


Livio Perra

Il genocidio culturale

IL Sileno
Edizioni



Il genocidio culturale

Livio Perra

lperra@uniss.it



IL Sileno
Edizioni

The Cultural Genocide

Livio Perra

is a monographic volume of the Open Access and peer-reviewed series
“Geographies of the Anthropocene”
(Il Sileno Edizioni), ISSN 2611-3171.

www.ilsileno.it/geographiesoftheanthropocene/



Cover: elaboration of the photo by Colin Lloyd on Unsplash

Copyright © 2022 by Il Sileno Edizioni
International Scientific Publisher “Il Sileno”, VAT number: 03716380781.
Via Piave, 3/A, 87035 - Lago (CS), Italy, e-mail: ilsilenoedizioni@gmail.com

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Non-Commercial-NoDerivs
3.0 Italy License.




The work, including all its parts, is protected by copyright law. The user at the time of downloading the work accepts all the conditions of the license to use the work, provided and communicated on the website

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

ISBN 979-12-80064-32-5

May 2022
(*First Edition*)



Geographies *of the* Anthropocene

OPEN
ACCESS 
PEER-REVIEWED
SERIES
ISSN 2611-3171

Geographies of the Anthropocene

Open Access and Peer-Reviewed series

Editor-In-Chief: Francesco De Pascale (Department of Culture and Society, University of Palermo, Italy).

Associate Editors: Salvatore Cannizzaro (Department of Humanities, University of Catania, Italy); Fausto Marincioni (Department of Life and Environmental Sciences, Università Politecnica delle Marche, Italy), Leonardo Mercatanti (Department of Culture and Society, University of Palermo, Italy), Francesco Muto (Department of Biology, Ecology and Earth Sciences, University of Calabria, Italy), Charles Travis (School of Histories and Humanities, Trinity College Dublin; University of Texas, Arlington).

Editorial Board: Mohamed Abioui (Ibn Zohr University, Morocco), Andrea Cerase (Sapienza University of Rome, Italy), Valeria Dattilo (University of Calabria, Italy), Dante Di Matteo (Polytechnic University of Milan, Italy); Jonathan Gómez Cantero (Departamento de Meteorología de Castilla-La Mancha Media, Spain), Eleonora Guadagno (University of Naples “L’Orientale”, Italy); Peggy Karpouzou (National and Kapodistrian University of Athens, Greece); Davide Mastroianni (University of Siena, Italy), Giovanni Messina (University of Palermo, Italy), Joan Rossello Geli (Universitat Oberta de Catalunya, Spain), Gaetano Sabato (University of Palermo, Italy), Nikoleta Zampaki (National and Kapodistrian University of Athens, Greece).

International Scientific Board: Marie-Theres Albert (UNESCO Chair in Heritage Studies, University of Cottbus-Senftenberg, Germany), David Alexander (University College London, England), Loredana Antronico

(CNR – Research Institute for Geo-Hydrological Protection, Italy), Lina Maria Calandra (University of L’Aquila, Italy); Salvatore Cannizzaro (University of Catania, Italy), Fabio Carnelli (EURAC Research, Bolzano, Italy); Carlo Colloca (University of Catania, Italy), Gian Luigi Corinto (University of Macerata, Italy), Roberto Coscarelli (CNR – Research Institute for Geo-Hydrological Protection, Italy), Girolamo Cusimano (University of Palermo, Italy), Bharat Dahiya (Director, Research Center for Integrated Sustainable Development, College of Interdisciplinary Studies Thammasat University, Bangkok, Thailand); Sebastiano D’Amico (University of Malta, Malta), Armida de La Garza (University College Cork, Ireland), Elena Dell’Agnese (University of Milano-Bicocca, Italy; Vice President of IGU), Piero Farabollini (University of Camerino, Italy), Massimiliano Fazzini (University of Camerino; University of Ferrara, Italy; Chair of the “Climate Risk” Area of the Italian Society of Environmental Geology); Giuseppe Forino (University of Newcastle, Australia), Virginia García Acosta (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, México); Cristiano Giorda (University of Turin, Italy), Giovanni Gugg (LESC, Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative, CNRS – Université Paris-Nanterre, France), Luca Jourdan (University of Bologna, Italy), Francesca Romana Lugerì (ISPRA, University of Camerino, Italy), Cary J. Mock (University of South Carolina, U.S.A.; Member of IGU Commission on Hazard and Risk), Enrico Nicosia (University of Messina, Italy), Gilberto Pambianchi (University of Camerino, Italy; President of the Italian Association of Physical Geography and Geomorphology), Silvia Peppoloni (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Italy; Secretary General of IAPG; Councillor of IUGS), Isabel Maria Cogumbreiro Estrela Rego (University of the Azores, Portugal), Andrea Riggio (University of Cassino and Southern Lazio, Italy), Jean-Claude Roger (University of Maryland, College Park, U.S.A.; Terrestrial Information Systems Laboratory, Code 619, NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, U.S.A.); Vito Teti (University of Calabria, Italy), Bruno Vecchio (University of Florence, Italy), Masumi Zaiki (Seikei University, Japan; Secretary of IGU Commission on Hazard and Risk).

Editorial Assistant, Graphic Project and Layout Design: Ambra Benvenuto;

Website: www.ilsileno.it/geographiesoftheanthropocene;

The book series “Geographies of the Anthropocene” edited by Scientific International Publisher “Il Sileno Edizioni” will discuss the new processes of the Anthropocene epoch through the various worldviews of geoscientists and humanists, intersecting disciplines of Geosciences, Geography, Geoethics, Philosophy, Socio-Anthropology, Sociology of Environment and Territory, Psychology, Economics, Environmental Humanities and cognate disciplines.

Geoethics focuses on how scientists (natural and social), arts and humanities scholars working in tandem can become more aware of their ethical responsibilities to guide society on matters related to public safety in the face of natural hazards, sustainable use of resources, climate change and protection of the environment. Furthermore, the integrated and multiple perspectives of the Environmental Humanities, can help to more fully understand the cultures of, and the cultures which frame the Anthropocene. Indeed, the focus of Geoethics and Environmental Humanities research, that is, the analysis of the way humans think and act for the purpose of advising and suggesting appropriate behaviors where human activities interact with the geosphere, is dialectically linked to the complex concept of Anthropocene.

The book series “Geographies of the Anthropocene” publishes online volumes, both collective volumes and monographs, which are set in the perspective of providing reflections, work materials and experimentation in the fields of research and education about the new geographies of the Anthropocene.

“Geographies of the Anthropocene” encourages proposals that address one or more themes, including case studies, but welcome all volumes related to the interdisciplinary context of the Anthropocene. Published volumes are subject to a review process (**double blind peer review**) to ensure their scientific rigor.

The volume proposals can be presented in English, Italian, French or Spanish.

The choice of digital Open Access format is coherent with the flexible structure of the series, in order to facilitate the direct accessibility and usability by both authors and readers.

Abstract

This monograph analyses the cultural genocide. It is perpetrated through the direct attack on cultural heritage with the intent of destroying a human group. The category of cultural genocide, although foreseen in the first formulation of the definition of genocide, does not have much luck. In international texts aimed at preventing and punishing genocide, only physical and biological genocide are mentioned. Nevertheless, interest in this category does not cease to exist. The phenomenon is analysed by the doctrine in numerous writings. The Supreme National Tribunal of Poland, in the 1946 judgment, defining the *Poland v. Greiser*, qualifies certain acts as cultural genocide. More recently, in 2016, the International Criminal Court condemns Al Mahdi for the destruction of cultural properties, applying the discipline established at the international level for the protection of cultural property in armed conflicts. In 2015, the Truth and Reconciliation Commission of Canada, in its final report, defines the policies implemented by the Canadian government regarding indigenous peoples and, in particular the phenomenon of residential schools, as cultural genocide. The author, after having outlined the category of cultural genocide, comes to the conclusion that using this category can allow to contrast the direct attack on cultural heritage perpetrated with the aim of destroying a human group.

Keywords

Cultural genocide, cultural heritage, culture, genocide.

Indice

Abstract	p.VII
Keywords	p.VII
Prefazione	p.9
1. Introduzione	p.11
2. Patrimonio culturale, cultura e identità	p.13
2.1. <i>Definizione di patrimonio culturale</i>	p.14
2.2. <i>I termini 'patrimonio', 'cultura' e la loro unione</i>	p.15
2.3. <i>Il patrimonio culturale come espressione dell'identità di una comunità</i>	p.18
2.4. <i>I complessi monumentali e i monumenti</i>	p.19
2.5. <i>I musei</i>	p.21
2.6. <i>Le biblioteche e gli archivi</i>	p.24
2.7. <i>Il patrimonio culturale immateriale</i>	p.27
2.7.1. <i>Le lingue</i>	p.30
2.7.2. <i>Il folclore</i>	p.32
3. Il genocidio	p.35
3.1. <i>Il genocidio: definizione e fonti internazionali</i>	p.35
3.2. <i>Dai Tribunali ad hoc alla Corte permanente</i>	p.38
4. Verso il genocidio culturale	p.43
4.1. <i>Definizione</i>	p.43
4.2. <i>L'esclusione del genocidio culturale dalla Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide del 1948</i>	p.46
4.3. <i>Le fonti internazionali</i>	p.50
4.4. <i>I vantaggi e gli svantaggi della previsione della categoria del genocidio culturale</i>	p.52
5. La protezione dei beni culturali nei conflitti armati	p.54
5.1. <i>Gli accordi, i trattati e gli atti</i>	p.55
5.2. <i>La Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due protocolli</i>	p.65
6. Le condotte del genocidio culturale	p.74
6.1. <i>La distruzione dei beni culturali materiali</i>	p.75
6.2. <i>L'assimilazione dei popoli indigeni</i>	p.76
6.3. <i>I bambini strappati alle famiglie di origine, la denazionalizzazione e gli apolidi</i>	p.77
7. Analisi di alcuni casi	p.80
7.1. <i>Il caso Greiser</i>	p.81
7.2. <i>Il caso Al Mahdi</i>	p.84
7.3. <i>La Commissione di verità e riconciliazione del Canada</i>	p.88
8. Conclusioni	p.90
Bibliografia	p.94

Prefazione

La cultura riveste una notevole importanza per ogni gruppo umano, etnia e nazione. Lungi dall'essere un mero corredo degli individui, essa costituisce l'essenza stessa di un gruppo umano.

L'attacco alla cultura o, meglio, ai beni culturali materiali e immateriali può divenire lo strumento con cui distruggere il medesimo gruppo.

Il fenomeno del genocidio consiste nella distruzione totale o parziale di un determinato gruppo umano. Esso può assumere diverse forme. Nello specifico, può avvenire tramite la distruzione fisica o biologica degli individui appartenenti a un gruppo, ma altresì con altre modalità tra cui la distruzione della cultura.

Il termine 'genocidio culturale' è utilizzato per designare quei fenomeni dove l'annichilimento della cultura di un popolo, di una etnia o di una comunità diventa lo strumento con cui distruggere lo stesso gruppo umano. L'attacco ai beni culturali materiali e immateriali si iscrive in un disegno più grande della distruzione di essi, per assumere una dimensione di sradicamento della cultura che rappresentano.

Le convenzioni tese alla protezione dei beni culturali nei conflitti armati, a carattere internazionale e interni, li proteggono nei contesti bellici e vi si può far ricorso quando la loro distruzione divenga una strategia bellica tesa a colpire il nemico sul piano emozionale o una rappresaglia. In tali testi, tuttavia, non si troverebbero tutele atte a scongiurare o reprimere gli attacchi a tali beni che avvengano in contesti che potrebbero apparire più pacifici.

L'iniziale concezione di genocidio, formulata da Raphaël Lemkin (1944), contempla anche il genocidio culturale, ma questa nuova categoria non ha avuto molto successo nei testi internazionali.

Essa viene inserita in due bozze della *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* e, in seguito, scompare nella versione definitiva. Ciononostante, essa non cessa di destare interesse e anima le riflessioni e numerosi scritti della dottrina.

In alcuni casi, la distruzione della cultura o della rappresentazione di essa non avviene istantaneamente, ma si sviluppa nel tempo. Si pensi, ad esempio, alle politiche ideate e poste in essere per secoli dagli imperi coloniali e, successivamente, dagli Stati resisi indipendenti dalla madre patria, tese al fine di eradicare le culture delle popolazioni indigene per lasciar posto all'assimilazione e all'omologazione alla cultura di matrice europea. In questi fenomeni, accaduti storicamente, la *Truth and Reconciliation Commission of Canada* riconosce il verificarsi del genocidio culturale con il suo *report* finale pubblicato nel 2015.

Volendo idealmente ricondurre tali fenomeni sotto l'alveo delle disposizioni previste per la protezione dei beni culturali nei conflitti armati e, in particolare, in quelli interni, v'è da rilevare che dall'ambito di applicazione delle convenzioni sono esclusi i fenomeni che si verificano al di fuori dei contesti bellici veri e propri o che avvengono durante tumulti o disordini interni.

La previsione della categoria del genocidio culturale agevolerebbe il contrasto di quei fenomeni, dove in contesti non bellici, avviene la distruzione dei beni culturali, perpetrata con il fine di annientare un determinato gruppo umano, nonostante non sia sempre semplice accertare la presenza del dolo specifico genocidiario.

1. Introduzione

La presente monografia dal titolo *Il genocidio culturale* ha l'obiettivo di indagare tale fenomeno. L'autore muove i suoi passi, capitolo per capitolo, per inquadrare questa categoria, comprenderne l'essenza e valutare se l'applicazione della categoria del genocidio culturale sia una idonea soluzione per tutelare il patrimonio culturale materiale e immateriale.

In particolare, viene colpito il patrimonio culturale, ma gli attacchi mirano alla distruzione di un determinato gruppo umano (etnico, razziale e religioso). La genesi del concetto di genocidio culturale è coeva a quella delle altre due forme genocidiarie: fisica e biologica. Il genocidio culturale si inserisce in una terza categoria, dove l'attacco al gruppo è attuato senza attacchi diretti, in via fisica o biologica, agli individui parti dello stesso gruppo.

Dopo una prima concezione di genocidio culturale, offerta da Raphaël Lemkin (1944), colui che conia il termine genocidio, la tipologia culturale sparisce nel tempo. Essa non viene inserita nella *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* del 1948, invece, riappare in testi successivi e popola i discorsi della dottrina.

Nella giurisprudenza, l'autore individua una sentenza del Tribunale Supremo Nazionale della Polonia (conosciuta come il caso *Poland v. Greiser*), dove l'imputato viene condannato nel 1946. Tra i vari reati ascrittigli, "commessi contro la popolazione polacca" (The United Nations War Crimes Commission, 1949, 112)¹, vi sono, anche, condotte riconducibili al genocidio culturale².

¹ Si veda a tal proposito: The United Nations War Crimes Commission (1949, 112): "nella sua sentenza il Tribunale Supremo Nazionale ha stabilito in modo sommario che i seguenti gruppi di reati erano stati commessi contro la popolazione polacca [...] [*in its Judgment the Supreme National Tribunal stated in a summary way that the following groups of crimes had been committed against the Polish population [...]*"]".

² In particolare, la *The United Nations War Crimes Commission* (1949, 112) individua tra questi reati: "istituzione illegale di uno *status* giuridico eccezionale per i polacchi per quanto riguarda i loro diritti di proprietà, lavoro, istruzione, uso della loro lingua nazionale e per quanto concerne il codice penale speciale loro imposto [*illegal creation of an exceptional legal status for the Poles in respect of their rights of property, employment, education, use of their national language, and in respect of the special penal code enforced against them*]"; "repressione, di carattere genocidiaria, della religione della popolazione locale mediante uccisioni di massa e detenzione nei campi di concentramento di sacerdoti polacchi, compresi i vescovi; e con la distruzione delle chiese, dei cimiteri e dei beni della Chiesa [*repression, genocidal in character, of the religion of the local population by mass murder and incarceration in concentration camps of Polish priests, including bishops; by restriction of religious practices to the minimum; and by destruction of churches,*

Un'altra sentenza importante, oggetto di analisi, è quella della Corte Penale Internazionale, la quale nel 2016 condanna Al Mahdi per la distruzione dei beni culturali. Nello specifico, la Corte trova la disciplina applicabile nelle disposizioni dettate per la protezione dei beni culturali nei conflitti armati. La condanna giunge in una articolata sentenza, dopo il ripercorrere puntuale e preciso dell'evoluzione delle fonti internazionali in tema di protezione dei beni culturali durante i conflitti armati. La particolarità di tale provvedimento risiede nel fatto che non è menzionato il termine 'genocidio culturale'.

Il maggior vantaggio della previsione della categoria del genocidio culturale risiede nel fatto che quelle condotte che attaccano il patrimonio culturale, materiale e immateriale, al fine di annientare un gruppo umano, anche se non si verificano in contesti bellici, possono trovare una pronta risposta a livello internazionale.

Di contro, va sottolineato che ad integrazione del crimine di genocidio è richiesto il dolo specifico e non sempre risulta facile accertare l'intento genocidiario.

L'autore individua, inoltre, un certo fermento nel mondo accademico riguardo al fenomeno del genocidio culturale.

Risulta, inoltre, importante analizzare il rapporto redatto dalla *The Truth and Reconciliation Commission of Canada* nel 2015. La commissione canadese identifica, nelle politiche governative rivolte agli indigeni per più di un secolo e, in particolare, nel fenomeno delle scuole residenziali, il verificarsi del genocidio culturale. Il lavoro della commissione costituisce un importante passo verso la riconciliazione della popolazione indigena e della popolazione non indigena, ma per raggiungere tale obiettivo essa ritiene che sia necessario guardare e fare i conti con il passato.

Al fine di comprendere il genocidio culturale, è utile *in primis* individuare il concetto di patrimonio culturale e come esso, assieme ai singoli beni culturali, si ponga in correlazione con la cultura e l'identità di un gruppo umano. *In secundis*, occorre definire e analizzare il genocidio, in quanto il genocidio culturale costituisce una *species* di tale *genus*.

In seguito, si può passare all'analisi vera e propria del genocidio culturale. Successivamente, l'attenzione si focalizza sulle disposizioni relative alla protezione dei beni culturali nei conflitti armati. Vi è, poi, l'analisi delle condotte del genocidio culturale, che è tesa a facilitare la comprensione di alcuni casi individuati ed esaminati dall'autore.

cemeteries and the property of the Church"]; “attacchi genocidiari alla cultura e all'istruzione polacca [*genocidal attacks on Polish culture and learning*]”.

Per quanto concerne la struttura, la presente monografia si compone di otto parti.

Nello specifico, il § 1. è dedicato all'introduzione dell'argomento.

Il § 2. definisce e analizza il patrimonio culturale e indaga i rapporti di esso con la cultura e l'identità.

Altra tappa fondamentale per la comprensione del genocidio culturale passa per l'analisi del genocidio al § 3.

Il fulcro della presente monografia si trova nel § 4., totalmente incentrato sul genocidio culturale.

Il § 5. è relativo alla protezione dei beni culturali nei conflitti armati.

Il § 6. approfondisce le condotte del genocidio culturale e, nello specifico, sono oggetto di studio alcuni fenomeni distinti: la distruzione dei beni culturali materiali, l'assimilazione dei popoli indigeni, i bambini strappati alle famiglie di origine, la denazionalizzazione e gli apolidi.

Al § 7. trova spazio l'analisi di alcuni rilevanti casi: il caso Greiser, il Caso Al Mahdi e l'attività svolta dalla Commissione di verità e riconciliazione del Canada.

Infine, nel § 8., l'autore trae le conclusioni del lavoro monografico.

2. Patrimonio culturale, cultura e identità

Al fine di intraprendere l'analisi del fenomeno del genocidio culturale, occorre innanzitutto, nel presente § 2., dedicare una particolare attenzione al concetto di patrimonio culturale. Dopo aver dapprima tracciato la definizione di patrimonio culturale e offerto una possibile definizione di cultura, è necessario osservare i rapporti che intercorrono tra il patrimonio culturale e l'identità di una comunità e verificare se il patrimonio culturale e specifici beni culturali possano essere definiti come l'espressione della identità di una determinata comunità.

In particolare, il § 2. consta di sette parti.

Nel § 2.1. è tracciata e analizzata la definizione di patrimonio culturale.

Il § 2.2. è dedicato all'esame dei termini 'patrimonio' e 'cultura' e della loro unione.

Nel § 2.3. l'analisi è incentrata sul patrimonio culturale e sulla concezione che vede in esso l'espressione dell'identità di una comunità.

L'analisi si focalizza, poi, su determinati beni culturali e sui luoghi incaricati della loro conservazione, tutela, valorizzazione e di assicurare la loro fruibilità.

Nel § 2.4. l'attenzione è riservata ai complessi monumentali e ai monumenti, nel § 2.5. ai musei e nel § 2.6. alle biblioteche e agli archivi.

Il § 2.7. è dedicato al patrimonio culturale immateriale e, più nello specifico, è suddiviso a sua volta in due parti: il § 2.7.1. rivolto alle lingue e il § 2.7.2. al folclore.

2.1. Definizione di patrimonio culturale

Il primo passo per comprendere l'importanza del patrimonio culturale, i valori ed i significati ad esso sottesi è quello che focalizzi l'attenzione sul piano definitorio. Per questo motivo, si rende necessario procedere gradatamente ad inquadrare il concetto di patrimonio culturale.

La prima difficoltà quando si incontra il termine 'patrimonio culturale' è quella di delinearne una sua definizione, in quanto non ne esiste una univoca a livello internazionale e vi è una costante evoluzione nella categoria con l'ampliamento dei beni a cui si fa riferimento³.

In particolare, come rileva José Luis García García (1998, 10), si può osservare che in alcuni Stati sono utilizzati i termini 'patrimonio storico' o 'patrimonio culturale' per far riferimento ai beni artistici e archeologici, che sono considerati "valori unanimemente riconosciuti"⁴ ed i beni etnologici.

In Italia, il patrimonio culturale trova una definizione nell'articolo 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, nel primo comma del medesimo articolo è affermato che: "il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici". Pertanto, da tale norma si evince che il patrimonio culturale è composto dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

In tal senso, si può osservare che altri Paesi accolgono una impostazione simile. Ad esempio, il *Ministerio Coordinador de Patrimonio* (2012, 7) dell'Ecuador delinea una generale definizione di patrimonio che consiste in "ciò che si eredita dai genitori e dalla natura e quello che vogliamo che ereditino i nostri figli e le generazioni future"⁵.

V'è da considerare, inoltre, che vi sono differenti concezioni di patrimonio culturale, le quali possono essere ricondotte essenzialmente a tre diverse tipologie. In tal senso, giova ripercorrere l'individuazione delle tre diverse concezioni effettuata da Valentino Baldacci (2014).

³ Si veda in tal senso: Rodríguez Temiño, 2010, 84.

⁴ "Valores unánimemente reconocidos".

⁵ "Lo que se hereda de los padres y de la naturaleza, y lo que queremos heredar a nuestros hijos y a las generaciones futuras".

La prima è strettamente legata alle singole categorie di beni culturali e, in tal senso, si possono osservare nel Codice dei beni culturali e del paesaggio i riferimenti a tali tipologie nelle “cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico” (Baldacci, 2014, 47).

La seconda fa riferimento al patrimonio culturale in una accezione unitaria (Baldacci, 2014, 49) e questo è inteso come “espressione [...] dell’identità di una comunità” (Baldacci, 2014, 50).

La terza nella locuzione patrimonio culturale predilige soffermare l’attenzione sul sostantivo ‘patrimonio’ e dunque far riferimento al bene, piuttosto che dare rilievo all’aggettivo ‘culturale’. In tale ottica si guarda, dunque, al “valore economico del bene culturale” (Baldacci, 2014, 52).

Nella presente monografia ci si riferirà al patrimonio culturale principalmente nella sua veste di espressione dell’identità di una comunità.

La locuzione ‘patrimonio culturale’ è composta dal sostantivo ‘patrimonio’ e dall’aggettivo ‘culturale’ (Mendes, 2012, 11). Per comprendere appieno la portata ed il carico di significato che tale espressione linguistica porta con sé, si rende necessario scinderla nei singoli termini che la compongono e analizzarne specificatamente i relativi significati. Pertanto, nel successivo § 2.2. sono analizzati i significati di ‘patrimonio’ e di ‘cultura’ e, in seguito, la loro unione.

2.2. I termini ‘patrimonio’, ‘cultura’ e la loro unione

Il termine ‘patrimonio’ suole essere utilizzato in ambito giuridico ed economico per indicare un “insieme di beni, diritti e obbligazioni”⁶ che possono essere soggetti a valutazione economica (Mendes, 2012, 11).

In ambito civilistico, il patrimonio è definito come “l’insieme di tutti i diritti patrimoniali, reali e di obbligazione, che appartengono ad una medesima persona; tutti i diritti di una persona, cioè, esclusi i diritti della personalità ed i diritti di famiglia. Si parla di patrimonio lordo e di patrimonio netto se si ha riguardo al valore del patrimonio; e patrimonio netto è il valore del patrimonio di una persona detratto l’ammontare dei debiti” (Galgano, 2019, 200).

Ora, la definizione di questo concetto, ben delineata per l’ambito giuridico-economico, risulta asfittica quando vi è il connubio tra il sostantivo ‘patrimonio’ e l’aggettivo ‘culturale’. Per tale motivo, occorre individuare una nozione di patrimonio che meglio si adatti all’unione dei

⁶ “*Um conjunto de bens e de direitos e obrigações*”.

due termini. Prendendo in prestito le parole di António Rosa Mendes (2012, 11), “il patrimonio, in qualche accezione, è un tutto, un continente che supera il vario e variabile contenuto concreto che lo riempie, un’universalità posta al servizio dello stesso fine”⁷. Da tale enunciazione, si può desumere che allargando la definizione di patrimonio ad un contesto più ampio, che travalica i meri confini giuridico-economici, si può ritenere che il termine ‘patrimonio’ possa essere utilizzato per denotare un insieme, un gruppo di beni, di oggetti, che trovano una sistemazione comune in quanto sono funzionali al raggiungimento di un medesimo fine o scopo.

Il termine ‘cultura’ è utilizzato per identificare una pluralità di significati. Tra di essi Eduardo Bericat (2016, 125-128) individua e definisce tre “concetti essenziali”⁸ (Bericat, 2016, 125) di cultura:

- La cultura è concepita come “un modo di vivere”⁹;
- La cultura è definita come “universo simbolico”¹⁰;
- La cultura è “virtù”¹¹.

Nella prima concezione la cultura viene identificata con il modo di vivere di un determinato gruppo di individui (Bericat, 2016, 125). Tra le definizioni che possono essere ricomprese in tale concezione, secondo Bericat (2016, 125), spicca quella di Edward B. Taylor (1903, 1), secondo cui: “la ‘Cultura’ o ‘Civilizzazione’, intesa nel suo ampio senso etnografico, è quell’insieme complesso che include la conoscenza, il credo, l’arte, la morale, il diritto, la consuetudine e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo come un membro della società”¹².

La seconda concezione identifica la cultura come appartenente al regno della semiotica, in tal senso Bericat (2016, 126), individua tale impostazione nel pensiero di Clifford Geertz, riferendo che secondo tale autore la cultura è intesa “come uno schema storicamente trasmesso di significanti

⁷ “*Património, em qualquer acepção, é um todo, um continente que sobreleva o variado e variável conteúdo concreto que o preenche, uma universalidade posta ao serviço de um mesmo fim*”.

⁸ “*Conceptos esenciales*”.

⁹ “*Modo de vida*”.

¹⁰ “*Universo simbólico*”.

¹¹ “*Virtud*”.

¹² “*‘Culture’ or ‘Civilization’, taken in its wide ‘ethnographic’ sense, is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society*”.

rappresentati in simboli”¹³. In particolare, lo stesso Geertz (1973, 5) afferma, nella sua opera *The interpretation of cultures*, il suo intento di dimostrare un concetto semiotico di cultura¹⁴.

La terza concezione identifica la cultura come virtù. Al fine di comprendere tale assimilazione, è necessario premettere che occorre far riferimento alla virtù [ἀρετή] nella concezione aristotelica, secondo cui essa “allude precisamente allo sviluppo dell’eccellenza conformemente alla natura di ciascun essere”¹⁵ (Bericat, 2016, 127). In tal senso, infatti, Aristotele precisa che “la virtù dell’uomo sarà lo stato grazie al quale l’uomo giunge ad essere buono e grazie al quale realizza bene la propria attività”¹⁶ (Aristóteles, 2001, 83).

Il significato di cultura che viene preso in considerazione per ricondurre la cultura alla virtù è rintracciato da Bericat (2016, 127) nelle parole di Raymond Williams. In particolare, Williams (1976, 80) individua tra gli utilizzi della parola cultura quello secondo cui essa è: “l’indipendente e astratto sostantivo che descrive il generale processo di sviluppo intellettuale, spirituale ed estetico”¹⁷ e “l’idea di un processo generale di sviluppo intellettuale, spirituale ed estetico è stata applicata e trasferita efficacemente alle opere e alle pratiche che la rappresentano e la sostengono”¹⁸. In tal modo, la virtù viene in questa concezione identificata con la cultura e ciò che Williams (1976, 80) chiama “processo di sviluppo intellettuale, spirituale ed estetico”¹⁹ trova la propria manifestazione nelle opere e nelle pratiche, fino ad esserne esse stesse assunte come significato della parola cultura.

¹³ “Como un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos”.

¹⁴ Si veda a tal proposito: Geertz (1973, 5): “il concetto di cultura che sostengo, e la cui utilità i saggi che seguono tentano di dimostrare, è essenzialmente solo semiotico [*the concept of culture I espouse, and whose utility the essays below attempt to demonstrate, is essentially a semiotic one*]”.

¹⁵ “Alude precisamente al desarrollo de la excelencia conforme a la naturaleza de cada ser”.

¹⁶ “La virtud del hombre sería el estado gracias al cual el hombre llega a ser bueno y gracias al cual realiza bien su propia actividad”.

¹⁷ “The independent and abstract noun which describes a general process of intellectual, spiritual and aesthetic development”.

¹⁸ “The idea of a general process of intellectual, spiritual and aesthetic development was applied and effectively transferred to the works and practices which represent and sustain it”.

¹⁹ “Process of intellectual, spiritual and aesthetic development”.

Il concetto di cultura, dunque, seguendo il ragionamento di Bericat (2016, 127) viene allargato fino a comprendere “tutto quello che ci rende migliori, che ci avvicina alla virtù e ci allontana dalla barbarie”²⁰.

Una volta delineato il significato dei termini ‘patrimonio’ e ‘cultura’, occorre sottolineare, come afferma Javier Marcos Arévalo (2004, 929), il fatto che non bisogna confondere il termine ‘patrimonio’ con il termine ‘cultura’.

La parola cultura identifica “tutto ciò che si apprende e si trasmette socialmente”²¹ (Marcos Arévalo, 2004, 929).

Il patrimonio, invece, non coincide con tale definizione di cultura. Esso è formato “dagli elementi e dalle espressioni più rilevanti e significativi culturalmente”²² (Marcos Arévalo, 2004, 929).

In tal modo, la locuzione ‘patrimonio culturale’ denota un insieme composto da elementi che hanno un chiaro significato simbolico all’interno della cultura di riferimento ed esprime l’identità di un gruppo o di una comunità.

2.3. Il patrimonio culturale come espressione dell’identità di una comunità

Il patrimonio culturale, oltre l’aspetto legato al valore estetico, è espressione dell’identità di una comunità (Baldacci, 2014, 49-50). In particolare, Joan Santacana Mestre (2014, 43) individua nel patrimonio culturale “la parte visibile della cultura”²³ ed evidenzia il fatto che il “suo valore risiede nel suo significato”²⁴, dunque, ponendo l’accento sul fatto che la cultura sia simbolica e “rappresenta cose intangibili”²⁵.

Il patrimonio culturale, pertanto, formato dai beni culturali e dai beni paesaggistici, come afferma l’articolo 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, oltre ai beni di cui si compone, è costituito dal valore che essi assumono in seno alla società e alla comunità a cui appartengono.

In tal senso, determinati monumenti sono espressione della cultura dei popoli che li hanno edificati e specifici luoghi naturali, tutelati e utilizzati,

²⁰ “*Todo aquello que nos hace mejores, que nos aproxima a la virtud y nos aleja de la barbarie*”.

²¹ “*Todo lo que se aprende y transmite socialmente*”.

²² “*Por los elementos y las expresiones más relevantes y significativas culturalmente*”.

²³ “*La parte visible de la cultura*”.

²⁴ “*Su valor reside en su significado*”. Si veda anche a tal proposito: Hernández Cardona, Santacana Mestre, 2009.

²⁵ “*Representa cosas intangibles*”.

assumono un importante significato dinnanzi a tale comunità, perché sono il luogo della memoria storica, della propria simbologia e della loro identità.

Essi riflettono l'identità di una comunità. Essi rappresentano tutto il carico simbolico di una comunità, gli stili di vita, le abitudini e lo stesso modo di essere delle persone che compongono tale comunità e, in un certo senso, anche gli individui che compongono una determinata società.

La concezione, che vede nel patrimonio culturale la manifestazione dell'identità di una comunità, può essere compresa alla luce della definizione di cultura elaborata da Juan Ansión (1994, 12): “le culture non sono cose, appartengono al mondo interiore delle persone. Una cultura è un insieme di modi consueti e condivisi di vedere il mondo, di fare le cose, di risolvere i problemi, di relazionarsi con gli altri, con la natura e con se stessi. È un modo di vedere e conoscere il mondo, se per conoscere non comprendiamo solo la relazione con il mondo attraverso il nostro intelletto, ma anche mediante i nostri affetti, il nostro senso etico ed estetico e, in generale, tutto il nostro corpo”²⁶.

In questo modo, il patrimonio culturale può essere identificato come espressione di quella identità culturale propria di un popolo. Esso diviene la stessa rappresentazione di un popolo, del loro modo di essere, della loro cosmovisione, del loro modo di agire, della loro interiorità composta dai loro affetti, della loro concezione etica ed estetica e, più in generale, manifesta l'essere di tale comunità e degli individui che sono e si sentono parte della medesima comunità.

2.4. I complessi monumentali e i monumenti

Il primo comma dell'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio italiano inserisce i complessi monumentali tra gli istituti e luoghi della cultura. Nel secondo comma del medesimo articolo, alla lettera f), il complesso monumentale è definito come “un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica”. In base al comma 3, se essi sono di appartenenza

²⁶ “*Las culturas no son cosas, pertenecen al mundo interno de las personas. Una cultura es un conjunto de formas acostumbradas y compartidas de ver el mundo, de hacer las cosas, de resolver problemas, de relacionarse con los demás, con la naturaleza y con uno mismo. Es una manera de ver y conocer el mundo, si por conocer no entendemos solamente la relación con el mundo mediante nuestro intelecto, sino también a través de nuestros afectos, nuestro sentido ético y estético y, en general, todo nuestro cuerpo*”.

pubblica “sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico” e, in virtù del comma 4, se sono di appartenenza privata e “sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale”.

Occorre, ora, comprendere quale sia la definizione di monumento. A tal fine è utile richiamare la definizione elaborata da Jacques Le Goff (1978, 38).

Secondo Le Goff (1978, 38), ciò che sopravvive al passare degli anni, dei secoli e dei millenni è una parte di ciò che esisteva nel passato. In particolare, egli afferma che si tratta di: “una scelta attuata sia dalle forze che operano nell’evolversi temporale del mondo e dell’umanità, sia da coloro che sono delegati allo studio del passato e dei tempi passati, gli storici” (Le Goff, 1978, 38).

Etimologicamente, Le Goff (1978, 38) afferma che “la parola latina *monumentum* va ricollegata alla radice indoeuropea *men* che esprime una delle funzioni fondamentali della mente (*mens*), la memoria (*memini*). Il verbo *monere* significa ‘far ricordare’, donde ‘avvisare’, ‘illuminare’, ‘istruire’. Il *monumentum* è un segno del passato. Il monumento, se si risale alle origini filologiche, è tutto ciò che può richiamare il passato, perpetuare il ricordo (per esempio gli atti scritti)”.

Egli identifica due sensi a cui gli antichi romani fanno riferimento, utilizzando il termine *monumentum* (Le Goff, 1978, 38):

- “Un’opera di architettura o di scultura a scopo commemorativo: arco di trionfo, colonna, trofeo, portico [...]”;
- “Un monumento funebre destinato a tramandare il ricordo in un campo in cui la memoria ha un valore particolare, la morte”.

Inoltre, ne individua la capacità di “perpetuare delle società storiche” (Le Goff, 1978, 38).

In tal modo, i monumenti sono gli oggetti della memoria storica di un determinato popolo, essi la manifestano. Da un punto di vista simbolico, i monumenti sono l’emblema della memoria storica e di conseguenza dell’identità di un popolo, della sua cultura e del suo stesso essere una comunità con radici comuni.

Pedro Querejazu Leyton (2013, 47), a proposito della conservazione della memoria, sottolinea che: “tutti i gruppi umani, nel corso della storia, hanno posto marcata enfasi nella preservazione della loro memoria, nella misura in cui questa è ciò che li conferisce identità, li proietta e li rafforza nel loro

agire quotidiano, nella loro concezione e autodefinizione come gruppo. Infatti, la memoria è l'elemento centrale dell'identità"²⁷.

I monumenti costituiscono una testimonianza tangibile della storia, si tratta delle pietre angolari su cui poggia la memoria. Così, i monumenti rappresentano per gli individui la memoria del passato, la loro preservazione diviene importante in quanto simboleggiano quella stessa memoria, che rafforza l'identità di un gruppo e fa crescere la stessa consapevolezza di essere parte di un gruppo etnico, sociale e culturale.

Allo stesso tempo, i monumenti rappresentano anche la società che li ha eretti e, anche, per questo motivo devono essere tutelati in quanto si ergono a simbolo del popolo che li ha innalzati.

2.5. I musei

I musei sono inseriti nel Codice dei beni culturali e del paesaggio italiano dal primo comma dell'articolo 101 tra gli istituti ed i luoghi della cultura.

Al fine di comprendere, cosa veramente rappresentino i musei per la cultura di una determinata comunità, occorre dapprima individuarne la definizione, per poi analizzare cosa essi significhino e cosa rappresentino per le comunità a cui essi appartengono.

L'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel secondo comma, lettera a), definisce il museo: "una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio". Il comma 3 è dedicato agli istituti e luoghi della cultura, che se di appartenenza pubblica, "sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico" e il comma 4 precisa nel caso in cui gli stessi sono di appartenenza privata e "sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale".

A livello internazionale, occorre volgere lo sguardo alla definizione dell'*International Council of Museums* (ICOM). Nello Statuto, emendato ed adottato a Parigi il 9 giugno 2017 dall'Assemblea Generale Straordinaria, alla sezione 1 dell'articolo 3, viene affermato che: "un museo è [un'istituzione] senza scopo di lucro, un'istituzione permanente al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva,

²⁷ "Todos los grupos humanos, a lo largo de la historia, han puesto marcado énfasis en la preservación de su memoria, en la medida que ésta es la que les confiere identidad y los proyecta y retroalimenta en su quehacer cotidiano y en su concepción y autodefinición como grupo. Es decir, la memoria es el elemento central de la identidad".

ricerca, comunica ed espone il patrimonio materiale e immateriale dell'umanità e del suo ambiente a fini educativi, di studio e divertimento"²⁸.

Ora, è necessario porre l'accento su due elementi: il rapporto tra museo e identità culturale di un determinato gruppo sociale e il ruolo del museo nell'apprendimento di tale cultura e nel suo tramandarsi.

Per prima cosa, dalle definizioni sopra osservate, emerge che il museo rappresenta un contenitore dove trovano posto le testimonianze del passato, i beni culturali e che esso svolge un importante ruolo per fini educativi e di studio.

In secondo luogo, deve essere sottolineato che lo stesso museo non costituisce un freddo contenitore, ma esso stesso manifesta la cultura degli individui che lo concepiscono e di conseguenza del gruppo sociale e della comunità a cui fa riferimento.

Seguendo la strada concettuale tracciata da Philippe Descola (2011, 76), quando descrive il museo di Storia Naturale della città di La Plata, va rilevato che il museo assume una dimensione particolare, in quanto esso "offre una eccellente immagine del mondo come lo abbiamo concepito a lungo"²⁹ (Descola, 2011, 76).

L'ordine stesso dei manufatti e degli oggetti, disposti nelle sale, riflette la cosmovisione delle persone che organizzano l'intera esposizione e della comunità di cui essi fanno parte (Descola, 2011, 76-77; Perra, 2020, 457-458; Perra, 2021, 129).

Le collezioni dei musei raccolgono il patrimonio dell'umanità e quello locale, facendo in tal modo diventare il museo depositario della storia e della cultura di una comunità e di una società.

La funzione svolta dai musei non si riduce soltanto all'acquisizione, catalogazione ed esposizione dei beni culturali, ma fornisce un contributo alla società in termini educativi, di ricerca e di studio.

La stessa concezione di museo evolve con il tempo. In tal senso, giova richiamare le parole di Francisca Hernández Hernández (1992), secondo la quale i musei perdono quella connotazione di "mausolei"³⁰ o "santuari"³¹ e divengono "luoghi di studio e ricerca"³² (Hernández Hernández, 1992, 87).

²⁸ "A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment".

²⁹ "Ofrece una excelente imagen del mundo tal como lo hemos concebido durante largo tiempo".

³⁰ "Mausoleos".

³¹ "Santuarios".

³² "Lugar de estudio e investigación".

Oggi i musei sono ben lontani dalla prima apertura e dai primi anni di attività del Museo del Prado, raccontati da Alfonso E. Pérez Sánchez (1977) nel suo libro *Pasado, presente y futuro del Museo del Prado*.

Questa concezione del museo come santuario, come luogo esclusivo, elitario e non sempre accessibile al pubblico, emerge dalla descrizione dei primi anni di attività del Museo del Prado offerta da Pérez Sánchez (1977, 20), in particolare: “il Museo si apre al pubblico effettivamente il 19 novembre dell’anno 19 e poi sei giorni consecutivi per eccezione; a partire da questi giorni inaugurali il Museo sarà visitabile solamente un giorno alla settimana: il mercoledì. Normalmente il Museo sarà chiuso, o aperto strettamente a coloro che lo visiteranno con la *papeleta*, cioè, con una autorizzazione o raccomandazione scritta di qualche personaggio della Corte, di un professore dell’Accademia e, naturalmente, di qualche amico o conoscente dei direttori. La missione del Museo nei giorni di chiusura sarà fondamentalmente di studio, e infatti questi visitatori non pubblici sono in buona parte copisti, studenti, che disegnano e che muoiono di freddo in un edificio gelido dove c’è appena un leggero riscaldamento nei giorni di visita pubblica: due bracieri, che vengono portati su anch’essi dai magazzini del palazzo e che devono provvedere al riscaldamento di tutto il Museo, fissati ad un terrapieno umido fino al livello della sua porta principale. Alcune garitte con servizio militare di guardia per le giornate di pubbliche visite, attestano il carattere essenzialmente ufficiale e sontuoso che il Museo manterrà”³³.

Dal 1819 la concezione di museo è completamente mutata. Da mero santuario contenente i simboli dell’identità nazionale e le opere d’arte più significative, oggi il museo rappresenta un luogo della cultura, cioè sia il luogo depositario della cultura, sia il luogo dove la cultura si produce e si tramanda.

³³ “*El Museo se abre al público efectivamente el 19 de noviembre del año 19, y luego seis días seguidos por excepción; a partir de estos días inaugurales el Museo va a ser visitado solamente un día a la semana: los miércoles. Normalmente el Museo va a estar cerrado, o abierto estrictamente a quienes le visiten con papeleta, es decir, con una autorización o recomendación escrita de algún personaje de la Corte, de algún profesor de la Academia y por supuesto, de algún amigo o conocido de los directores. La misión del Museo en los días cerrados va a ser fundamentalmente de estudio, y efectivamente estos visitantes no públicos son en buena parte copistas, estudiantes, que dibujan y que se mueren de frío en un edificio gélido donde apenas hay una levísima calefacción en los días de visita pública: dos braseros, que salen también de los almacenes de palacio, y han de atender a la calefacción de todo el Museo, adosado a un terraplén húmedo hasta el nivel mismo de su puerta principal. Unas garitas con servicio militar de guardias para los días de visita pública, atestiguan el carácter esencialmente oficial y de dependencia palaciega que el Museo va a mantener*”.

Numerosissimi eventi culturali caratterizzano i musei d'oggi, un sapere elargito a chiunque ve ne abbia interesse per studio o per diletto e, grazie alle numerose collaborazioni con istituti scolastici e universitari, divengono un luogo di apprendimento che si affianca e fa da complemento all'educazione scolastica³⁴.

Le persone non sono più accolte dal gelo mentre contempiono, esaminano e studiano le opere contenute nelle sale espositive e un personale sempre più qualificato accoglie il pubblico. Non vi è più un accesso contingentato ed elitario, ma i musei sono oggi aperti ad un'ampia fetta di pubblico e i servizi offerti dalle guide, che illustrano le opere e il contesto in cui queste ultime sono state realizzate, vengono resi accessibili a chiunque voglia usufruirne.

In questa ottica educativa, i musei si pongono come strumento con cui la cultura viene tramandata, il pubblico apprende il significato delle tradizioni dei popoli, conosce i manufatti della cultura di riferimento ed il contesto in cui essi furono realizzati.

2.6. *Le biblioteche e gli archivi*

Le biblioteche sono inserite dal primo comma dell'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio tra gli istituti e i luoghi della cultura. Il medesimo articolo, nel secondo comma, alla lettera b), definisce la biblioteca come “una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio”. In base al terzo comma dello stesso articolo, se sono di appartenenza pubblica “sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico” e, in virtù del quarto comma, se appartengono ai privati e “sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale”.

La nascita delle biblioteche è coeva a quella della scrittura. Inizialmente, esse erano i depositi dove venivano riposti in maniera ordinata i documenti (Rodrigues, 2015, 243).

³⁴ A tal proposito Ana Alemán Carmona (2006, 15) distingue tra educazione formale e educazione informale. L'educazione formale è quella impartita dalle scuole. L'educazione informale, invece, è quella che si realizza in maniera del tutto flessibile, quando le persone scelgono nei momenti liberi di apprendere volontariamente. Il museo in tale veste è “uno strumento utile per far da complemento all'educazione formale ricevuta a scuola [*una herramienta útil para complementar la educación formal recibida en la escuela*]”.

Nel primo comma dell'articolo 101, il Codice dei beni culturali e del paesaggio contempla, altresì, gli archivi tra gli istituti e i luoghi della cultura. Nel secondo comma, alla lettera c), l'archivio è definito come "una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca". Anch'essi, conformemente a quanto previsto nel terzo comma, se sono di appartenenza pubblica, "sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico" e, in base a quanto disposto nel quarto comma, se appartengono ai privati e "sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale".

Osservando la storia umana, concordemente a quanto afferma Juan Miguel Palma Peña (2013, 32), l'essere umano ha via via sedimentato le proprie conoscenze ed ha costruito su di esse lo sviluppo successivo. Questo bagaglio conoscitivo è stato trasmesso tramite diverse "manifestazioni e rappresentazioni culturali"³⁵, a testimonianza di esse vi sono i libri ed i documenti ed è per tale motivo che oggi questi ultimi sono ritenuti "patrimonio bibliografico e documentale"³⁶ (Palma Peña, 2013, 32). Di conseguenza, le biblioteche e gli archivi sono i luoghi depositari del patrimonio bibliografico e documentale.

Ben lontano da quella idea iniziale di mero deposito ordinato ove riporre i documenti, le biblioteche sono oggi "organismi culturali, istituzioni, dove è possibile avere accesso alla conoscenza prodotta e accumulata dagli esseri umani, luoghi dove la memoria collettiva trova la sua materializzazione attraverso documenti scritti e da dove è possibile ottenere riferimenti per mezzo dei quali la nostra memoria individuale e collettiva e il nostro patrimonio culturale possono essere percepiti"³⁷ (Rodrigues, 2015, 243-244).

³⁵ "*Manifestaciones y representaciones culturales*".

³⁶ "*Patrimonio bibliográfico y documental*". Si veda a tal proposito: Palma Peña (2013, 32): "un insieme di manifestazioni e rappresentazioni che hanno accompagnato la società nel suo sviluppo e che sono la testimonianza fedele della sua costruzione sono i libri ed i documenti; questi possiedono particolarità materiali, intellettuali, grafiche, simboliche storiche e sociali, quello che dà loro significanza per essere considerati patrimonio bibliografico e documentale [*un conjunto de manifestaciones y representaciones que han acompañado a las sociedades en su desarrollo y que son testimonio fiel de su construcción son los libros y los documentos; éstos poseen particularidades materiales, intelectuales, gráficas, simbólicas, históricas y sociales, lo que les otorga significación para ser considerados patrimonio bibliográfico y documental*]".

³⁷ "*Organismos culturais, instituições onde se promove a salvaguarda do patrimônio bibliográfico, estabelecimentos onde é possível ter acesso ao conhecimento produzido e acumulado pelos seres humanos, lugares onde a memória coletiva encontra sua materialização através do registro escrito e de onde é possível obter referências por meio*

I libri e materiali contenuti nelle biblioteche spaziano dalla letteratura, alle arti, alla scienza e offrono un quadro ben definito della cultura che le ha concepite. Inoltre, essi, assieme ai documenti raccolti negli archivi, manifestando la memoria collettiva, i valori di un gruppo e le sue aspirazioni, contribuiscono, ponendosi come una testimonianza della cultura di un gruppo, a far crescere l'unità del gruppo e ne preservano la memoria degli aspetti storici, politici, amministrativi e culturali che rendono tale il medesimo gruppo.

Le biblioteche e gli archivi raccolgono questi materiali, li conservano, li rendono fruibili al pubblico e tramandano a loro volta la stessa cultura di un determinato gruppo umano, che è stata fissata con l'inchiostro su carta o su altro supporto.

Al fine di comprendere se e in che misura i libri, i documenti e i materiali contenuti nelle biblioteche e negli archivi siano beni culturali, occorre volgere lo sguardo al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio italiano distingue tra gli archivi e i singoli documenti e le raccolte librerie in base all'appartenenza.

L'articolo 10 del medesimo Codice prevede, al secondo comma, che gli archivi, i singoli documenti e le raccolte librerie siano beni culturali quando appartengano a soggetti pubblici (Stato, Regioni, altri enti pubblici territoriali, altri enti ed istituti pubblici). Per quanto riguarda gli archivi, i singoli documenti e le raccolte librerie di appartenenza privata, si deve osservare il terzo comma dello stesso articolo. In particolare, occorre che per tali beni sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'articolo 13 del Codice. Inoltre, gli archivi e i singoli documenti, che appartengono ai privati, devono essere in possesso di un interesse storico "particolarmente importante" e le raccolte librerie, che appartengono ai privati, devono avere un "eccezionale interesse culturale".

Il fatto che si tratta di beni culturali comporta che le biblioteche e gli archivi pongano in essere tutte quelle attività che concernono la conservazione, la promozione, la valorizzazione e la fruizione (Simone, 2014, 235).

In tal modo, i beni culturali librari e documentali, contenuti nelle biblioteche e negli archivi, non sono solo conservati quali testimonianza dei valori e della cultura di un determinato gruppo umano, ma possono manifestare tale cultura e, in tal modo, contribuire alla conservazione della memoria collettiva, che sta alla base dell'identità di un determinato gruppo umano.

das quais nossa memória individual e coletiva e nosso patrimônio cultural se fazem perceber".

2.7. Il patrimonio culturale immateriale

La categoria del patrimonio culturale immateriale è stata formulata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) (Bortolotto, 2014, 2) e recepita dagli Stati membri (Villaseñor Alonso, Zolla Márquez, 2012, 75).

Infatti, attualmente l'UNESCO utilizza il termine 'patrimonio mondiale' per indicare l'insieme dei beni culturali e naturali ereditati dagli antenati. Dallo studio, l'osservazione e l'analisi di essi, si possono comprendere la storia, i costumi e gli stili di vita³⁸. L'UNESCO ricomprende nella categoria del patrimonio mondiale il patrimonio culturale, il patrimonio naturale e i beni misti (Vázquez, 2004, 4-5). In particolare, il patrimonio culturale si suddivide in patrimonio culturale materiale e patrimonio culturale immateriale.

Ora, occorre comprendere a cosa si faccia riferimento con l'espressione patrimonio culturale immateriale. Il patrimonio culturale immateriale è una categoria che ricomprende "i beni culturali vivi, le conoscenze, le attività, gli elementi non materiali, che hanno una tradizione all'interno della cultura di una comunità"³⁹ (De Santos-Olmos, 2018, 432).

In tale categoria l'UNESCO ricomprende "l'insieme delle manifestazioni culturali, le tradizioni che si trasmettono di generazione in generazione"⁴⁰ (Vázquez, 2004, 4). Tra di esse si annoverano "le lingue, le storie e i racconti popolari, la musica e la danza, le arti marziali, le feste, le arti culinarie e l'artigianato"⁴¹ (Vázquez, 2004, 4).

Una importante definizione di patrimonio culturale immateriale è presente nella *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003.

Il primo comma dell'articolo 2 di tale Convenzione afferma che il termine patrimonio culturale immateriale designa: "le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, i saperi, le abilità – nonché gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali ad essi associati – che comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui riconoscono come parte del loro

³⁸ Si veda a tal proposito: Vázquez, 2004, 3.

³⁹ "Los bienes culturales vivos, conocimientos, actividades, elementos no materiales, que tienen una tradición dentro la cultura de una comunidad".

⁴⁰ "El conjunto de manifestaciones culturales, tradiciones que se transmiten de generación en generación".

⁴¹ "Las lenguas, los relatos y cuentos populares, la música y la danza, las artes marciales, las fiestas, las artes culinarias, la artesanía".

patrimonio culturale”⁴². Inoltre, lo stesso comma precisa che: “questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia, e fornisce loro un senso di identità e continuità, promuovendo così il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana”⁴³.

Il secondo comma del medesimo articolo individua la manifestazione del patrimonio culturale immateriale in diverse forme. Esse sono:

- “Le tradizioni ed espressioni orali, compresa la lingua come veicolo del patrimonio culturale immateriale”⁴⁴;
- “Le arti dello spettacolo”⁴⁵;
- “Le pratiche sociali, i rituali e gli eventi festivi”⁴⁶;
- “Le conoscenze e le pratiche riguardanti la natura e l’universo”⁴⁷;
- “L’artigianato tradizionale”⁴⁸.

Da tale definizione si evince che il patrimonio culturale immateriale è costituito dalle pratiche, dai saperi, dalle abilità, dalle rappresentazioni che i gruppi umani riconoscono come facenti parte del proprio patrimonio culturale. Essendo intangibili, queste varie pratiche ed espressioni trovano una propria manifestazione attraverso espressioni orali, rituali, feste, arti sceniche, attività artigianali tradizionali, pratiche, frutto della cosmovisione di un popolo o gruppo.

Il patrimonio culturale immateriale è tramandato di generazione in generazione e la sua esternazione attraverso le varie forme è importante per i popoli o gruppi, in quanto la stessa rievocazione si pone come emblema di identità per la comunità e crea una linea di continuità tra passato e presente, dove la comunità si sente collegata alle sue radici, ai propri antenati che

⁴² “*The practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage*”.

⁴³ “*This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity*”.

⁴⁴ “*Oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage*”.

⁴⁵ “*Performing arts*”.

⁴⁶ “*Social practices, rituals and festive events*”.

⁴⁷ “*Knowledge and practices concerning nature and the universe*”.

⁴⁸ “*Traditional craftsmanship*”.

hanno concepito quei valori, quelle regole e quelle pratiche di cui essa è erede.

Si tratta di beni che esulano dalla materialità, anche il Legislatore italiano in tema di beni culturali ha, a più riprese, cercato di allargare la categoria dei beni culturali per ricomprendervi quei beni che non possiedono una dimensione materiale⁴⁹.

Si pensi al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale all'articolo 148⁵⁰, lettera a) definisce i beni culturali come “quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge”⁵¹.

Successivamente, un simile slancio è osservabile nel Testo unico in materia di beni culturali e ambientali del 1999, all'articolo 4, il quale è dedicato alle “nuove categorie di beni culturali” e dove è affermato che: “beni non ricompresi nelle categorie elencate agli articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà”⁵².

Infine, nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'articolo 2, al secondo comma, nel definire i beni culturali, apre uno spazio ad “altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”. Inoltre, l'articolo 7 *bis* del medesimo Codice prevede che: “le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10”⁵³.

Al fine di comprendere la categoria denominata patrimonio culturale immateriale e i beni culturali immateriali, è necessario dapprima osservare e analizzare il valore dei beni caratterizzati dalla materialità.

⁴⁹ Si veda in tal senso: Gualdani, 2019.

⁵⁰ L'articolo 148 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, insieme agli articoli 150, 152 e 153, è stato abrogato dall'articolo 184 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

⁵¹ Si veda in tal senso: Gualdani, 2019.

⁵² Si veda in tal senso: Gualdani, 2019.

⁵³ Si veda a tal proposito: Gualdani, 2019.

In tal senso, occorre soffermarsi sulla distinzione tracciata da Giulio Carlo Argan (2005, 13) tra “cosa”⁵⁴ e “valore”⁵⁵ (Londres Fonseca, 2005, 36).

Argan (2005, 13) sottolinea il fatto che le opere d’arte sono cose, che fanno riferimento ad un valore. Egli afferma che vi sono due modi di interfacciarsi con le opere d’arte: in riferimento alle cose o in riferimento al valore. In riferimento alle cose, si avranno tutte quelle attività quali “cercarle, identificarle, classificarle, conservarle, restaurarle, esporle, comprarle, venderle”⁵⁶ (Argan, 2005, 13). In relazione al valore, vi saranno le attività come “ricercare in cosa consiste, come viene generato e trasmesso, [come] si riconosce e [come] se ne usufruisce”⁵⁷ (Argan, 2005, 13).

Argan (2005, 13) per tracciare tale distinzione, si rifà alla differenziazione formulata da Max Scheler tra “la cosa che ha valore”⁵⁸ e “il valore della cosa”⁵⁹. Max Scheler (1916, 15-16) distingue tra *Wertdingen* e *Dingwerten*, cioè tra le cose che possiedono valore e il valore delle cose. Questi due elementi, secondo la visione di Scheler (1916, 15) devono essere distinti.

Seguendo tale indicazione di metodo, occorre rilevare come i beni culturali possono possedere un valore intrinseco alla cosa (si pensi ad esempio ad una scultura realizzata con materiali preziosi) ed un valore che potrebbe essere definito culturale. I due aspetti vanno distinti, in quanto non tutti i beni culturali materiali possiedono valore di per se stessi, in alcuni casi è il carattere della culturalità a renderli tali.

Di conseguenza, vi sono dei beni, che per loro stessa natura non possiedono una materialità, un qualcosa di palpabile, ma possiedono un notevole valore, che deriva dalla culturalità e dall’essere espressione della cultura del popolo che li ha concepiti. Per questo motivo, la loro tutela non può essere trascurata.

2.7.1. *Le lingue*

L’importanza del linguaggio come espressione della identità culturale di un gruppo umano, di un popolo, va oltre il mero aspetto comunicativo.

⁵⁴ “Coisa”.

⁵⁵ “Valor”.

⁵⁶ “Procurá-las, identificá-las, classificá-las, conservá-las, restaurá-las, exhibi-las, comprá-las, vendê-las”.

⁵⁷ “Pesquisar em que ele consiste, como se gera e se transmite, se reconhece e se usufrui”.

⁵⁸ “A coisa que tem valor”.

⁵⁹ “O valor da coisa”.

Una lingua è ricca al suo interno di significati che derivano dalla cultura del popolo che l'ha concepita. Molte espressioni e modi di dire si comprendono non solo in riferimento al significato letterale, ma ai valori della cultura di riferimento.

Nello specifico, “la grammatica, i proverbi e i modi di dire di una lingua ci permettono, meglio di altri fattori, di comprendere il modo di pensare e di sentire di coloro che hanno quella come lingua madre”⁶⁰ (Fyle, 1983, 6).

La lingua è il veicolo con cui i modi di pensare di un popolo trovano una propria manifestazione esteriore.

In particolare, gli esseri umani con il linguaggio hanno creato quello che Anthony Burgess (1983, 4) definisce come “un sistema di segni audibili capaci di rappresentare non solo i suoi pensieri e sensazioni sul mondo esteriore, ma anche quel proprio mondo”⁶¹. Allo stesso tempo una lingua è la “[...] espressione della personalità del gruppo, un mezzo di identificazione rispetto alla sua cultura”⁶² (Fyle, 1983, 6).

Seguendo il ragionamento di Clifford Nelson Fyle (1983, 6), si può osservare che “così, quando diciamo “io sono italiano”, “io sono yoruba” o “sono indù”, ci identifichiamo come membri di un certo gruppo culturale che si esprime in una certa lingua”⁶³ (Fyle, 1983, 6). In tal senso, la lingua diviene fattore unificante che rafforza il legame delle persone con la propria comunità di appartenenza (Fyle, 1983, 6).

Ciascuna lingua si arricchisce di significati in base alla cultura di riferimento. Essa manifesta questa cultura, la quale è rilevabile dalle particolari forme linguistiche e dai modi di dire che ciascuna lingua utilizza. La lingua è, inoltre, un fattore unificante, in quanto i parlanti di una stessa lingua madre si identificano come appartenenti allo stesso gruppo e diviene in tal senso espressione degli individui che condividono la stessa cultura all'interno di un determinato gruppo.

Anche se la funzione primaria di una lingua è quella comunicativa, da quando gli esseri umani hanno avvertito la necessità di comunicare tra loro, ogni lingua risulta essere il frutto della cultura che l'ha concepita ed essa

⁶⁰ “La gramática, los proverbios y los modismos de una lengua nos permiten, mejor que ningún otro factor, comprender el modo de pensar y de sentir de quienes tienen a aquella por lengua materna”.

⁶¹ “Un sistema de signos audibles capaces de representar no sólo sus pensamientos y sensaciones sobre el mundo exterior, sino también ese propio mundo”.

⁶² “[...] Expresión de la personalidad del grupo, un medio de identificación con respecto a su cultura”.

⁶³ “Así, cuando decimos “soy italiano”, “soy yoruba” o “soy hindú”, nos identificamos como miembros de un grupo cultural determinado que se expresa en una lengua determinada”.

non è soltanto il simbolo della identità di un popolo, di un gruppo umano, ma veicola al suo interno la stessa cultura, attraverso le espressioni, i modi di dire e la stessa visione comune dei parlanti.

2.7.2. Il folclore

L'origine del termine folklore viene ricondotta a William John Thoms, il quale, con lo pseudonimo di Ambrose Merton, indirizza una lettera utilizzando tale termine al *The Athenæum: Journal of English and Foreign Literature, Science, and the Fine Arts*, che viene pubblicata con il titolo *Folk-lore* nel 1846⁶⁴. La lettera di Thoms (Merton, 1846) si inserisce in una Londra, dove vi erano in corso discussioni circa il termine da utilizzare per dare un nome alle ricerche e agli studi “di costumi, di favole, di proverbî, di canti e di superstizioni del popolo” (Pitrè, 1911, 3). La scelta sull'utilizzo del termine folklore avviene il 22 agosto 1846, nell'adunanza “tra i dotti dell'Athenaeum di Londra” (Corso, 1923, 13).

Al fine di delineare il concetto attuale di folclore, è necessario osservare la definizione elaborata dall'UNESCO nella *Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore* del 15 novembre 1989.

L'UNESCO afferma che: “il folclore (o cultura tradizionale e popolare) è la totalità delle creazioni basate sulla tradizione di una comunità culturale, espresse da un gruppo o da individui e riconosciute come rispecchianti le aspettative di una comunità nella misura in cui riflettono la sua identità culturale e sociale; i suoi standard e valori sono trasmessi oralmente, per imitazione o con altri mezzi. Le sue forme sono, tra le altre, la lingua, la letteratura, la musica, la danza, i giochi, la mitologia, i rituali, i costumi, l'artigianato, l'architettura e altre arti”⁶⁵.

Inoltre, è utile richiamare le parole di Gabriela Miranda Urbina (2013, 190), la quale, allineandosi alla definizione fornita dall'UNESCO, precisa alcuni aspetti. Ella ritiene che: “il folclore o le espressioni culturali e i saperi tradizionali possono essere definiti insieme come la creazione intellettuale originaria di un gruppo specifico, la quale è sostenuta dalle tradizioni e dai costumi di tale popolo, dove la sua esternalizzazione è realizzata dal gruppo

⁶⁴ Si veda a tal proposito: Merton, 1846, 862-863.

⁶⁵ “*Folklore (or traditional and popular culture) is the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group or individuals and recognized as reflecting the expectations of a community in so far as they reflect its cultural and social identity; its standards and values are transmitted orally, by imitation or by other means. Its forms are, among others, language, literature, music, dance, games, mythology, rituals, customs, handicrafts, architecture and other arts*”.

stesso o per mezzo degli individui che lo compongono”⁶⁶ (Miranda Urbina, 2013, 190). Tali creazioni per essere considerate a tutti gli effetti parte del folclore e dei saperi tradizionali “devono essere una rappresentazione dell’identità culturale e sociale per mezzo della quale il popolo o gruppo trasmette i suoi valori, norme e tradizioni”⁶⁷ (Miranda Urbina, 2013, 190).

In tal senso, secondo Miranda Urbina (2013, 190), “le tradizioni e i valori dei popoli indigeni i quali si manifestano per mezzo della danza, della musica, della letteratura, delle sculture, tra le altre, hanno come caratteristiche generali che si trasmettono di generazione in generazione, riflettono l’identità culturale e sociale di un popolo o gruppo, constano di elementi propri della comunità o gruppo che le sviluppa, sono create da collettività o individui sconosciuti, incaricati di realizzare tale creazione in nome del gruppo o della comunità [...]”⁶⁸.

Si tratta, nello specifico, di una definizione che fissa i caratteri delle varie parti che compongono il folclore, la cultura tradizionale e popolare. Esse si sono formate all’interno della comunità o gruppo che le esprime, la loro trasmissione può avvenire oralmente (si pensi ad esempio ai racconti popolari, alle fiabe, ai miti e alle leggende), oppure per imitazione o attraverso altre tecniche (si pensi al caso della danza e dei giochi).

Questa vasta gamma di attività si compone di caratteristiche peculiari che rispecchiano i valori e la cultura dei popoli. Ogni popolo ha le sue forme caratteristiche e lo svolgimento di tali pratiche (come nella danza) o il racconto orale (come nei miti) manifesta all’esterno la cultura che le ha concepite e l’identità stessa del gruppo. Esse non sono necessariamente legate alla scrittura, si tratta di quei saperi che vengono tramandati da una generazione a quella successiva e, in tal modo, al susseguirsi delle generazioni esse divengono tradizioni. Da un punto di vista educativo, la stessa comunità trasmette questo bagaglio di conoscenze al fine di istruire le nuove generazioni riguardo ai valori, alle norme sociali, agli stili di vita e

⁶⁶ “El folclore o expresiones culturales y los conocimientos tradicionales pueden definirse en conjunto como la creación intelectual originaria de un grupo específico, la cual se encuentra sustentada en las tradiciones y costumbres de dicho pueblo, donde su externalización la realiza el grupo mismo o por medio de individuos que lo conforman”.

⁶⁷ “Deben ser una representación de la identidad cultural y social por medio de la cual el pueblo o grupo transmite sus valores, normas y tradiciones”.

⁶⁸ “Las tradiciones y valores de los pueblos indígenas los cuales se manifiestan por medio de danza, música, literatura, esculturas, entre otros, tiene como características generales que se transmiten de generación en generación, reflejan la identidad cultural y social de un pueblo o grupo, cuentan con elementos propios de la comunidad o grupo que las desarrolla, son creadas por colectividades o individuos desconocidos, encomendados para realizar dicha creación a nombre del grupo o comunidad [...]”.

alle tecniche affinate nel tempo e, nel contempo, trasmette l'identità dello stesso gruppo.

Al fine di comprendere quanto il folclore o la cultura tradizionale e popolare sia una parte integrante di un gruppo umano e rappresenti la vera base della stessa essenza del gruppo, giova richiamare quanto sostiene William Tamayo Ángeles (1997, 15) con specifico riferimento al folclore peruviano: “il folclore è uno dei più vasti e duraturi legami del popolo peruviano con la sua cultura ancestrale: i miti, le tradizioni, le storie, le leggende, le danze, le poesie, le canzoni che dopo un lento processo di assimilazione da parte del popolo si radicano e fruttificano in tutti gli aspetti della vita popolare. Questa cultura, popolare tradizionale, si acquisisce e diffonde mediante l'esperienza; si collettivizza e raggiunge la vigenza grazie al fatto che risponde alle necessità biologiche e spirituali e raggiunge la pienezza del suo significato quando perdura, divenendo tradizionale attraverso le generazioni e sfumando la propria origine in seguito all'anonimato dei suoi creatori”⁶⁹.

In tale accezione, il folclore traccia una linea tra passato e presente, la sua trasmissione di generazione in generazione si pone come preservazione di quel nucleo di valori posti alla base della comunità o del gruppo. Essendo, spesso, tradizioni risalenti, accade che i nomi degli ideatori di alcune pratiche, di alcuni racconti, scivolino nell'oblio, ma la loro formazione testimonia il fatto che i popoli le hanno adottate e trasmesse in quanto erano funzionali alle loro esigenze (fossero esse di natura biologica e/o spirituale).

La loro trasmissione diviene non un semplice passaggio di conoscenze per le generazioni future, ma la loro esternazione diventa la manifestazione della cultura di una comunità. La cultura viene veicolata nelle diverse forme espressive e, in tal modo, è trasmessa la stessa essenza del popolo, i valori su cui quel determinato gruppo umano ha impostato per anni, secoli e millenni, la propria vita quotidiana.

In termini identitari, il folclore e la cultura popolare tradizionale vanno oltre la semplice memoria storica di un popolo e riferiscono quali valori, quali costumi sono stati e sono ritenuti importanti da un determinato popolo.

⁶⁹ “*El folclore es uno de los más vastos y perdurables nexos del pueblo peruano con su cultura ancestral: los mitos, tradiciones, cuentos, leyendas, danzas, poesías, canciones que tras un lento proceso de asimilación por el pueblo se enraizan y fructifican en todos los aspectos de la vida popular. Esta cultura, popular tradicional, se adquiere y difunde mediante la experiencia; se colectiviza y logra vigenza gracias a que responde a necesidades biológicas y espirituales, y alcanza la plenitud de su sentido cuando perdura, tradicionalizándose a través de generaciones y esfumando su origen tras el anonimato de sus creadores*”.

Le caratteristiche peculiari di ciascuna cultura popolare tradizionale hanno determinato il formarsi nel mondo di diverse forme espressive (anche all'interno di medesime o simili attività) e allo stesso tempo tali forme proprie di un popolo simboleggiano l'identità culturale di un gruppo umano.

3. Il genocidio

Al fine di comprendere il genocidio culturale, occorre affrontare il tema del genocidio.

La genesi del termine 'genocidio' è relativamente recente. Esso viene creato, utilizzato e definito da Raphaël Lemkin (1944). Egli identifica tre accezioni del termine: il genocidio fisico, quello biologico e il genocidio che attenta all'esistenza del gruppo senza colpire direttamente (fisicamente o biologicamente) gli individui che ne fanno parte. In questa ultima categoria è ricompreso il genocidio culturale.

Nello specifico, il genocidio si manifesta con diverse condotte e viene inserito nei testi internazionali come un autonomo crimine. Si tratta di un crimine perpetrato contro un gruppo umano. Per l'integrazione della fattispecie è richiesto il dolo specifico. In particolare, questo elemento soggettivo, come indicato dall'articolo 2 della *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* del 1948, consiste nel particolare "intento [del soggetto agente] di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso"⁷⁰.

Nel presente § 3., dopo aver analizzato la definizione di genocidio e le fonti internazionali, l'attenzione si sofferma sull'evoluzione storica dei Tribunali internazionali che si occupano di tale crimine.

Nello specifico, il § 3. si compone di due parti. Nel § 3.1. l'analisi verte sulla definizione di genocidio e sulle fonti internazionali che lo contemplano. Il § 3.2. osserva ed esamina le esperienze dei Tribunali *ad hoc* e l'evoluzione che ha portato all'istituzione di una Corte permanente.

3.1. Il genocidio: definizione e fonti internazionali

Il termine 'genocidio' è coniato da Raphaël Lemkin nel suo libro *Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*. Egli intitola il primo paragrafo del nono capitolo

⁷⁰ "Intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group".

“Genocidio – un nuovo termine e una nuova concezione per la distruzione delle nazioni”⁷¹ (Lemkin, 1944, 79).

In particolare, egli spiega il significato e l’etimologia della parola affermando che: “per “genocidio” noi intendiamo la distruzione di una nazione o di un gruppo etnico. Questa nuova parola, coniata dall’autore per denotare un’antica pratica nel suo sviluppo moderno, è composta dall’antica parola greca *genos* (razza, tribù) e da [quella] latina *cide* (uccisione) [...]”⁷² (Lemkin, 1944, 79).

Marcello Flores (2018, 4) analizzando il crimine di genocidio, rileva che nella sentenza di Norimberga del 1946 non fu utilizzata l’espressione crimine di genocidio, la quale fu solamente adoperata dal “pubblico ministero britannico Sir David Maxwell-Fyfe, nell’interrogatorio di Constantin von Neurath” (Flores, 2018, 4) e dal “pubblico ministero francese Champetier de Ribes [...] nelle sue conclusioni” (Flores, 2018, 4).

Occorre attendere la Risoluzione n. 96 (I) dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 11 dicembre 1946, la quale afferma che: “il genocidio è la negazione del diritto all’esistenza ad interi gruppi umani, così come l’omicidio è la negazione del diritto all’esistenza di un individuo; un tale rifiuto sconvolge la coscienza umana, infligge grandi perdite all’umanità, che è così privata degli apporti culturali o di altro tipo di questi gruppi, ed è contrario alla legge morale nonché allo spirito e ai fini delle Nazioni Unite”⁷³, e il 9 dicembre 1948 con l’approvazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio per poter osservare l’utilizzo di tale parola per far riferimento ad “un crimine commesso contro un gruppo in quanto tale” (Flores, 2018, 5).

Analizzando ora le fonti internazionali, il testo su cui volgere lo sguardo è la *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*. Essa è stata adottata con la Risoluzione n. 260 A (III), il 9 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è entrata in vigore il 12 gennaio 1951.

⁷¹ “*Genocide – A New Term and New Conception for Destruction of Nation*”.

⁷² “By “genocide” we mean the destruction of a nation or of an ethnic group. This new word, coined by the author to denote an old practice in its modern development, is made from the ancient Greek word *genos* (race, tribe) and the Latin *cide* (killing) [...]”. Si veda a tal proposito: Flores, 2018, 3.

⁷³ “*Le génocide est le refus du droit à l’existence à des groupes humains entiers, de même que l’homicide est le refus du droit à l’existence à un individu; un tel refus bouleverse la conscience humaine, inflige de grandes pertes à l’humanité, qui se trouve ainsi privée des apports culturels ou autres de ces groupes, et est contraire à la loi morale ainsi qu’à l’esprit et aux fins des Nations Unies*”. Si veda a tal proposito: Flores, 2018, 4-5.

Il primo articolo della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio qualifica il genocidio come “un crimine di diritto internazionale”⁷⁴. Questa qualificazione, di cui al primo articolo della medesima Convenzione, prescinde dal fatto che il genocidio sia commesso in situazioni di pace o di guerra. Il compito assunto dai Paesi parte della Convenzione è quello di prevenire e punire tale crimine.

L’articolo 2 della medesima Convenzione specifica quali condotte sono considerate atti di genocidio. Esse sono:

- “L’uccisione dei membri del gruppo”⁷⁵;
- “Cagionare lesioni gravi fisiche o mentali ai membri del gruppo”⁷⁶;
- “Infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita determinate per provocarne la distruzione fisica in tutto o in parte”⁷⁷;
- “Imporre misure volte a prevenire le nascite all’interno del gruppo”⁷⁸;
- “Trasferimento forzato dei bambini del gruppo in un altro gruppo”⁷⁹.

Inoltre, tali atti devono essere perpetrati “con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”⁸⁰ e, in tal modo, il medesimo articolo ne fissa la natura di crimine a dolo specifico.

L’articolo 3 della Convenzione prende in considerazione, oltre alla condotta di chi realizza il genocidio, altre condotte che devono essere punite. Tali condotte sono:

- “L’intesa volta alla commissione del genocidio”⁸¹;
- “Il diretto e pubblico incitamento a commettere il genocidio”⁸²;
- “Il tentativo di commettere il genocidio”⁸³;
- “La complicità nel genocidio”⁸⁴.

⁷⁴ “Genocide [...] is a crime under international law”.

⁷⁵ “Killing members of the group”.

⁷⁶ “Causing serious bodily or mental harm to members of the group”.

⁷⁷ “Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part”.

⁷⁸ “Imposing measures intended to prevent births within the group”.

⁷⁹ “Forcibly transferring children of the group to another group”.

⁸⁰ “With intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group”.

⁸¹ “Conspiracy to commit genocide”.

⁸² “Direct and public incitement to commit genocide”.

⁸³ “Attempt to commit genocide”.

⁸⁴ “Complicity in genocide”.

L'articolo 4 della stessa Convenzione prevede che saranno punite le persone che commettono il genocidio e gli atti di cui all'articolo 3, siano essi:

- “Governanti costituzionalmente responsabili”⁸⁵;
- “Pubblici ufficiali”⁸⁶;
- “Soggetti privati”⁸⁷.

Nell'articolo 5, è sancito che gli Stati che ratificano la Convenzione devono emanare le relative disposizioni di attuazione e le norme incriminatrici tese a punire i responsabili del genocidio e degli atti individuati nell'articolo 3. In base a quanto disposto nell'articolo 6 della Convenzione, le persone accusate di aver compiuto tali atti saranno giudicate dai competenti Tribunali nazionali, in base al luogo di commissione del fatto o dal competente Tribunale Penale Internazionale per gli Stati che ne riconoscono la giurisdizione.

L'articolo 7 della medesima Convenzione prevede l'estradizione per i crimini di genocidio, nei modi e nelle forme previste nelle normative nazionali vigenti e nei trattati. Tali crimini non potranno essere considerati reati politici per potersi opporre. L'articolo 9 si occupa delle controversie tra gli Stati Parti della Convenzione sulle questioni concernenti l'applicazione e l'interpretazione, nonché della responsabilità di uno Stato per aver attuato le condotte di cui all'articolo 3. Tutte queste questioni saranno sottoposte, mediante richiesta di una delle parti in disputa, alla conoscenza della Corte Internazionale di Giustizia.

3.2. *Dai Tribunali ad hoc alla Corte permanente*

Negli anni successivi al secondo conflitto mondiale si è assistito all'istituzione di appositi Tribunali, creati per perseguire e punire coloro che abbiano violato i diritti umani e, successivamente, anche per quelle condotte qualificabili come genocidio.

In particolare, in seguito alla fine della seconda guerra mondiale, nel contesto della stesura del *London Agreement* del 8 agosto 1945, le nazioni vincitrici ravvisano la necessità di punire i nazisti responsabili di crimini di guerra, contro la pace e contro l'umanità, attraverso l'istituzione del

⁸⁵ “*Constitutionally responsible rulers*”.

⁸⁶ “*Public officials*”.

⁸⁷ “*Private individuals*”.

Tribunale Internazionale Militare (Tribunale Internazionale Militare di Norimberga)⁸⁸.

Il Tribunale Internazionale Militare per l'Estremo Oriente (Tribunale Internazionale Militare di Tokyo) viene istituito il 19 gennaio 1946 con un proclama del Generale MacArthur, *Supreme Commander tor the Allied Powers at Tokyo*, con il fine di perseguire e punire i maggiori crimini di guerra perpetrati dai nipponici⁸⁹.

Come afferma Marina Palmarini (2010, 3-5), seppur si è trattato di tribunali dei vincitori, che hanno giudicato i crimini dei vinti, seppur erano composti dai membri delle nazioni vincitrici e non ebbero una composizione internazionale in senso allargato, seppur non consideravano il principio di irretroattività della legge penale, essi posero le basi su cui si fondarono anche i successivi tribunali internazionali per giudicare i crimini commessi nei contesti bellici e, più in generale, i crimini contro l'umanità e i fatti qualificabili come genocidio.

Tra i principi della giustizia penale internazionale emersi dagli Statuti dei due tribunali speciali e dai processi di Norimberga e Tokyo, spiccano quello della "responsabilità penale individuale per le più gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, sia quando il comportamento in questione non è vietato da una norma nazionale, sia nel caso in cui l'azione non è che l'esecuzione di un ordine del superiore" (Palmarini, 2010, 3).

Inoltre, dagli Statuti emergono alcuni principi in materia processuale, tra cui "il diritto ad un processo equo fondato sul contraddittorio" ed "il diritto di difesa" (Palmarini, 2010, 3).

Per ovviare alle problematiche di coerenza con i principi posti alla base della materia penale, emerse dalle prime esperienze di Tribunali Internazionali nel giudicare la responsabilità dei soggetti responsabili di crimini contro l'umanità e contro la pace, e, in particolare, riguardo al mancato rispetto del principio *nullum crimen sine lege*, si assiste negli anni ad una intensa attività dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per incentivare la codificazione di tali crimini (Palmarini, 2010, 4).

Negli anni 90 del ventesimo secolo, gli occhi di tutto il mondo si soffermano sui conflitti jugoslavi e sul conflitto ruandese.

Il Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, con le Risoluzioni n. 808 del 22 febbraio 1993 e n. 827 del 25 maggio 1993, istituisce il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, al fine di perseguire e punire i responsabili delle violazioni del diritto internazionale

⁸⁸ Si veda a tal proposito: Palmarini, 2010, 3.

⁸⁹ Si veda a tal proposito: Palmarini, 2010, 3.

umanitario, commesse dal 1991 fino alla data stabilita dal medesimo Consiglio di Sicurezza nei territori che facevano parte della Jugoslavia.

Il Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, con la Risoluzione n. 955 del 8 novembre 1994, istituisce il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, con lo scopo di perseguire i responsabili degli atti di genocidio o altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, che siano state perpetrate in Ruanda o commesse dai cittadini ruandesi nel territorio degli Stati vicini, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1994 ed il 31 dicembre 1994.

I due Tribunali vengono istituiti *ad hoc* per dare una risposta alle violazioni dei diritti umani, che hanno luogo nelle due regioni interessate dai rispettivi conflitti. Anche se l'esperienza di tali tribunali è limitata territorialmente alle due rispettive aree e nel tempo, determinata dalla situazione di emergenza e dall'urgenza di intervenire per salvaguardare i diritti umani, essa ha contribuito, come afferma Marina Palmarini (2010, 4-5), a far crescere la consapevolezza da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite della necessità di istituire una Corte Penale Internazionale, di natura permanente, una Corte che si occupi dei crimini di guerra e, più in generale, dei crimini umanitari, commessi dopo la sua istituzione.

Il 17 luglio 1998 l'Organizzazione delle Nazioni Unite adotta lo Statuto della Corte Penale Internazionale.

Lo Statuto della Corte Penale Internazionale (Statuto di Roma) del 1998 si occupa nel primo articolo della istituzione della Corte. In tale articolo è affermato il carattere di "istituzione permanente"⁹⁰ della Corte. Essa si pone in modo complementare rispetto alle giurisdizioni penali nazionali ed esercita il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i gravi crimini a livello internazionale, in conformità a quanto previsto nello stesso statuto.

L'articolo 3 dello Statuto indica la città olandese de L'Aja come sede della Corte, ma se necessario la medesima Corte potrà riunirsi in altri luoghi.

L'articolo 4 del medesimo Statuto individua lo *status* giuridico della Corte: essa "ha personalità giuridica internazionale"⁹¹. Inoltre, esso afferma che la Corte esercita le proprie funzioni e i suoi poteri, che derivano dallo Statuto, nel territorio degli Stati Parte o in altri Paesi attraverso la stipula di una convenzione.

⁹⁰ "Permanent institution".

⁹¹ "Have international legal personality".

L'articolo 5 dello Statuto precisa quali sono i crimini su cui la Corte ha competenza. Si tratta di crimini gravi, i quali hanno "interesse per la comunità internazionale nel suo insieme"⁹². Essi sono:

- "Il crimine di genocidio"⁹³;
- "I crimini contro l'umanità"⁹⁴;
- "I crimini di guerra"⁹⁵;
- "Il crimine di aggressione"⁹⁶.

Questi crimini sono definiti negli articoli successivi dello Statuto.

L'articolo 6 dello Statuto è dedicato alla definizione del crimine di genocidio. Tale crimine è caratterizzato dallo specifico "intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso"⁹⁷, che si concretizza con i seguenti atti:

- "Uccidere membri del gruppo"⁹⁸;
- "Cagionare gravi danni fisici o psichici ai membri del gruppo"⁹⁹;
- "Infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita tali da determinarne la distruzione fisica, totale o parziale"¹⁰⁰;
- "Imporre misure volte ad impedire le nascite all'interno del gruppo"¹⁰¹;
- "Trasferire forzatamente i bambini del gruppo in un altro gruppo"¹⁰².

L'articolo 9 del medesimo Statuto apre alla possibile modifica degli elementi costitutivi dei crimini individuati nello Statuto. Tali modifiche vengono adottate nell'Assemblea degli Stati Parte, con la maggioranza dei due terzi, e possono essere proposte da:

- "Qualsiasi Stato Parte"¹⁰³;

⁹² "Of concern to the international community as a whole".

⁹³ "The crime of genocide".

⁹⁴ "Crimes against humanity".

⁹⁵ "War crimes".

⁹⁶ "The crime of aggression".

⁹⁷ "Intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group".

⁹⁸ "Killing members of the group".

⁹⁹ "Causing serious bodily or mental harm to members of the group".

¹⁰⁰ "Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part".

¹⁰¹ "Imposing measures intended to prevent births within the group".

¹⁰² "Forcibly transferring children of the group to another group".

¹⁰³ "Any State Party".

- “I giudici che deliberano a maggioranza assoluta”¹⁰⁴,
- “Il Procuratore”¹⁰⁵.

L’articolo 11 dello Statuto afferma la competenza della Corte per quanto concerne i crimini perpetrati successivamente all’entrata in vigore dello Statuto.

L’istituzione della Corte Penale Internazionale costituisce una svolta nella difesa dei diritti umani e, in particolare, li proietta verso una dimensione internazionale. Nipote dei Tribunali Internazionali Militari di Norimberga e Tokyo e figlia dei Tribunali Penali Internazionali creati *ad hoc* per dare una risposta alla situazione jugoslava e ruandese, si pone su un piano diverso rispetto alle precedenti esperienze, cercando di trarre da essi insegnamenti ed eliminare le ambiguità che questi avevano sollevato.

La Corte è una istituzione permanente e costituisce un organo precostituito per perseguire e punire i responsabili di gravi crimini, codificati anteriormente alla loro commissione. Gli stessi crimini individuati dallo Statuto possono essere soggetti alla modifica degli elementi costitutivi, a condizione di non entrare in contrasto con quanto previsto dallo stesso Statuto e con un particolare *iter*.

Ciononostante, come rileva Marina Palmarini (2010, 7), si può verificare in alcuni casi una “scarsa incisività” della Corte e ciò è determinato da vari fattori. *In primis* la giurisdizione della Corte copre i crimini commessi negli Stati Parte o in altri Paesi, tramite apposite convenzioni, e questo non permette alla medesima di perseguire e giudicare i responsabili dei medesimi crimini nei restanti Paesi, che non riconoscono la giurisdizione della Corte. *In secundis*, vi sono i limiti che derivano dallo Statuto. In particolare, si tratta dei limiti che “lo Statuto le impone in termini di autonomia ed indipendenza subordinandone l’azione alla collaborazione da parte degli Stati che devono permettere le attività di indagine sul territorio nazionale e quindi l’arresto e l’extradizione dei presunti criminali” ed il “diritto di veto sull’attività del tribunale dell’Aja” (sia per l’attività investigativa, sia per quella giudiziaria), previsto nell’articolo 16 dello Statuto, che può essere esercitato dal Consiglio di Sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Palmarini, 2010, 7).

¹⁰⁴ “The judges acting by an absolute majority”.

¹⁰⁵ “The Prosecutor”.

4. Verso il genocidio culturale

Il presente § 4. è dedicato al genocidio culturale. Esso appare nella prima definizione di genocidio elaborata da Raphaël Lemkin (1944), per poi scomparire e non essere considerato nella versione finale della *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* del 1948.

Il concetto riappare in successive fonti internazionali e attualmente è un argomento di interesse e studio da parte della dottrina.

In particolare, il § 4. è suddiviso in quattro parti. Il § 4.1. è dedicato all'inquadramento della definizione di genocidio culturale. Nel § 4.2. l'attenzione è volta ad analizzare l'esclusione del genocidio culturale dalla *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* del 1948. Nel § 4.3. sono esaminate le fonti internazionali che contemplano il genocidio culturale. Infine, il § 4.4., è volto all'esame dei vantaggi e degli svantaggi della previsione della categoria del genocidio culturale.

4.1. Definizione

La locuzione 'genocidio culturale' fa riferimento alla "volontaria soppressione di tutte le espressioni della cultura di un gruppo con il fine di distruggere il gruppo stesso" (Cerulli, 2017, 111).

Il genocidio, come afferma Raphaël Lemkin (1944, 79), non consiste solo ed esclusivamente nel massacro degli individui che compongono un determinato gruppo (Cerulli, 2017, 111). A tal proposito afferma Lemkin (1944, 79): "parlando in generale, genocidio non significa necessariamente l'immediata distruzione di una nazione, eccetto quando compiuto con uccisioni di massa di tutti i membri di una nazione. Vuole piuttosto significare un piano coordinato di diverse azioni volte alla distruzione di fondamenti essenziali della vita dei gruppi nazionali, con l'obiettivo di annientare i gruppi stessi. Gli obiettivi di un tale piano sarebbero la disintegrazione delle istituzioni politiche e sociali, della cultura, della lingua, dei sentimenti nazionali, della religione e dell'esistenza economica dei gruppi nazionali e la distruzione della sicurezza personale, della libertà, della salute, della dignità e anche della vita degli individui appartenenti a tali gruppi"¹⁰⁶.

¹⁰⁶ "Generally speaking, genocide does not necessarily mean the immediate destruction of a nation, except when accomplished by mass killings of all members of a nation. It is intended rather to signify a coordinated plan of different actions aiming at the destruction of essential foundations of the life of national groups, with the aim of annihilating the

In tal senso, si comprende come il termine ‘genocidio’ denoti diverse situazioni che possono incidere sui singoli individui appartenenti ad un determinato gruppo sul piano fisico e/o biologico e su di un piano non necessariamente legato alla distruzione fisica e biologica. Vi sono, cioè condotte che eliminano fisicamente gli individui appartenenti a un determinato gruppo e condotte le quali mirano a distruggere l’essenza di un gruppo (i suoi valori fondanti, i suoi sentimenti nazionali, la sua identità, la sua salute, la sua dignità e la sua economia) e, in tal modo, il gruppo stesso.

Il genocidio culturale non incide direttamente a livello fisico o biologico sugli individui, ma ne mina gradatamente, o meno, la cultura nelle sue varie declinazioni.

Il sostantivo ‘genocidio’ denota lo scopo del soggetto agente di distruggere un gruppo etnico o una comunità (comune in tutte le sue forme) e l’utilizzo dell’aggettivo ‘culturale’ va ad esprimere, tra il ventaglio di condotte con cui il genocidio può essere perpetrato, la modalità utilizzata.

Lo sgretolamento e l’annichilimento del gruppo avviene attraverso l’annientamento delle forme culturali del medesimo gruppo.

Nello specifico, la locuzione ‘genocidio culturale’ “è utilizzata in particolare per riferirsi alla distruzione intenzionale di beni del patrimonio culturale, come i monumenti culturali o religiosi”¹⁰⁷ (Novic, 2016, 4).

Si parla, inoltre, di genocidio culturale quando si fa riferimento a quel fenomeno, spesso diluito nel tempo, con cui i colonizzatori sradicavano la cultura dei popoli conquistati e attraverso l’assimilazione, l’incorporazione e l’imposizione della propria cultura, della propria lingua e delle proprie tradizioni soppiantavano quelle locali¹⁰⁸.

Il crimine di genocidio viene storicamente considerato strettamente connesso al concetto di “denazionalizzazione”¹⁰⁹ (Lemkin, 1944, 79; Schabas, 2000, 28; May, 2004, 3). I due concetti non possono, tuttavia, essere considerati equivalenti. Lemkin (1944, 79-80) afferma che non ritiene adatto l’utilizzo del termine ‘denazionalizzazione’ per descrivere il genocidio. Tale obiezione fonda i propri argomenti su tre elementi (Lemkin, 1944, 80):

groups themselves. The objectives of such a plan would be disintegration of the political and social institutions, of culture, language, national feelings, religion, and the economic existence of national groups, and the destruction of the personal security, liberty, health, dignity, and even the lives of the individuals belonging to such groups”.

¹⁰⁷ “Is used particularly to refer to the intentional destruction of assets of cultural heritage, such as cultural or religious monuments”.

¹⁰⁸ Si veda a tal proposito: Novic, 2016, 5.

¹⁰⁹ “Denationalization”.

- “Esso non connota la distruzione della struttura biologica”¹¹⁰;
- “Nel connotare la distruzione di un modello nazionale, esso non connota l’imposizione del modello nazionale dell’oppressore”¹¹¹;
- “[Il termine] denazionalizzazione è utilizzato da alcuni autori per indicare solo la privazione della cittadinanza”¹¹².

Alcuni autori, secondo Lemkin (1944, 80), utilizzano termini più specifici che costituiscono solo alcuni aspetti del genocidio, come ad esempio i termini ‘germanizzazione’¹¹³, ‘magiarizzazione’¹¹⁴, ‘italianizzazione’¹¹⁵, per denotare l’imposizione del modello nazionale degli occupanti sui popoli che vivono nei territori occupati¹¹⁶.

Seguendo la linea tracciata da Lemkin (1944, 79-80), va osservato cosa comporta il legame tra il termine genocidio e quello di “denazionalizzazione”. In tal senso, come rileva Larry May (2004, 3), “questo legame indica un fatto ovvio: un gruppo può essere distrutto senza uccidere ogni suo membro”¹¹⁷. Ciò può avvenire con varie azioni, che possono essere ricondotte ad una macrocategoria, nella quale, prendendo in prestito la terminologia utilizzata da May (2004, 3), il tratto comune è costituito dalla distruzione di un gruppo, mediante la disconnessione degli individui dal proprio gruppo di appartenenza¹¹⁸.

¹¹⁰ “*It does not connote the destruction of the biological structure*”.

¹¹¹ “*In connoting the destruction of one national pattern, it does not connote the imposition of the national pattern of the oppressor*”.

¹¹² “*Denationalization is used by some authors to mean only deprivation of citizenship*”.

¹¹³ “*Germanization*”.

¹¹⁴ “*Magyarization*”.

¹¹⁵ “*Italianization*”.

¹¹⁶ Si veda a tal proposito: Lemkin, 1944, 80: “molti autori, invece di usare un termine generico, usano attualmente termini che connotano solo qualche aspetto funzionale della principale nozione generica di genocidio. Pertanto, i termini “germanizzazione”, “magiarizzazione”, “italianizzazione”, ad esempio, sono usati per connotare l’imposizione da parte di una nazione più forte (Germania, Ungheria, Italia) del proprio modello nazionale su un gruppo nazionale da essa controllato [*many author, instead of using a generic term, use currently terms connoting only some functional aspect of the main generic notion of genocide. Thus, the terms “Germanization,” “Magyarization,” “Italianization,” for example, are used to connote the imposition by one stronger nation (Germany, Hungary, Italy) of its national pattern upon a national group controlled by it*]”.

¹¹⁷ “*This link points to an obvious fact: a group can be destroyed without killing any of its members*”.

¹¹⁸ Si veda a tal proposito: May, 2004, 3: “si può distruggere un gruppo disconnettendo i membri del gruppo dal gruppo [*one can destroy a group by disconnecting members of the group from the group*]”.

Il genocidio culturale si ascrive a questa grande categoria, in quanto si tratta di un “un processo a lungo termine che, pur non essendo sanguinoso, porta allo stesso risultato del genocidio: la distruzione di un gruppo umano, principalmente attraverso politiche assimilazioniste e dispersive”¹¹⁹ (Novic, 2016, 5).

Il genocidio culturale assume, dunque, diverse forme. Si passa da forme di distruzione di manufatti e monumenti, testimonianze della storia e della cultura dei popoli, al fine di demolire quel nucleo materiale su cui si fonda l'identità di un gruppo etnico, razziale e religioso, a pratiche di incorporazione, che portano alla imposizione della cultura cosiddetta prevalente a discapito delle così chiamate minoranze etniche e giunge in alcuni casi a pratiche di dispersione degli individui, i quali vengono totalmente disconnessi dal proprio gruppo. Si pensi ai tanti casi in cui alcuni gruppi etnici hanno assistito alla propria disgregazione e alla sottrazione dei propri territori. In alcuni casi più estremi, i figli vengono sistematicamente strappati alle famiglie di origine per crescere in altre famiglie ed essere educati secondo gli usi, i costumi e la cultura dominante. In tal modo si sottrae la possibilità ad un gruppo etnico di tramandare la propria cultura di generazione in generazione e questo porta al dissolvimento del medesimo gruppo. Vi sono, inoltre, fenomeni in cui gli individui di interi gruppi a seguito di tali pratiche sono allontanati dai propri territori e, divenuti apolidi, non trovano una unità di gruppo con cui condividere le proprie tradizioni e perpetrare la propria cultura. Questi fenomeni sono osservabili in diverse aree del pianeta e in diversi periodi storici.

4.2. L'esclusione del genocidio culturale dalla Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide del 1948

La *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* del 1948, non prende in considerazione il genocidio culturale (Frulli, 2007, 268; Caligiuri, 2015, 705; Giuricin, 2016, 90).

Seppure, le teorie di Lemkin sul genocidio siano state poste alla base della stessa Convenzione (Frulli, 2007, 268; Coelho, 2007, 95-96), la definizione di genocidio accolta dalla Convenzione risulta ristretta alla distruzione operata a livello fisico e biologico degli individui membri di un gruppo.

¹¹⁹ “A rather long-term process which, in spite of not being bloody, engenders the same result as genocide: the destruction of a human group, mainly through assimilationist and dispersionist policies”.

La definizione di genocidio formulata da Lemkin¹²⁰ (1944, 79) pone l'accento sul fatto che la distruzione di un popolo non sia soltanto quella fisica, ma possa colpire anche le basi su cui si fonda un gruppo (come ad esempio le istituzioni politiche e sociali, la cultura, la lingua, i sentimenti nazionali, la religione, la libertà, la dignità).

In verità, viene dapprima accolta una definizione di genocidio, che comprende la dimensione culturale, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nei progetti di Convenzione, per poi essere espunto ogni riferimento a quanto non concerne la dimensione relativa alla distruzione fisica o biologica totale o parziale di un gruppo (Frulli, 2007, 268-269; Caligiuri, 2015, 705-706).

Un testo verso cui occorre volgere lo sguardo è il *Projet de Convention sur le Crime de Génocide* del 26 giugno 1947, formulato dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il cui primo articolo è dedicato alle definizioni generali. Nello specifico, esso afferma al primo comma che: “lo scopo della presente Convenzione è di prevenire la distruzione di gruppi umani di natura razziale, nazionale, linguistica, religiosa o politica”¹²¹. Il secondo comma prevede gli atti costitutivi del genocidio e individua le condotte tese alla distruzione totale o parziale di un gruppo umano o ad ostacolarne la conservazione o lo sviluppo. Esse sono:

- “Cagionare la morte dei membri del gruppo o danneggiare la loro integrità o la loro salute con i seguenti mezzi”¹²²:
 - “massacri collettivi o esecuzioni individuali”¹²³;
 - “sottomissione a condizioni di vita come la mancanza di un alloggio, vestiti, cibo adeguato, igiene e cure mediche, o per effetto del lavoro o dell'eccessivo esercizio fisico, gli individui sono destinati a deperire o a morire”¹²⁴;
 - “mutilazioni ed esperimenti biologici imposti senza scopo curativo”¹²⁵;

¹²⁰ *Supra* § 4.1.

¹²¹ “*Le but de la présente Convention est d’empêcher la destruction des groupes humains d’ordre racial, national, linguistique, religieux ou politique*”.

¹²² “*A provoquer la mort des membres du groupe ou à porter atteinte à leur intégrité ou à leur santé par les moyens suivants*”.

¹²³ “*Massacres collectifs ou exécutions individuelles*”.

¹²⁴ “*Soumission à des conditions de vie telles que faute de logement, d’habillement, de nourriture convenables, d’hygiène et de soins médicaux, ou par l’effet de travail ou d’exercices physiques excessifs, les individus sont voués à dépérir ou à mourir*”.

¹²⁵ “*Mutilations et expériences biologiques imposées sans but curatif*”.

- “privazione di ogni mezzo di sussistenza mediante confisca, saccheggio, interdizione dal lavoro, rifiuto dell’alloggio e delle vettovaglie accessibili agli altri abitanti del territorio”¹²⁶.
- “Prevenire le nascite con i seguenti mezzi”¹²⁷:
 - “sterilizzazione delle persone e aborti forzati”¹²⁸;
 - “separazione dei sessi”¹²⁹;
 - “ostacoli al matrimonio”¹³⁰.
- “Distruocere i caratteri specifici del gruppo con i seguenti mezzi”¹³¹:
 - “trasferimento forzato di bambini in un altro gruppo umano”¹³²;
 - “rimozione forzata e sistematica degli elementi rappresentativi della cultura del gruppo”¹³³;
 - “divieto di utilizzare la lingua nazionale, anche nei rapporti privati”¹³⁴;
 - “distruzione sistematica di libri stampati nella lingua nazionale o opere religiose o divieto di pubblicarne di nuovi”¹³⁵;
 - “distruzione sistematica o dismissione di monumenti storici ed edifici di culto, distruzione o dispersione di documenti e di memorie storiche, artistiche o religiose e degli oggetti destinati al culto”¹³⁶.

Dalla lettura di tale articolo, si evince come nel progetto del Segretario Generale sia presa in considerazione una definizione di genocidio molto ampia, che contiene al suo interno la distruzione fisica, biologica degli individui di un gruppo umano, ma anche la distruzione del gruppo che non derivi da azioni mirate all’uccisione diretta degli individui e che si attui mediante la dissoluzione del gruppo dovuta ad una sistematica attività tesa a distruggere le basi (ampiamente intese) su cui il medesimo gruppo si fonda

¹²⁶ “Privation de tout moyen d’existence par confiscation, pillage, interdiction de travailler, refus du logement et des approvisionnements accessibles aux autres habitants du territoire”.

¹²⁷ “A mettre obstacle aux naissances par les moyens suivants”.

¹²⁸ “Stérilisation des individus et avortements forcés”.

¹²⁹ “Séparation des sexes”.

¹³⁰ “Entraves au mariage”.

¹³¹ “A détruire les caractères spécifiques du groupe par les moyens suivants”.

¹³² “Transfert forcé des enfants dans un autre groupe humain”.

¹³³ “Éloignement forcé et systématique des éléments représentatifs de la culture du groupe”.

¹³⁴ “Interdiction d’employer la langue nationale, même dans les rapports privés”.

¹³⁵ “Destruction systématique des livres imprimés dans la langue nationale ou des ouvrages religieux ou interdiction d’en faire paraître de nouveaux”.

¹³⁶ “Destruction systématique ou désaffectation des monuments historiques et des édifices du culte, destruction ou dispersion des documents et des souvenirs historiques, artistiques ou religieux et des objets destinés au culte”.

e, tra di esse, il genocidio culturale, cioè la distruzione della cultura e l'annientamento della possibilità di trasmettere le basi culturali del gruppo alle nuove generazioni.

Un altro testo che occorre osservare è la *Draft Convention on Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* del 19 maggio 1948, realizzata dall'*Ad Hoc Committee on Genocide* dell'*Economic and Social Council* dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale, dopo aver previsto nel secondo articolo il genocidio fisico e biologico, prevede nel terzo articolo il genocidio culturale. La definizione di genocidio culturale, offerta in tale articolo, si pone in un senso meno ampio rispetto a quella del progetto del 1947¹³⁷.

In particolare, il terzo articolo afferma che: “in questa Convenzione per genocidio si intende anche qualsiasi atto deliberato commesso con l'intento di distruggere la lingua, la religione o la cultura di un gruppo nazionale, razziale o religioso in base all'origine nazionale o razziale o al credo religioso dei suoi membri, quali”¹³⁸:

- “Vietare l'uso della lingua del gruppo nei rapporti quotidiani o nelle scuole o la stampa e la circolazione di pubblicazioni nella lingua del gruppo”¹³⁹;
- “Distruggere o impedire l'uso di biblioteche, musei, scuole, monumenti storici, luoghi di culto o altre istituzioni culturali e oggetti del gruppo”¹⁴⁰.

In ordine alle ragioni che hanno portato ad espungere un qualsivoglia riferimento al genocidio culturale dalla versione definitiva della *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* del 1948, alcuni autori rintracciano i seguenti argomenti:

- Alcuni Paesi sostennero l'idea che vi fosse difficoltà a individuare la definizione di genocidio culturale (Caligiuri, 2015, 706; Giuricin, 2016, 91);

¹³⁷ Si veda in tal senso: Caligiuri, 2015, 705-706.

¹³⁸ “*In this Convention genocide also means any deliberate act committed with the intent to destroy the language, religion, or culture of a national, racial or religious group on grounds of the national or racial origin or religious belief of its members such as*”.

¹³⁹ “*Prohibiting the use of the language of the group in daily intercourse or in schools, or the printing and circulation of publications in the language of the group*”.

¹⁴⁰ “*Destroying or preventing the use of libraries, museums, schools, historical monuments, places of worship or other cultural institutions and objects of the group*”.

- Alcuni Paesi ritennero che potesse sorgere un conflitto con l'interesse, del tutto legittimo, di alcuni Stati di creare una comunità nazionale (Caligiuri, 2015, 706);
- Alcuni Paesi ritennero che l'attacco ai caratteri culturali di un gruppo non portasse necessariamente all'annientamento del medesimo gruppo e, per tale motivo, il genocidio culturale non potesse essere ricompreso nella Convenzione (Caligiuri, 2015, 706);
- Alcuni Paesi evidenziarono il possibile rischio che alcuni Stati non avrebbero aderito alla Convenzione, qualora fosse stato criminalizzato al suo interno il genocidio culturale (Caligiuri, 2015, 706).

4.3. Le fonti internazionali

L'esclusione del genocidio culturale e degli aspetti ad esso connesso dalla *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* del 1948 non ha chiuso la discussione in campo internazionale dei medesimi concetti. In alcuni casi il concetto di genocidio culturale affiora implicitamente in superficie, in altri vi è un tentativo definitorio vero e proprio.

Una particolare attenzione al rispetto dei diritti delle minoranze etniche, religiose o linguistiche emerge nell'*International Covenant on Civil and Political Rights*, adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrata in vigore il 23 marzo 1976, la quale stabilisce all'articolo 27 che: “in quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo”¹⁴¹.

In tale Patto, non compare l'espressione o il concetto di genocidio culturale, ma sono poste le basi per i diritti delle minoranze etniche, religiose o linguistiche di esprimere la propria cultura, professare la propria religione e utilizzare la propria lingua con i membri dello stesso gruppo.

Nella *Draft declaration on the rights of indigenous peoples (Revised working paper submitted by the Chairperson-Rapporteur, Ms. Erica-Irene*

¹⁴¹ “In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own language”.

Daes, pursuant to Sub-Commission resolution 1992/33 and Commission on Human Rights resolution 1993/31) del 8 giugno 1993, l'*Operative paragraph 6* prevede che: “i popoli indigeni hanno il diritto collettivo e individuale di essere protetti dall’etnocidio e dal genocidio culturale”¹⁴², tale articolo precisa, inoltre, che occorre prevenire e porre riparo a determinate azioni. Esse sono:

- “La rimozione dei bambini indigeni dalle loro famiglie e comunità con qualsiasi pretesto”¹⁴³;
- “Ogni azione che abbia ad oggetto o effetto la privazione della loro integrità come società distinte o delle loro caratteristiche o delle identità culturali o etniche”¹⁴⁴;
- “Ogni forma di assimilazione o integrazione forzata con l’imposizione di altre culture o modi di vivere”¹⁴⁵;
- “Lo spossessamento delle loro terre, territori o risorse”¹⁴⁶;
- “Ogni propaganda diretta contro di loro”¹⁴⁷.

L’*Operative paragraph 7* afferma che: “i popoli indigeni hanno il diritto collettivo o individuale di conservare e sviluppare le loro proprie caratteristiche e identità, incluso il diritto di identificare se stessi come indigeni”¹⁴⁸.

Nella *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* del 2007 non è utilizzata l’espressione genocidio culturale. L’articolo 7 fa riferimento al diritto dei popoli indigeni di non subire atti di genocidio. È, poi, indicato nell’articolo 8 il diritto dei popoli indigeni e, più in generale, degli individui di non essere sottoposti all’assimilazione forzata o alla distruzione della loro cultura. Inoltre, lo stesso articolo prevede che gli Stati prevenivano e riparino determinate condotte, quali le azioni tese a privare tali

¹⁴² “*Indigenous peoples have the collective and individual right to be protected against ethnocide and cultural genocide*”.

¹⁴³ “*Removal of indigenous children from their families and communities under any pretext*”.

¹⁴⁴ “*Any action which has the aim or effect of depriving them of their integrity as distinct societies, or of their cultural or ethnic characteristics or identities*”.

¹⁴⁵ “*Any form of forced assimilation or integration by imposition of other cultures or ways of life*”.

¹⁴⁶ “*Dispossession of their lands, territories or resources*”.

¹⁴⁷ “*Any propaganda directed against them*”.

¹⁴⁸ “*Indigenous peoples have the collective and individual right to maintain and develop their distinct characteristics and identities, including the right to identify themselves as indigenous*”.

popoli dei propri valori culturali o delle loro identità etniche, lo spossessamento dei loro territori e delle loro risorse, ogni forma di trasferimento forzato, ogni forma di assimilazione forzata, ogni forma di propaganda che inciti alla discriminazione razziale o etnica di tali popoli.

Negli articoli successivi sono contemplati i diritti dei popoli indigeni, tra cui quello di praticare la loro cultura tradizionale e quello di professare le loro religioni.

4.4. I vantaggi e gli svantaggi della previsione della categoria del genocidio culturale

La previsione della categoria del genocidio culturale risulta essenziale per proteggere il patrimonio culturale materiale e quello immateriale. Il genocidio culturale sortisce il medesimo effetto del genocidio fisico e biologico: è capace di annientare un gruppo umano (etnico, razziale, religioso).

Seppur vero che vi sono disposizioni atte alla difesa dei beni culturali in tempi di belligeranza¹⁴⁹, sia nei conflitti a carattere internazionale, sia in quelli interni, non vi sono specifiche ed efficaci previsioni per perseguire e punire i responsabili di tali azioni in tempi che appaiono più pacifici.

Benché nel diritto penale nazionale di diversi Paesi sono contemplate norme incriminatrici, che potrebbero trovare applicazione al verificarsi di determinate condotte, le quali integrerebbero varie fattispecie, l'assenza di un adeguato riferimento al crimine di genocidio culturale a livello internazionale lascia aperto il fianco alla mancanza di un controllo internazionale.

Per sua stessa natura, il genocidio perpetrato attraverso la distruzione del patrimonio culturale di un gruppo umano, al fine di annichilire la cultura e tutto ciò che rappresenta il medesimo gruppo, si pone all'atto pratico come una tattica volta alla dispersione, distruzione dalle fondamenta dello stesso gruppo.

Non prevedere nel crimine di genocidio quegli atti, che non siano tesi all'annientamento fisico o biologico, comporterebbe un considerevole vuoto nella repressione di condotte che minacciano determinati gruppi umani.

Stante tale necessità, occorre ora guardare l'altra faccia della medaglia.

Il genocidio, inteso come crimine, per l'integrazione della fattispecie richiede il dolo specifico. Il dolo genocidiario consiste nell'intento di

¹⁴⁹ *Infra* § 5.

distruggere un gruppo umano (etnico, razziale, religioso), in parte o totalmente.

L'elemento soggettivo del crimine di genocidio è, pertanto, legato al "finalismo del reo"¹⁵⁰. Infatti, il dolo specifico entra in gioco ogniqualvolta sia richiesta dalla norma incriminatrice "una particolare finalità in vista della quale l'agente abbia commesso il fatto" (Marino, 2018, 44-45).

Il dolo specifico genocidiario, cioè l'intento di annientare un gruppo umano (etnico, razziale, religioso) in tutto o in parte, comporta, inoltre, che i singoli individui non sono pensati unicamente nella loro veste di persona offesa dal reato, ma ciascuno di essi è considerato in quanto parte del gruppo aggredito (Lemkin, 1944, 79; Bilotti, 2019, 34). Infatti, il bene giuridico tutelato non è la vita del singolo di per se stessa, ma quella dell'intero gruppo e, nello specifico, "il diritto di certi gruppi ad esistere" (Meloni, 2015, 599).

La tutela della vita dei singoli individui, potrebbe essere ritenuta essa stessa un bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice che punisce il genocidio, in quanto la stessa esistenza dei singoli si potrebbe intendere come "bene strumentale" ai fini della protezione del gruppo (Meloni, 2015, 599).

In via generale, l'elemento soggettivo del reato "è un fatto di ordine naturale ed in particolare un fenomeno psicologico" e "un comportamento psichico" (Antolisei, 1980, 266; Sammiceli, Sartori, 2015, 275).

In particolare, il dolo risiede in "una dimensione inaccessibile all'osservazione esterna" (Grandi, 2016, 241). Per questo motivo il dolo non è direttamente osservabile, deve essere accertato attraverso altri criteri. Ciò avviene attraverso una attenta valutazione delle circostanze esteriori che denotano un determinato atteggiamento psicologico, l'individuazione della rappresentazione, della volizione e di un movente, una valutazione degli elementi che facciano intuire, in maniera logica, uno spostamento dal normale andamento delle cose¹⁵¹.

Per quanto concerne il genocidio, trattandosi di dolo specifico, occorre verificare anche la presenza dell'intento di distruggere un gruppo umano (etnico, razziale, religioso) in parte o nella sua totalità.

Altra questione che può portare a qualche difficoltà, riguarda la prova del dolo specifico genocidiario a causa della portata del fenomeno. Un singolo individuo, solitamente, non è in grado di porre in essere da solo tutte le

¹⁵⁰ L'espressione utilizzata è tratta da Giuseppe Marino (2018, 44), il quale la utilizza per individuare il contenuto della categoria del dolo specifico.

¹⁵¹ Si vedano a tal proposito: Mantovani, 2001, 335; Sammiceli, Sartori, 2015, 275; Grandi, 2016, 241.

condotte, controllare l'evolversi della situazione e gestire tutte le fasi di una programmata distruzione di un gruppo. In tali casi, risulta difficile rinvenire il dolo specifico nella commissione di un insieme di atti genocidiari, i quali non costituiscono l'intero complesso di azioni tese al fine dell'annientamento del gruppo (Leotta, 2012, 6).

Per sopperire a tale fatto, i Tribunali internazionali hanno individuato alcune circostanze per poter dedurre la presenza dell'elemento dell'intento genocidiario (Park, 2010, 132). Questi elementi, individuati da Park (2010, 132), sono:

- “Le dichiarazioni dell'imputato e dei suoi associati”¹⁵²;
- “La portata delle atrocità in questione”¹⁵³;
- “Il *targeting* sistematico del gruppo di vittime”¹⁵⁴;
- “Le prove che le atrocità erano state pianificate”¹⁵⁵.

In tal modo, risulta che la previsione della categoria del genocidio culturale è utile per tutelare il patrimonio culturale, anche nei casi ove il fenomeno si verifichi in apparenza silenziosamente, cioè lontano dal clamore e dall'attenzione suscitata dai conflitti internazionali e nazionali.

La distruzione del patrimonio culturale, tesa a distruggere un gruppo umano, troverebbe con la previsione di tale crimine una pronta risposta a livello internazionale. Seppur vero che la prova dell'elemento soggettivo non sarebbe di facile soluzione, non resterebbero impuniti, in alcuni casi, i responsabili dell'attuazione di un sistematico disegno teso ad eliminare una comunità, un gruppo, attaccando la sua cultura, i suoi valori, il suo patrimonio culturale materiale ed immateriale.

5. La protezione dei beni culturali nei conflitti armati

Il presente § 5. è dedicato alla protezione dei beni culturali nei conflitti armati. A livello internazionale, negli anni, è cresciuta la preoccupazione per la protezione dei beni culturali nei conflitti armati.

Varie istituzioni ed organismi hanno cercato di affermare, manifestare e promuovere alcuni principi tesi alla salvaguardia dei beni culturali nei contesti bellici. In particolare, si tratta di due situazioni distinte, ove si rileva

¹⁵² “*Statements of the accused and his or her associates*”.

¹⁵³ “*The scale of atrocities in question*”.

¹⁵⁴ “*Systematic targeting of the victim group*”.

¹⁵⁵ “*Evidence that atrocities were planned*”.

la necessità della protezione dei beni culturali: quelle relative agli episodi che si verificano nei conflitti a carattere internazionale e quelle dedicate agli avvenimenti che caratterizzano i conflitti interni.

Tale parte è utile al fine di comprendere il caso Al Mahdi¹⁵⁶, dove la Corte Penale Internazionale, senza menzionare il termine ‘genocidio culturale’, seppure la vicenda parrebbe presentare tutti gli elementi per ricevere questa qualificazione, costruisce l’intero schema argomentativo attorno alle disposizioni dettate in materia di protezione dei beni culturali nei conflitti armati.

Nello specifico, il § 5. è suddiviso in due parti. Il § 5.1. esamina gli accordi, i trattati e gli atti, che si sono succeduti nel tempo. Il § 5.2. analizza la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due protocolli.

5.1. Gli accordi, i trattati e gli atti

Negli Stati Uniti d’America, attraversati dalla guerra civile, il 24 aprile 1863 viene promulgato il *General Orders* n. 100, il quale contiene le *Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field*, approvate dal Presidente Abraham Lincoln. Il testo è conosciuto anche come *Codice Lieber*¹⁵⁷. Esso codifica le norme del cosiddetto diritto bellico (Ospitia Garzón, 2006, 119). Il testo, tra i vari aspetti trattati, negli articoli 34, 35, 36, 118, fa espliciti richiami ai beni culturali.

In particolare, l’articolo 34 stabilisce che: “di norma, i beni appartenenti a chiese, ospedali o altri istituti a carattere esclusivamente caritatevole, istituti di istruzione o fondazioni per la promozione della conoscenza, siano essi scuole pubbliche, università, accademie di studi o osservatori, musei delle belle arti, o di carattere scientifico- tali beni non sono da considerarsi proprietà pubblica ai sensi del comma 31; ma possono essere sottoposti a tassazione o utilizzati quando il servizio pubblico lo richiede”¹⁵⁸. Tale

¹⁵⁶ *Infra* § 7.2.

¹⁵⁷ Il *Codice Lieber* prende il nome dal giurista Francis Lieber, che ha elaborato il medesimo codice. Si vedano a tal proposito: United States, War Department, Adjutant-General’s Office, 1863, 1; Salmón, 2004, 48.

¹⁵⁸ “As a general rule, the property belonging to churches, to hospitals, or other establishments of an exclusively charitable character, to establishments of education, or foundations for the promotion of knowledge, whether public schools, universities, academies of learning or observatories, museums of the fine arts, or of a scientific character- such property is not to be considered public property in the sense of paragraph 31; but it may be taxed or used when the public service may require it”.

articolo prevede l'esclusione dalla qualificazione di proprietà pubblica per i beni che appartengono, anche, a determinati luoghi della cultura (si pensi ai musei delle belle arti), di conseguenza li sottrae alla appropriazione da parte dell'esercito vittorioso, di cui all'articolo 31. Tali beni possono essere sottoposti a tassazione, ma vi è un limite per il loro utilizzo consistente nelle ragioni del servizio pubblico.

L'articolo 35 prevede che: “le opere d'arte classiche, le biblioteche, le collezioni scientifiche o gli strumenti preziosi, come i telescopi astronomici, così come gli ospedali, devono essere protetti contro tutti i danni evitabili, anche quando sono contenuti in luoghi fortificati mentre sono assediati o bombardati”¹⁵⁹.

Questo articolo si occupa delle opere d'arte classiche, delle biblioteche, delle collezioni scientifiche, di altri strumenti e degli ospedali e sottolinea il fatto, che stante la loro importanza, devono essere protetti anche durante le operazioni di guerra e si debba cercare di evitare il più possibile il verificarsi di tutti quei danni scongiurabili.

L'articolo 36 afferma che: “se tali opere d'arte, biblioteche, collezioni o strumenti appartenenti a una nazione o a un governo ostile possono essere rimossi senza danno, il governatore dello Stato o della nazione occupante può ordinarne il sequestro e la rimozione a beneficio di detta nazione. La proprietà ultima deve essere stabilita dal successivo trattato di pace. In nessun caso saranno venduti o ceduti, se saranno presi dagli eserciti degli Stati Uniti, né potranno mai essere oggetto di appropriazione privata, o arbitrariamente distrutti o danneggiati”¹⁶⁰.

Questa disposizione è rivolta alle forze occupanti, nello specifico prevede che possano essere messi in campo alcuni interventi conservativi, volti alla tutela delle opere d'arte e dei beni librari. Questi beni possono, qualora sia necessario per la loro conservazione, essere rimossi, ma non potranno essere oggetto di appropriazione da parte dei soggetti occupanti, distrutti o danneggiati.

L'articolo 118 stabilisce che: “il belligerante assediante ha talvolta chiesto all'assediato di designare gli edifici contenenti collezioni di opere

¹⁵⁹ “Classical works of art, libraries, scientific collections, or precious instruments, such as astronomical telescopes, as well as hospitals, must be secured against all avoidable injury, even when they are contained in fortified places whilst besieged or bombarded”.

¹⁶⁰ “If such works of art, libraries, collections, or instruments belonging to a hostile nation or government, can be removed without injury, the ruler of the conquering state or nation may order them to be seized and removed for the benefit of the said nation. The ultimate ownership is to be settled by the ensuing treaty of peace. In no case shall they be sold or given away, if captured by the armies of the United States, nor shall they ever be privately appropriated, or wantonly destroyed or injured”.

d'arte, musei scientifici, osservatori astronomici o preziose biblioteche, in modo che la loro distruzione possa essere evitata il più possibile”¹⁶¹.

Tale articolo è sistematicamente inserito, dopo le disposizioni relative alla salvaguardia degli ospedali (articolo 116), e dopo l'esclusione del rispetto delle bandiere di protezione dovuta al loro utilizzo da parte del nemico in mala fede (articolo 117). Come previsto nell'articolo 116, dove è affermata la possibilità che il nemico segnali dove si trovano gli ospedali per poterli salvaguardare, l'articolo 118 prevede la possibilità per i nemici di indicare quali sono gli edifici che contengono opere d'arte, beni librari e, più in generale, altri beni culturali o musei e osservatori astronomici, perché tali luoghi e tutto ciò che essi contengono possano essere salvaguardati.

Un altro testo a cui volgere lo sguardo è il *Project of an International Declaration concerning the Laws and Customs of War*. Tale progetto, realizzato dal governo russo, viene sottoposto ai delegati di 15 Paesi europei, i quali si incontrano per discuterlo su iniziativa dello zar Alessandro II di Russia a Bruxelles il 27 luglio 1874, il progetto viene adottato con qualche modifica, ma la convenzione non viene ratificata, in quanto alcuni Stati si oppongono ad accettarne il carattere vincolante¹⁶².

Nell'articolo 7 dello stesso progetto è affermato che: “lo Stato occupante sarà considerato solo come amministratore e usufruttuario degli edifici pubblici, dei beni immobili, delle foreste e dei fondi agricoli appartenenti allo Stato nemico e situati nel paese occupato. Esso deve salvaguardare il capitale di queste proprietà e amministrarle secondo le regole dell'usufrutto”¹⁶³.

Da tale articolo si evince che gli occupanti amministreranno i beni immobili, gli edifici pubblici, le foreste ed i fondi agricoli salvaguardandoli e secondo le regole dettate in materia di usufrutto.

L'articolo 8 del medesimo progetto stabilisce che: “i beni delle municipalità, quelli delle istituzioni dedicate alla religione, alla beneficenza e all'educazione, alle arti e alle scienze anche se di proprietà dello Stato, sono assimilati alla proprietà privata. Qualsiasi sequestro, distruzione o danneggiamento intenzionale di istituzioni di questo tipo, monumenti

¹⁶¹ “*The besieging belligerent has sometimes requested the besieged to designate the buildings containing collections of works of art, scientific museums, astronomical observatories, or precious libraries, so that their destruction may be avoided as much as possible*”.

¹⁶² Si veda a tal proposito: International Committee of the Red Cross (ICRC), b.

¹⁶³ “*The occupying State shall be regarded only as administrator and usufructuary of public buildings, real estate, forests, and agricultural estates belonging to the hostile State, and situated in the occupied country. It must safeguard the capital of these properties, and administer them in accordance with the rules of usufruct*”.

storici, opere d'arte e di scienza dovrebbe essere oggetto di procedimenti giudiziari da parte delle competenti autorità”¹⁶⁴.

Questo articolo presta attenzione alla tutela dei beni delle municipalità, delle istituzioni religiose, benefiche ed educative, delle istituzioni dedicate alle arti e alle scienze, anche quelli di appartenenza pubblica. La loro disciplina è quella della proprietà privata. In particolare, in tema di tutela e protezione dei beni (monumenti storici, opere d'arte e di scienza) o di tali istituzioni è affidato ai competenti organi giudiziari il compito di provvedere ai procedimenti per perseguirne i sequestri, la distruzione ed i danneggiamenti di natura intenzionale.

Un altro testo da osservare è il *The Laws of War on Land*. Si tratta di un manuale scritto da Gustave Moynier ed adottato all'unanimità dall'*Institute of International Law* ad Oxford il 9 settembre 1880. Tale istituto a carattere internazionale, la cui fondazione risale al 1873, ha come obiettivo quello di promuovere la crescita del diritto internazionale, assistendo alla sua progressiva codifica¹⁶⁵. Come precisato nella prefazione, l'*Institute of International Law* non vuole proporre un trattato internazionale, in quanto ritiene che possa essere una iniziativa prematura, ma mettere a disposizione dei governi “un “Manuale” adatto come base per la legislazione nazionale in ciascuno Stato e in accordo sia con il progresso della scienza giuridica sia con le esigenze degli eserciti civili”¹⁶⁶.

Il testo raccoglie i principi e codifica le regole dell'epoca organizzandole in articoli. Il primo da esaminare è l'articolo 34. Esso afferma che: “in caso di bombardamento devono essere prese tutte le misure necessarie per risparmiare, se possibile, edifici dedicati al culto, all'arte, alla scienza e alla beneficenza, gli ospedali e i luoghi dove si raccolgono i malati ed i feriti a condizione che non vengano utilizzati al momento, direttamente o indirettamente, per difesa. È dovere dell'assediato segnalare la presenza di tali edifici mediante cartelli visibili previamente notificati all'aggressore”¹⁶⁷.

¹⁶⁴ “*The property of municipalities, that of institutions dedicated to religion, charity and education, the arts and sciences even when State property, shall be treated as private property. All seizure or destruction of, or wilful damage to, institutions of this character, historic monuments, works of art and science should be made the subject of legal proceedings by the competent authorities*”.

¹⁶⁵ Si veda a tal proposito: International Committee of the Red Cross (ICRC), c.

¹⁶⁶ “*A ‘Manual’ suitable as the basis for national legislation in each State, and in accord with both the progress of juridical science and the needs of civilized armies*”.

¹⁶⁷ “*In case of bombardment all necessary steps must be taken to spare, if it can be done, buildings dedicated to religion, art, science and charitable purposes, hospitals and places where the sick and wounded are gathered on the condition that they are not being utilized at the time, directly or indirectly, for defense. It is the duty of the besieged to indicate the presence of such buildings by visible signs notified to the assailant beforehand*”.

Tale regola pone l'accento sulla preservazione dei luoghi dedicati alla cura dei malati e dei feriti ed ai luoghi di culto, d'arte e di scienza. Questi luoghi devono essere protetti, utilizzando ogni idonea misura che possa evitarne il danneggiamento o la distruzione nelle fasi belliche. Inoltre, tra gli strumenti utilizzabili, è annoverato un meccanismo di segnalazione di tali luoghi, preventivamente comunicato al nemico, affinché tali edifici possano essere salvaguardati. Ciò potrà avvenire a condizione che tali luoghi non vengano utilizzati nemmeno indirettamente per scopi difensivi.

L'articolo 52 prevede che: "l'occupante può agire solo in qualità di amministratore provvisorio rispetto ai beni immobili, quali edifici, boschi, stabilimenti agricoli, appartenenti allo Stato nemico (articolo 6). Deve salvaguardare il capitale di queste proprietà e provvedere alla loro manutenzione"¹⁶⁸.

Questa regola, richiama quanto affermato all'articolo 6 e, cioè, che nessun luogo occupato deve essere considerato conquistato, fino alla soluzione del conflitto, in tal modo la sua amministrazione provvisoria avviene solo mediante un potere di fatto. Le forze occupanti, pertanto, nel loro ruolo di amministratori provvisori, ai sensi della regola enunciata nell'articolo 52 devono proteggere i beni immobili, i boschi e gli stabilimenti agricoli e provvedere alla loro conservazione.

L'articolo 53 afferma che: "i beni delle municipalità, e quelli delle istituzioni dedite alla religione, alla carità, all'educazione, all'arte e alla scienza, non possono essere sequestrati. Ogni distruzione o danno intenzionale a istituzioni di questo tipo, monumenti storici, archivi, opere d'arte o di scienza, è formalmente proibito, salvo quando richiesto urgentemente da necessità militari"¹⁶⁹.

Secondo tale regola, non possono costituire oggetto di sequestro i beni delle municipalità, delle istituzioni religiose, caritatevoli, educative, dedite all'arte e alla scienza. Vi è, inoltre, un generale divieto circa la distruzione di queste istituzioni, dei monumenti storici, degli archivi, delle opere d'arte o di scienza. La distruzione è ammessa solo ed esclusivamente nei casi in cui vi sia una indifferibile necessità militare.

¹⁶⁸ "The occupant can only act in the capacity of provisional administrator in respect to real property, such as buildings, forests, agricultural establishments, belonging to the enemy State (Article 6). It must safeguard the capital of these properties and see to their maintenance".

¹⁶⁹ "The property of municipalities, and that of institutions devoted to religion, charity, education, art and science, cannot be seized. All destruction or wilful damage to institutions of this character, historic monuments, archives, Works of art, or science, is formally forbidden, save when urgently demanded by military necessity".

Altri due testi da analizzare sono la *Convention (II) with Respect to the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land*, stipulata a L'Aja il 29 luglio 1899 e la *Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land*, stipulata a L'Aja il 18 ottobre 1907. Le Convenzioni de L'Aja del 1899 e del 1907 sono state stipulate rispettivamente durante le conferenze di pace del 1899 e del 1907.

Tryon (1911, 470-472) sottolinea come la prima conferenza sia stata voluta perché i governi discutessero della pace, del disarmo e per le preoccupazioni circa le future guerre. La prima conferenza viene convocata dallo zar Nicola II di Russia e la seconda su iniziativa dal presidente statunitense Theodore Roosevelt, il quale lascia allo zar Nicola II il compito di inviare i formali inviti¹⁷⁰ (Tryon, 1911, 478).

Tryon (1911, 481) evidenzia come “la quarta convenzione, che riguarda le leggi e gli usi della guerra terrestre, è una leggera revisione della convenzione fatta su questo argomento nel 1899”¹⁷¹.

L'articolo 27 della Convenzione del 1899 afferma che: “negli assedi e nei bombardamenti si prendano tutte le misure necessarie per risparmiare, per quanto possibile, gli edifici dedicati alla religione, all'arte, alla scienza e alla carità, gli ospedali e i luoghi di raccolta dei malati e dei feriti, purché non siano utilizzati allo stesso tempo per scopi militari. L'assediato dovrebbe indicare questi edifici o luoghi con dei segni particolari e visibili, che dovrebbero essere preventivamente segnalati agli assalitori”¹⁷² e l'articolo 27 della Convenzione del 1907 stabilisce che: “negli assedi e nei bombardamenti devono essere prese tutte le misure necessarie per risparmiare, per quanto possibile, edifici dedicati a scopi religiosi, artistici, scientifici o caritatevoli, monumenti storici, ospedali e luoghi di raccolta dei malati e dei feriti, purché non siano utilizzati all'epoca per scopi militari. È

¹⁷⁰ Si veda a tal proposito: Tyron, 1911, 478: “il Presidente Roosevelt si adoperò per avviare la Seconda Conferenza, ma, con cavalleresca generosità, lasciò allo Zar di Russia, in qualità di iniziatore della Prima Conferenza, l'onore di emettere l'invito formale per la nuova [*President Roosevelt took steps to initiate the Second Conference, but, with chivalrous generosity, left to the Czar of Russia, as the initiator of the First Conference, the honor of issuing the formal call for the new one*]”.

¹⁷¹ “*The fourth convention, which relates to the laws and customs of war on land, is a slight revision of the convention made on this subject in 1899*”.

¹⁷² “*In sieges and bombardments all necessary steps should be taken to spare as far as possible edifices devoted to religion, art, science, and charity, hospitals, and places where the sick and wounded are collected, provided they are not used at the same time for military purposes. The besieged should indicate these buildings or places by some particular and visible signs, which should previously be notified to the assailants*”.

dovere degli assediati segnalare la presenza di tali edifici o luoghi con segni distintivi e visibili, che devono essere preventivamente segnalati al nemico”¹⁷³.

Le due disposizioni, molto simili, si pongono a tutela degli edifici dedicati alla cura dei malati e dei feriti, di quelli destinati a scopi religiosi, artistici, scientifici o caritatevoli, inoltre, la disposizione del 1907 contempla specificatamente anche i monumenti storici.

Le forze nemiche assedianti o durante i bombardamenti dovrebbero evitare di danneggiare o distruggere tali edifici.

Gli assediati dovrebbero indicare (secondo la Convenzione del 1899) ed hanno, invece, il dovere (secondo la Convenzione del 1907) di segnalare la presenza di tali luoghi e questo si spiega alla luce della necessità di tutelare tali edifici o beni. La condizione per tale tutela è che tali edifici non siano adibiti ad usi per scopi militari.

L’articolo 56 della Convenzione del 1899 afferma che: “i beni dei comuni, quelli delle istituzioni religiose, caritatevoli ed educative, e quelli delle arti e delle scienze, anche se di proprietà dello Stato, saranno trattati come proprietà privata. Ogni sequestro e distruzione, o danno intenzionale arrecato a tali istituzioni, a monumenti storici, opere d’arte o di scienza, è vietato e dovrebbe essere oggetto di procedimento”¹⁷⁴ e l’articolo 56 della Convenzione del 1907 prevede che: “i beni delle municipalità, quelli delle istituzioni dedite alla religione, alla beneficenza e all’educazione, alle arti e alle scienze, anche quando di proprietà dello Stato, sono assimilati alla proprietà privata. Ogni sequestro, distruzione o danneggiamento intenzionale arrecato a istituzioni di questo tipo, monumenti storici, opere d’arte e di scienza, è vietato e deve essere oggetto di procedimento giudiziario”¹⁷⁵.

¹⁷³ “*In sieges and bombardments all necessary steps must be taken to spare, as far as possible, buildings dedicated to religion, art, science, or charitable purposes, historic monuments, hospitals, and places where the sick and wounded are collected, provided they are not being used at the time for military purposes. It is the duty of the besieged to indicate the presence of such buildings or places by distinctive and visible signs, which shall be notified to the enemy beforehand*”.

¹⁷⁴ “*The property of the communes, that of religious, charitable, and educational institutions, and those of arts and science, even when State property, shall be treated as private property. All seizure of and destruction, or intentional damage done to such institutions, to historical monuments, works of art or science, is prohibited, and should be made the subject of proceedings*”.

¹⁷⁵ “*The property of municipalities, that of institutions dedicated to religion, charity and education, the arts and sciences, even when State property, shall be treated as private property. All seizure of, destruction or wilful damage done to institutions of this character,*

Tali disposizioni, che differiscono leggermente, stabiliscono che ai beni delle municipalità, delle istituzioni religiose, di quelle che si occupano della beneficenza, dell'educazione, delle arti, delle scienze, anche se di appartenenza pubblica, si applica il regime della proprietà privata.

È, poi sancito il divieto della distruzione o danneggiamento intenzionale di tali istituzioni, dei monumenti storici, delle opere d'arte e della scienza. Per tali azioni i soggetti responsabili potranno essere sottoposti ad un procedimento (secondo la Convenzione del 1899) e ad un procedimento giudiziario (secondo la Convenzione del 1907).

Per quanto riguarda le due Convenzioni esse hanno carattere vincolante per i Paesi che le hanno ratificate: se un Paese ha ratificato la Convenzione del 1907 per esso sarà vincolante, se un Paese aveva ratificato la Convenzione del 1899 e non quella del 1907, per esso sarà vincolante quella del 1899. Tuttavia, in quanto le due Convenzioni sono fonti di diritto internazionale consuetudinario, esse trovano applicazione anche per gli Stati che non sono formalmente parti delle due Convenzioni¹⁷⁶.

La *Convention (IX) concerning Bombardment by Naval Forces in Time of War*, stipulata a L'Aja il 18 ottobre 1907, è dedicata alle regole relative ai bombardamenti delle forze navali. In particolare, l'articolo 5 prevede che: "nei bombardamenti delle forze navali devono essere prese dal comandante tutte le misure necessarie per risparmiare, per quanto possibile, edifici sacri, edifici utilizzati per scopi artistici, scientifici o caritatevoli, monumenti storici, ospedali e luoghi di raccolta dei malati o dei feriti, fermo restando che non siano utilizzati allo stesso tempo per scopi militari. È dovere degli abitanti indicare tali monumenti, edifici o luoghi con segni visibili, che saranno costituiti da grandi e rigide tavole rettangolari divise diagonalmente in due porzioni triangolari colorate, la parte superiore nera, la parte inferiore bianca"¹⁷⁷.

Tale disposizione estende la tutela nei casi in cui il bombardamento, che possa distruggere edifici (sacri, religiosi, dedicati alla cura dei feriti e dei

historic monuments, works of art and science, is forbidden, and should be made the subject of legal proceedings".

¹⁷⁶ Si veda a tal proposito: International Committee of the Red Cross (ICRC), a.

¹⁷⁷ "In bombardments by naval forces all the necessary measures must be taken by the commander to spare as far as possible sacred edifices, buildings used for artistic, scientific, or charitable purposes, historic monuments, hospitals, and places where the sick or wounded are collected, on the understanding that they are not used at the same time for military purposes. It is the duty of the inhabitants to indicate such monuments, edifices, or places by visible signs, which shall consist of large, stiff rectangular panels divided diagonally into two coloured triangular portions, the upper portion black, the lower portion white".

malati, adibiti a scopi artistici o scientifici) o monumenti storici sia effettuato dalle forze navali. Per scongiurare la minaccia che giunge dal mare, gli abitanti devono segnalare tali edifici e monumenti in maniera visibile, affinché possano essere facilmente individuati ed evitati. La condizione perché operi tale regola è che gli stessi edifici e monumenti non siano adibiti a scopi militari.

Altro testo da esaminare è il *Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments (Roerich Pact)*, stipulato a Washington il 15 aprile 1935.

Questo trattato tra i Paesi americani, frutto dell'iniziativa del Roerich Museum, si compone di 8 articoli ed è dedicato alla protezione delle istituzioni artistiche e scientifiche e dei monumenti storici.

L'articolo 1 afferma la natura neutrale di “monumenti storici, musei, istituzioni scientifiche, artistiche, educative e culturali”¹⁷⁸ e, in virtù di ciò devono essere “rispettati e protetti dai belligeranti”¹⁷⁹. Questo rispetto e questa protezione devono essere riservati anche al personale di tali istituti e devono essere garantiti anche in tempo di pace.

L'articolo 2 prevede una totale estensione e imparzialità nella tutela accordata a tali luoghi, nei territori dei Paesi parte del trattato.

L'articolo 3 stabilisce che può essere utilizzata “una bandiera distintiva (cerchio rosso con una tripla sfera rossa nel cerchio su fondo bianco)”¹⁸⁰ al fine di identificare tali luoghi.

L'articolo 4 prevede che gli Stati firmatari inviino all'Unione Panamericana¹⁸¹ un elenco delle istituzioni e dei monumenti storici ai fini

¹⁷⁸ “*Historic monuments, museums, scientific, artistic, educational and cultural institutions*”.

¹⁷⁹ “*Respected and protected by belligerents*”.

¹⁸⁰ “*A distinctive flag (red circle with a triple red sphere in the circle on a white background)*”.

¹⁸¹ Attualmente l'*Organization of American States* (OAS) è depositaria del *Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments (Roerich Pact)*. L'Unione Panamericana diventa nel 1948 organo centrale e permanente della Organizzazione degli Stati Americani ed in particolare la Segreteria Generale di tale organizzazione. Si veda a tal proposito: articolo 78 della *Charter of the Organization of American States* [testo del 1948], stipulata a Bogotà il 30 aprile 1948. Il Protocollo di Riforma della Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani (*Protocolo de Buenos Aires*) del 27 febbraio 1967, all'articolo 16 prevede la sostituzione del capitolo 13 intitolato “L'Unione Panamericana” con il capitolo 19, intitolato “La Segreteria generale”. L'articolo 24 del medesimo protocollo stabilisce che i termini ‘Assemblea Generale’, ‘Consiglio Permanente dell'Organizzazione’ o ‘Consiglio Permanente’ e ‘segreteria Generale’ saranno utilizzati per sostituire i termini ‘Conferenza Interamericana’, ‘Consiglio dell'Organizzazione’ o ‘Consiglio’ e ‘Unione Panamericana’, quando essi appariranno in articoli non specificamente riformati o eliminati. Inoltre, sono seguiti altri Protocolli di

della protezione del trattato. Quest'ultima invierà agli altri Paesi l'elenco dei monumenti e delle istituzioni e comunicherà ogni eventuale variazione.

L'articolo 5 prevede l'esclusione dai privilegi derivanti dal trattato nel caso in cui tali monumenti ed istituzioni siano adibiti a scopi militari.

L'articolo 6 è dedicato ai Paesi che non hanno firmato il trattato quando è stato stipulato, essi potranno aderirvi in qualunque momento.

L'articolo 7 precisa che gli strumenti di adesione e le ratifiche vengono depositate presso l'Unione Panamericana, la quale comunicherà il deposito ad altri firmatari.

L'articolo 8 stabilisce che i Paesi firmatari o aderenti potranno segnalarlo in qualunque momento. La comunicazione produrrà effetti dopo tre mesi dalla notifica agli altri firmatari.

Infine, è necessario osservare il *Rome Statute of the International Criminal Court* del 17 luglio 1998.

Tra i crimini di guerra indicati nell'articolo 8, comma 2, lettera b), numero ix), è prevista la condotta di “dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati a scopi religiosi, educativi, artistici, scientifici o caritatevoli, monumenti storici, ospedali e luoghi di raccolta dei malati e dei feriti, purché non siano obiettivi militari”¹⁸².

La condotta è contemplata, nell'articolo 8, comma 2, lettera b), tra le “altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili nei conflitti armati internazionali, nel quadro consolidato del diritto internazionale”¹⁸³.

Il medesimo Statuto ricomprende tra i crimini di guerra all'articolo 8, comma 2, lettera e), numero iv), la condotta di “dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano obiettivi militari”¹⁸⁴.

Tale condotta è inserita nell'articolo 8, comma 2, lettera e), dove sono contemplate le “altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili nei

Riforma della Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani: il Protocollo di Cartagena de Indias del 5 dicembre 1985, il Protocollo di Washington del 14 dicembre 1992 e il Protocollo di Managua del 10 giugno 1993.

¹⁸² “*Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military objectives*”.

¹⁸³ “*Other serious violations of the laws and customs applicable in international armed conflict, within the established framework of international law*”.

¹⁸⁴ “*Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military objectives*”. Si veda a tal proposito: *infra* § 7.2.

conflitti armati non di carattere internazionale, nel quadro consolidato del diritto internazionale”¹⁸⁵.

In tal modo, l’attacco diretto contro edifici di culto, destinati all’educazione, dedicati alle arti, alle scienze o a scopi umanitari e contro monumenti storici o luoghi deputati alla cura dei feriti o dei malati è qualificato come crimine di guerra, a condizione che questi edifici o monumenti non siano stati adibiti ad usi militari, sia nei conflitti che hanno carattere internazionale, sia in quelli che non hanno carattere internazionale.

5.2. *La Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due protocolli*

Particolare rilevanza per la tutela dei beni culturali nei conflitti armati riveste la *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* del 14 maggio 1954, con le *Regulations for the Execution of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* ed i suoi due protocolli: il *Protocol for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, del 14 maggio 1954, ed il *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, del 26 marzo 1999.

Tale trattato viene stipulato a L’Aja, il 14 maggio 1954. Il contesto nel quale ha visto la luce è quello del decennio postbellico, dove emerse la preoccupazione per i beni culturali nei conflitti armati, essendo ancora vivo il ricordo dei saccheggi e la distruzione dei beni culturali avvenuti nella seconda guerra mondiale (Aguilar Domínguez, 2015, 68). In essa vi fu una grande partecipazione da parte degli Stati europei (Avilés Flores, 2011, 94).

In particolare, la *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict* del 1954 è composta da 40 articoli.

L’articolo 1 definisce i beni culturali e li suddivide in tre categorie, indicate alle lettere a), b), c). Tali beni sono presi in considerazione ai fini della Convenzione a prescindere dalla loro origine e dal soggetto che ne è proprietario. Essi sono:

- “I beni mobili o immobili di grande importanza per il patrimonio culturale di ogni popolo, come i monumenti dell’architettura, dell’arte o della storia, religiosi o laici; siti archeologici; gruppi di edifici che, nel loro insieme, sono di interesse storico o artistico; opere d’arte;

¹⁸⁵ “Other serious violations of the laws and customs applicable in armed conflicts not of an international character, within the established framework of international law”.

manoscritti, libri e altri oggetti di interesse artistico, storico o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le importanti collezioni librerie o archivistiche o le riproduzioni dei beni sopra definiti”¹⁸⁶;

- “Gli edifici il cui scopo principale ed effettivo è preservare o esporre i beni culturali mobili definiti alla lettera a), quali musei, grandi biblioteche e depositi di archivi e rifugi destinati al riparo, in caso di conflitto armato, dei beni culturali mobili definiti alla lettera a)”¹⁸⁷;
- “Centri che contengono una grande quantità di beni culturali come [quelli] definiti nelle lettere (a) e (b), noti come ‘centri monumentali’”¹⁸⁸.

L’articolo 2 afferma che all’interno della protezione dei beni culturali, di cui alla Convenzione, sono comprese la salvaguardia ed il rispetto dei medesimi beni.

L’articolo 3 stabilisce che: “le Alte Parti Contraenti si impegnano a preparare in tempo di pace la salvaguardia dei beni culturali situati nel proprio territorio contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, adottando le misure che ritengono appropriate”¹⁸⁹.

In particolare, tale disposizione è incentrata sulla prevenzione, che si attua in tempo di pace mediante la predisposizione di misure appropriate per proteggere i beni culturali nel caso in cui sopraggiungano eventi bellici.

L’articolo 4 è dedicato al rispetto dei beni culturali. Esso si sostanzia nel rispetto di tali beni nel proprio territorio e nei territori di altri Paesi parti della Convenzione. Inoltre, occorre evitare usi diretti del bene o delle zone limitrofe che mettano a rischio tali beni, salvo che vi siano necessità militari specifiche. Sarà, anche necessario porre in essere le misure atte a prevenire e vietare i saccheggi, i furti, e, più in generale, le appropriazioni, nonché il saccheggio nei confronti dei beni culturali. Non dovranno essere perpetrate

¹⁸⁶ “*Movable or immovable property of great importance to the cultural heritage of every people, such as monuments of architecture, art or history, whether religious or secular; archaeological sites; groups of buildings which, as a whole, are of historical or artistic interest; works of art; manuscripts, books and other objects of artistic, historical or archaeological interest; as well as scientific collections and important collections of books or archives or of reproductions of the property defined above*”.

¹⁸⁷ “*Buildings whose main and effective purpose is to preserve or exhibit the movable cultural property defined in sub-paragraph (a) such as museums, large libraries and depositories of archives, and refuges intended to shelter, in the event of armed conflict, the movable cultural property defined in sub-paragraph (a)*”.

¹⁸⁸ “*Centers containing a large amount of cultural property as defined in sub-paragraphs (a) and (b), to be known as ‘centers containing monuments’*”.

¹⁸⁹ “*The High Contracting Parties undertake to prepare in time of peace for the safeguarding of cultural property situated within their own territory against the foreseeable effects of an armed conflict, by taking such measures as they consider appropriate*”.

ritorsioni sui beni culturali. Lo stesso articolo precisa, infine, che dagli obblighi di rispetto dei beni culturali non ci si può sottrarre nemmeno adducendo che la parte avversa non abbia predisposto nei periodi di pace le idonee misure per proteggere i beni culturali durante i conflitti armati.

L'articolo 5 si occupa della protezione dei beni culturali durante l'occupazione. Nello specifico, le forze di occupazione devono collaborare con le autorità nazionali dello Stato occupato, che sono dedite alla protezione e conservazione dei beni culturali. Nel caso in cui le autorità competenti del Paese occupato non siano in grado di portare avanti le misure tese alla conservazione dei beni culturali, tali attività saranno svolte dagli occupanti in cooperazione con esse. Tutte le Alte Parti Contraenti, quando vi siano governi considerati legittimi dalle forze di resistenza, dovranno prestare attenzione al rispetto delle disposizioni della Convenzione.

L'articolo 6 prevede la possibilità che i beni culturali siano contrassegnati con un segno distintivo che serva a renderli individuabili.

Nell'articolo 7 l'attenzione si concentra sulle misure militari. In particolare, è stabilito che siano introdotti regolamenti e istruzioni militari volte al rispetto della Convenzione, l'istituzione di servizi e la formazione di un personale militare specializzato nella protezione dei beni culturali che possa cooperare con le autorità civili, che svolgano i compiti inerenti alla protezione dei beni culturali.

L'articolo 8 prevede la possibilità di sottoporre a protezione speciale alcuni rifugi destinati ad ospitare i beni culturali mobili durante i conflitti armati, i centri monumentali e altri beni culturali immobili. Essi devono essere lontani da grandi centri industriali o da obiettivi militari e non devono essere adibiti a scopi militari. I rifugi per i beni culturali mobili possono beneficiare di tale protezione, ovunque si trovino, se sono costruiti in modo da resistere ai bombardamenti. Si intende che un centro monumentale sia adibito a usi militari, qualora vi sia circolazione o transito di personale militare o materiale bellico, oppure nei casi in cui al suo interno siano svolte attività collegate alle operazioni militari (come ad esempio la produzione di armamenti). In tali attività non rientrano la presenza di custodi armati dei beni culturali o la vicinanza di forze di polizia, che si occupano di mantenere l'ordine pubblico.

Nel caso in cui un bene culturale si trovi nelle vicinanze di un obiettivo militare, esso può beneficiare della protezione speciale, a condizione che la parte contraente, che richiama la protezione, si impegni a non utilizzare l'obiettivo militare nel caso in cui avvenga un conflitto armato.

Infine, per beneficiare di tale protezione, occorre che vi sia l'iscrizione del bene culturale nell'apposito registro, denominato "Registro

internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale”¹⁹⁰, secondo quanto previsto nella stessa Convenzione e nel Regolamento di esecuzione.

In riferimento ai beni inseriti nel Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale, l’articolo 9 precisa che le Alte Parti Contraenti si impegnano a rispettarne l’immunità e a non adibire tali beni o zone limitrofe a scopi militari.

L’articolo 10 prevede, che oltre all’utilizzo di un segno distintivo per identificare i beni culturali, che beneficiano della protezione speciale, tali beni potranno essere soggetti al controllo internazionale.

L’articolo 11 prevede i casi di revoca di tale immunità. Si tratta di casi eccezionali e deve essere informato il Commissario Generale per i beni culturali, figura prevista dal Regolamento di esecuzione della Convenzione, in forma scritta ed adducendo i motivi per cui viene disposta la revoca.

L’articolo 12 si occupa del trasporto dei beni culturali. Nel caso di trasporti esclusivamente dedicati ai beni culturali, l’Alta Parte Contraente può richiedere la protezione speciale. In questo caso, tale trasporto, che beneficia della protezione speciale, avverrà con la sorveglianza internazionale e le altre Alte Parti Contraenti dovranno astenersi da atti ostili.

L’articolo 13 ha ad oggetto il trasporto nei casi urgenti. In questi casi, dove l’urgenza determina l’impossibilità di seguire la procedura prevista per il normale trasporto dei beni culturali, lo stesso trasporto potrà essere contrassegnato con il segnale distintivo, a condizione che non vi sia una domanda di immunità presentata e respinta. Per utilizzare il segno distintivo nel territorio di altri Paesi, occorre che l’immunità sia stata accordata in forma espressa. Verranno adottate dalle Alte Parti Contraenti le possibili precauzioni per astenersi da atti di ostilità verso tale trasporto.

L’articolo 14 stabilisce l’immunità dal sequestro e dalla possibilità che i beni trasportati ed i mezzi di trasporto, che trasferiscono in maniera esclusiva i beni culturali, divengano oggetto di appropriazione, resta salva la possibilità di “visita e perquisizione”¹⁹¹.

L’articolo 15 sofferma l’attenzione sul personale che si occupa della protezione dei beni culturali. Tale personale deve essere rispettato e, nei casi in cui siano fatti prigionieri, devono essere messi in condizione di svolgere le proprie funzioni per proteggere e salvaguardare i beni culturali.

L’articolo 16 afferma al primo comma che: “il segno distintivo della Convenzione assume la forma di uno scudo, appuntito in basso, blu oltremare e bianco (uno scudo costituito da un quadrato blu reale, uno dei

¹⁹⁰ “*International Register of Cultural Property under Special Protection*”.

¹⁹¹ “*Visit and search*”.

cui angoli forma la punta dello scudo, e da un triangolo blu reale sopra il quadrato, lo spazio su entrambi i lati è occupato da un triangolo bianco)”¹⁹², e al secondo comma precisa che: “l’emblema deve essere usato da solo, o ripetuto tre volte in una formazione triangolare (uno scudo in basso), alle condizioni previste dall’articolo 17”¹⁹³.

L’articolo 17 disciplina l’utilizzo del segno distintivo (o emblema). In particolare, il primo comma contempla le ipotesi di utilizzo del segno distintivo ripetuto tre volte. Tale forma può essere utilizzata per identificare “i beni culturali immobili sottoposti a protezione speciale”¹⁹⁴, “il trasporto dei beni culturali alle condizioni previste dagli articoli 12 e 13”¹⁹⁵ ed “i rifugi improvvisati, alle condizioni previste dal Regolamento di esecuzione della Convenzione”¹⁹⁶. Il secondo comma, invece, individua i casi in cui il segno distintivo è utilizzato da solo. Si tratta dei casi in cui esso identifica “i beni culturali non soggetti a protezione speciale”¹⁹⁷, “le persone responsabili dei doveri di controllo ai sensi del Regolamento di esecuzione della Convenzione”¹⁹⁸, “il personale impegnato nella protezione dei beni culturali”¹⁹⁹ e “le carte d’identità menzionate nel Regolamento di esecuzione della Convenzione”²⁰⁰. Infine, il terzo comma precisa il divieto di utilizzare il segno distintivo fuori dai casi previsti nei conflitti armati o l’utilizzo di simboli molto simili ed il comma quattro prevede che il segno distintivo sarà apposto su di un bene immobile culturale solo ove sia esibita contestualmente l’autorizzazione recante la data e la firma della competente autorità dell’Alta Parte Contraente.

Il capitolo 7 si occupa dell’esecuzione della Convenzione. In particolare, l’articolo 20 precisa che le modalità di applicazione della Convenzione sono precisate nel Regolamento di esecuzione della Convenzione.

¹⁹² “The distinctive emblem of the Convention shall take the form of a shield, pointed below, persaltire blue and white (a shield consisting of a royal-blue square, one of the angles of which forms the point of the shield, and of a royal-blue triangle above the square, the space on either side being taken up by a white triangle)”.

¹⁹³ “The emblem shall be used alone, or repeated three times in a triangular formation (one shield below), under the conditions provided for in Article 17”.

¹⁹⁴ “Immovable cultural property under special protection”.

¹⁹⁵ “The transport of cultural property under the conditions provided for in Articles 12 and 13”.

¹⁹⁶ “Improvised refuges, under the conditions provided for in the Regulations for the execution of the Convention”.

¹⁹⁷ “Cultural property not under special protection”.

¹⁹⁸ “The persons responsible for the duties of control in accordance with the Regulations for the execution of the Convention”.

¹⁹⁹ “The personnel engaged in the protection of cultural property”.

²⁰⁰ “The identity cards mentioned in the Regulations for the execution of the Convention”.

L'articolo 21 afferma che la Convenzione ed il Regolamento di esecuzione saranno applicati con la cooperazione delle Potenze Protettrici. Queste ultime saranno responsabili della protezione degli interessi delle Parti del conflitto. L'articolo 22 prevede la procedura di conciliazione. L'articolo 23 contempla l'Assistenza dell'UNESCO. L'articolo 24 prevede la possibilità per le Alte Parti Contraenti di concludere accordi speciali. L'articolo 25 è dedicato alla diffusione della Convenzione, l'articolo 26 alla traduzione e ai rapporti e l'articolo 27 alle riunioni. L'articolo 28 stabilisce che le Alte Parti Contraenti debbano prevedere, attraverso la loro giurisdizione ordinaria penale, le forme e i modi per perseguire e punire i responsabili delle violazioni delle disposizioni della Convenzione. Le sanzioni menzionate da tale articolo sono sia quelle di natura penale che di natura disciplinare.

Con l'articolo 29 si aprono le disposizioni finali della Convenzione. Tale articolo è dedicato alle lingue della Convenzione e alle traduzioni, l'articolo 30 alla firma, l'articolo 31 alla ratifica, l'articolo 32 all'adesione, l'articolo 33 all'entrata in vigore, l'articolo 34 all'applicazione effettiva, l'articolo 35 all'estensione territoriale della Convenzione, l'articolo 36 ai rapporti con le Convenzioni precedenti, l'articolo 37 alla denuncia, l'articolo 38 alle notifiche, l'articolo 39 alla revisione della Convenzione e del Regolamento di esecuzione e l'articolo 40 alla registrazione.

Il *Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed conflict*, del 14 maggio 1954, si occupa dell'esportazione dei beni culturali e, dunque, di quei beni culturali che fuoriescono dal territorio di un Paese durante un conflitto. In particolare, ciascuna Alta Parte Contraente occupante deve impedire l'esportazione dei beni culturali (intesi nella definizione fornita dalla Convenzione all'articolo 1). Nel caso in cui l'esportazione avvenga comunque, tali beni non potranno essere tratti quale risarcimento di guerra. L'Alta Parte Contraente, che doveva impedire l'esportazione, dovrà corrispondere una indennità ai possessori di buona fede dei beni culturali, che devono essere restituiti alle autorità competenti dei territori occupati. Inoltre, ciascuna Alta Parte Contraente deve prendere in custodia i beni importati, sia direttamente, sia indirettamente, nel suo territorio che provengano dai luoghi occupati. Alla fine delle ostilità i beni devono essere restituiti alle autorità competenti dei territori occupati.

Nella ipotesi in cui una Alta Parte Contraente depositi alcuni beni culturali nel territorio di un'altra Alta Parte Contraente al fine di proteggerli dai pericoli che possono derivare dal conflitto armato, essi devono essere

restituiti al termine del conflitto alle autorità competenti del luogo di provenienza dei beni stessi.

Il *Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, del 26 marzo 1999, come affermato nel preambolo, nasce dalla volontà di migliorare il sistema di protezione dei beni culturali nei conflitti armati e fornire una protezione rafforzata per determinati beni culturali. Inoltre, si vogliono fornire strumenti adeguati per la maggiore partecipazione delle Alte Parti Contraenti in tale sistema di protezione ed aggiornare le disposizioni allo sviluppo, che il diritto internazionale ha avuto negli anni successivi alla Convenzione ed al Primo Protocollo. Viene, infine, precisato che per quanto non previsto, la disciplina applicabile sarà quella del diritto internazionale consuetudinario.

Dopo l'articolo 1 dedicato alle definizioni, l'articolo 2 precisa che il Secondo Protocollo costituisce un'integrazione alla Convenzione nei rapporti tra le Parti.

L'articolo 3 si occupa dell'ambito di applicazione e l'articolo 4 dei rapporti con le disposizioni della Convenzione.

L'articolo 5 afferma che: “le misure preparatorie adottate in tempo di pace per la salvaguardia dei beni culturali contro i prevedibili effetti di un conflitto armato ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione comprendono, se appropriate, la preparazione di inventari, la pianificazione di misure di emergenza per la protezione contro gli incendi o cedimenti strutturali, la preparazione per la rimozione di beni culturali mobili o la previsione di un'adeguata protezione *in situ* di tali beni e la designazione delle autorità competenti responsabili della tutela dei beni culturali”²⁰¹.

L'articolo 6 in tema di rispetto dei beni culturali, precisa i casi in cui si possa derogare alla protezione ad essi accordata dall'articolo 4 della Convenzione. Nello specifico, vengono precisati i casi in cui possa esservi una deroga in base alla “imperativa necessità militare”²⁰² ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della Convenzione. Ciò avviene quando il bene diventa un obiettivo militare e nel caso in cui non vi è una alternativa all'attacco al bene che porti al medesimo vantaggio. Inoltre, è evidenziato che la stessa

²⁰¹ “Preparatory measures taken in time of peace for the safeguarding of cultural property against the foreseeable effects of an armed conflict pursuant to Article 3 of the Convention shall include, as appropriate, the preparation of inventories, the planning of emergency measures for protection against fire or structural collapse, the preparation for the removal of movable cultural property or the provision for adequate *in situ* protection of such property, and the designation of competent authorities responsible for the safeguarding of cultural property”.

²⁰² “Imperative military necessity”.

deroga può operare nel caso che l'utilizzo del bene, adibito ad un uso che lo conduca al danneggiamento o alla distruzione, derivi dalla mancanza di alternative per ottenere un analogo vantaggio militare. Anche riguardo al soggetto che può invocare l'imperativa necessità militare viene stabilito che: "la decisione di invocare l'imperativa necessità militare deve essere presa solo da un ufficiale al comando di una forza equivalente o superiore a un battaglione, o da una forza di dimensioni inferiori ove le circostanze non consentano diversamente"²⁰³. Inoltre, ove possibile, deve essere dato un preavviso dell'attacco ai beni culturali adibiti ad usi militari.

L'articolo 7 precisa le precauzioni da prendere nelle fasi di attacco. Tra di esse vi sono quella di verificare che gli obiettivi da attaccare non siano protetti dall'articolo 4 della Convenzione, utilizzare i mezzi che riducano al minimo i danni accidentali ai beni culturali protetti, evitare gli attacchi che arrechino un danno accidentale ai beni culturali, che sia eccessivo rispetto al vantaggio militare previsto, annullare o sospendere un attacco se diventa palese che ci si trova dinnanzi ad un bene culturale protetto o se dall'attacco deriveranno danni collaterali ai beni culturali protetti, che siano maggiori del vantaggio militare atteso.

L'articolo 8 prevede le misure per scongiurare gli effetti delle ostilità. Esse sono quelle di rimuovere i beni culturali mobili dalle zone limitrofe agli obiettivi militari o fornirli una adeguata protezione ed evitare di designare luoghi che possano essere considerati obiettivi militari nelle vicinanze dei beni culturali.

L'articolo 9 è dedicato alla protezione dei beni culturali in territori occupati. Oltre alle relative disposizioni della Convenzione, gli occupanti dovranno prevenire e proibire ogni esportazione, trasferimento e rimozione illeciti, ogni scavo archeologico che non sia fondato sulla necessità di salvaguardare i beni culturali e qualsiasi mutamento d'uso del bene culturale "diretto a celare o distruggere prove culturali, storiche o scientifiche"²⁰⁴.

Il capitolo 3 si occupa della "protezione rafforzata"²⁰⁵. L'articolo 10 individua le condizioni per le quali si applica tale protezione. L'articolo 11 è dedicato alla concessione della protezione rafforzata e l'articolo 12 all'immunità che possiedono i beni culturali sottoposti al regime della protezione rafforzata. L'articolo 13 si occupa della perdita di tale protezione e l'articolo 14 della sospensione o cancellazione di essa.

²⁰³ *"The decision to invoke imperative military necessity shall only be taken by an officer commanding a force the equivalent of a battalion in size or larger, or a force smaller in size where circumstances do not permit otherwise"*.

²⁰⁴ *"Intended to conceal or destroy cultural, historical or scientific evidence"*.

²⁰⁵ *"Enhanced Protection"*.

Il capitolo 4 si occupa della “responsabilità penale e [della] giurisdizione”²⁰⁶.

Il capitolo 5 è dedicato alla “protezione dei beni culturali nei conflitti armati a carattere non internazionale”²⁰⁷. L’articolo 22 afferma al primo comma che: “il presente Protocollo si applica in caso di conflitto armato a carattere non internazionale, verificatosi nel territorio di una delle Parti”²⁰⁸, il secondo comma stabilisce che: “il presente Protocollo non si applica a situazioni di disordini interni e tensioni, quali sommosse, atti di violenza isolati e sporadici e altri atti di natura simile”²⁰⁹, il terzo comma prevede che: “nessuna [disposizione] del presente Protocollo può essere invocata allo scopo di intaccare la sovranità di uno Stato o la responsabilità del governo, con tutti i mezzi legittimi, di mantenere o ristabilire la legge e l’ordine nello Stato o di difendere l’unità nazionale e integrità territoriale dello Stato”²¹⁰, nel quarto comma è precisato che: “nessuna [disposizione] del presente Protocollo pregiudica la giurisdizione primaria di una Parte nel cui territorio si verifica un conflitto armato a carattere non internazionale per le violazioni di cui all’articolo 15”²¹¹, il quinto comma prevede che: “nessuna [disposizione] del presente Protocollo potrà essere invocata per giustificare l’intervento, diretto o indiretto, per qualsivoglia ragione, nel conflitto armato o negli affari interni o esterni della Parte nel cui territorio si verifica tale conflitto”²¹², il sesto comma stabilisce che: “l’applicazione del presente Protocollo alla situazione di cui al paragrafo 1 non pregiudica lo

²⁰⁶ “*Criminal responsibility and jurisdiction*”.

²⁰⁷ “*The protection of cultural property in armed conflicts not of an international character*”.

²⁰⁸ “*This Protocol shall apply in the event of an armed conflict not of an international character, occurring within the territory of one of the Parties*”.

²⁰⁹ “*This Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature*”.

²¹⁰ “*Nothing in this Protocol shall be invoked for the purpose of affecting the sovereignty of a State or the responsibility of the government, by all legitimate means, to maintain or re-establish law and order in the State or to defend the national unity and territorial integrity of the State*”.

²¹¹ “*Nothing in this Protocol shall prejudice the primary jurisdiction of a Party in whose territory an armed conflict not of an international character occurs over the violations set forth in Article 15*”.

²¹² “*Nothing in this Protocol shall be invoked as a justification for intervening, directly or indirectly, for any reason whatever, in the armed conflict or in the internal or external affairs of the Party in the territory of which that conflict occurs*”.

status giuridico delle parti in conflitto”²¹³ e il settimo comma prevede che: “l’UNESCO può offrire i suoi servizi alle parti in conflitto”²¹⁴.

Tale articolo precisa che il secondo protocollo trova applicazione per i conflitti armati che non hanno carattere internazionale nel territorio di un Paese Parte. Non si tratta di semplici tumulti o disordini interni. Il protocollo e le sue disposizioni non devono divenire il pretesto per ingerenze tese ad intaccare la sovranità di uno Stato o la sua giurisdizione, né devono essere adottate come motivazione per un intervento nel conflitto o negli affari interni o esterni del Paese attraversato da un conflitto interno.

Il capitolo 6 è dedicato alle “questioni istituzionali”²¹⁵, il capitolo 7 alla “diffusione delle informazioni e all’assistenza internazionale”²¹⁶ ed il capitolo 8 alla “esecuzione del presente Protocollo”²¹⁷.

6. Le condotte del genocidio culturale

Il presente § 6. si focalizza sulle condotte del genocidio culturale. Per comprendere appieno tale categoria è necessario analizzare i comportamenti ascrivibili a questa categoria. Si tratta nello specifico di attacchi perpetrati sui beni culturali materiali o immateriali, tesi a distruggere un gruppo umano, una comunità, totalmente o in parte. Queste si possono manifestare sia come condotte autonome, sia congiuntamente, come pluralità di condotte iscritte in un medesimo disegno genocidiario.

In particolare, esse, per chiarezza espositiva, sono raggruppate in tre parti distinte.

Il § 6.1. è dedicato alla distruzione dei beni culturali materiali ed esso costituirà la condotta principale che si può osservare nella descrizione dei fatti operata nella sentenza della Corte Penale Internazionale che decide il caso Al Mahdi²¹⁸.

Nel § 6.2. viene analizzato il fenomeno dell’assimilazione dei popoli indigeni, il quale è avvenuto nella maggior parte degli imperi coloniali europei di storica memoria e, in alcuni casi, nei susseguenti Stati resisi indipendenti dalla madre patria.

²¹³ “*The application of this Protocol to the situation referred to in paragraph 1 shall not affect the legal status of the parties to the conflict*”.

²¹⁴ “*UNESCO may offer its services to the parties to the conflict*”.

²¹⁵ “*Institutional Issues*”.

²¹⁶ “*Dissemination of Information and International Assistance*”.

²¹⁷ “*Execution of this Protocol*”.

²¹⁸ *Infra* § 7.2.

Il § 6.3. affronta il tema dei bambini strappati alle famiglie di origine, della denazionalizzazione e degli apolidi. Si tratta di condotte che sono state osservate anche in Canada, con specifico riferimento alle scuole residenziali, dove i bambini indigeni strappati alla propria famiglia di origine venivano educati alla cultura occidentale²¹⁹. Inoltre, tali condotte emergono in quei processi di germanizzazione della Polonia operati dagli occupanti nazisti (Lemkin, 1944, 80).

6.1. La distruzione dei beni culturali materiali

Tra le modalità con cui può essere perpetrato il genocidio culturale vi è la distruzione di beni culturali materiali. Si tratta, nello specifico di azioni mirate contro il patrimonio culturale materiale. Esso viene aggredito sistematicamente e le condotte sono portate avanti seguendo un disegno, che mira alla distruzione di monumenti, edifici e, più in generale, oggetti, che presentano un forte valore simbolico per i gruppi cui appartengono.

Caio Cesar Arantes (2021, 222) individua in tali condotte una tattica di guerra tesa a distruggere la stessa comunità etnica o gruppo umano, attraverso un attacco alla cultura e a ciò che essa rappresenta.

Tale aggressione viene posta in essere contro la cultura nella sua manifestazione materiale. In tal modo, intenzionalmente si vuole minare l'identità di un gruppo umano, andando a colpire quelle testimonianze del passato, che costituiscono le basi della memoria. La cultura è colpita nelle sue fondamenta, l'intento è quello di annientare la manifestazione della cultura del gruppo avversario ed in tal modo consegnare all'oblio la medesima cultura.

La categoria del genocidio culturale ben si concilia con la distruzione materiale dei monumenti e dei beni culturali materiali dal forte valore simbolico, quando il vero intento è quello di aggredire tali beni per distruggere una comunità.

Seppur vero che nel caso Al Mahdi²²⁰ la punizione di uno dei responsabili della distruzione di beni immobili, importanti dal punto di vista storico e religioso, giunge sul sentiero normativo, individuato dai giudici della Corte Penale Internazionale, relativo alla protezione del patrimonio culturale nei conflitti armati²²¹, esso presenta tutti gli elementi della categoria del genocidio culturale.

²¹⁹ *Infra* § 7.3.

²²⁰ *Infra* § 7.2.

²²¹ *Supra* § 5.; *infra* § 7.2.

In tal senso, la sentenza della Corte Penale Internazionale, salutata come il riconoscimento, operato dalla stessa Corte, della responsabilità per atti riconducibili ai crimini contro il patrimonio culturale²²², viene, nelle parole di Arantes (2021, 219), identificata: “come la prima condanna della storia per atti di genocidio culturale”²²³.

6.2. *L'assimilazione dei popoli indigeni*

In seguito al periodo delle grandi esplorazioni, dei grandi navigatori, si apre l'esperienza coloniale in America, Africa, Asia e Oceania.

Le nazioni europee dopo aver imposto la propria egemonia sui mari, si trovano nei nuovi territori a contatto con popolazioni che hanno differenti culture, tradizioni, religiosità e linguaggi. Dall'incontro delle culture dei popoli colonizzatori e dei popoli originari, si formano diverse “complesse relazioni di potere”²²⁴ (Espinosa Arango, 2007, 56).

Complici le “ideologie di superiorità sociali”²²⁵ (Espinosa Arango, 2007, 57), nei territori colonizzati i rapporti tra i popoli europei e i popoli indigeni non volgono verso una convivenza armoniosa. In particolare, si forma una concezione che vede nella distinzione tra la cultura dei colonizzatori e dei popoli originari quella tra cultura e subcultura.

Inoltre, gli stessi individui indigeni sono visti in una dimensione disumanizzata, essi sono identificati come inferiori, come subumani²²⁶, come persone da civilizzare.

Oltre al caso di massacri veri e propri perpetrati dai colonizzatori, si assiste a fenomeni di rimozione culturale, di cancellazione delle tradizioni, delle religioni, delle culture, delle lingue dei popoli sottoposti alla dominazione europea. In un intento, spesso definito all'epoca, civilizzatore,

²²² Si veda a tal proposito: Arantes, 2021, 219: “la sentenza proferita dalla Corte ha dato luogo al riconoscimento della responsabilizzazione internazionale per i crimini contro il patrimonio culturale, che ha echeggiato in maniera forte in tutto il mondo, con le sue susseguenti conseguenze [*a sentença proferida pela Corte ensejou o reconhecimento da responsabilização internacional por crimes contra o patrimônio cultural, ecoando fortemente por todo o mundo, com seus consequentes desdobramentos*]”.

²²³ “*Come a primeira condenação da história por atos de genocídio cultural*”.

²²⁴ “*Relaciones complejas de poder*”.

²²⁵ “*Ideologías de superioridad social*”.

²²⁶ Si veda a tal proposito: Espinosa Arango, 2007, 58, la quale sottolinea il formarsi in epoca coloniale nelle Americhe di “una ideologia dell'indio come inferiore e anche subumano, la quale si sedimentò nell'immaginario sociale come se fosse un'eredità o un fatto biologico [*una ideología de lo indio como inferior e incluso infrahumano, la cual se sedimentó en el imaginario social como si fuera una herencia o un hecho biológico*]”.

si apre quella dualità che Bonfil Batalla (1982, 142) chiama: “dicotomia coloniale tra “civilizzazione e barbarie””²²⁷.

La cultura dei colonizzatori è spesso imposta sui colonizzati e la cultura locale viene soppiantata. Spesso vi sono casi in cui la diminuzione di individui che utilizzano le lingue indigene, in tali sistemi coloniali, era percepito come “un risultato educativo”²²⁸, come “una prova di evoluzione e progresso”²²⁹ (Bonfil Batalla, 1982, 141-142). In tal modo, vi è una assimilazione dei popoli, i quali perdono la loro cultura e la loro identità ed acquisiscono quella dei colonizzatori.

Anche se tale pratica non consiste in azioni volte al massacro fisico delle popolazioni indigene, essa smantella, più o meno gradatamente, la cultura di un determinato gruppo etnico ed in tal modo sgretola il gruppo stesso.

6.3. I bambini strappati alle famiglie di origine, la denazionalizzazione e gli apolidi

Altre condotte, che meritano un’attenta analisi, sono quelle che si sostanziano nella sottrazione sistematica dei bambini dalle proprie famiglie di origine per essere inseriti in altri sistemi educativi e culturali e quelle che si manifestano attraverso la denazionalizzazione e la dispersione di un gruppo umano in altri territori.

La separazione forzata allontana gli individui dai propri luoghi, impedendo la perpetrazione dei propri riti, delle proprie manifestazioni culturali e dai luoghi dove vengono portati avanti i costumi, le usanze, le tradizioni e tutte le attività, che rendono tale un determinato gruppo.

L’allontanamento dei bambini dalle proprie famiglie è un fenomeno osservabile storicamente in diverse aree del Pianeta. Il fenomeno assume rilevanza ai fini del genocidio culturale, nella misura in cui tale atto è volto ad impedire sistematicamente che un determinato gruppo tramandi la propria cultura e le proprie tradizioni alle generazioni future.

La Commissione di verità e riconciliazione del Canada individua nelle politiche messe in campo dal governo per secoli il genocidio culturale. Tra le varie condotte, rilevate nel rapporto da essa stilato (The Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015), vi era quella delle scuole residenziali.

²²⁷ “*Dicotomía colonial entre “civilización y barbarie”*”.

²²⁸ “*Un logro educativo*”.

²²⁹ “*Una prueba de avance y progreso*”.

In particolare, in un disegno di sradicamento delle culture indigene e in una visione assimilazionistica alla cultura di matrice europea, i bambini venivano sottratti dalla sfera educativa e culturale del proprio popolo per essere inseriti in scuole, a volte gestite da istituzioni religiose con la partecipazione del governo, per essere educati secondo i valori, gli usi, le tradizioni, le lingue e gli stili di vita occidentali²³⁰.

Tale condotta mina il gruppo di origine, in quanto fa cessare la trasmissione di generazione in generazione dei saperi, dei valori, della religione e della spiritualità dei gruppi indigeni. Il gruppo, piano piano, si frantuma e dalla perdita della trasmissione della cultura e dei suoi valori cessa di esistere, attraverso un graduale e inesorabile processo di assimilazione forzata.

Il concetto di genocidio spesso corre sul binario parallelo al fenomeno della denazionalizzazione. Ciò si comprende in quanto “un gruppo può essere distrutto senza l’uccisione di tutti i suoi membri”²³¹ (May, 2004, 3).

I due termini non vanno confusi, come sottolinea Raphaël Lemkin (1944, 79-80; 1946, 227), in riferimento alla sua concezione globale di genocidio, cioè inteso su tre livelli (fisico, biologico e di attacco alle fondamenta culturali, religiose, economiche ed istituzionali). Infatti, per vari aspetti il termine ‘denazionalizzazione’ non può essere assunto in modo generale, al pari di quello di ‘genocidio’, in quanto “esso non denota una distruzione biologica”²³² (Lemkin, 1946, 227). Allo stesso tempo la denazionalizzazione può costituire una delle condotte del genocidio.

Lemkin (2013, 77) rintraccia nelle pagine del *Mein Kampf* di Adolf Hitler il disegno della Germania nazista. In particolare, secondo tale intento, la Polonia sarebbe dovuta divenire una colonia tedesca, il fenomeno di germanizzazione avrebbe dovuto vertere sulle terre, non sugli individui. I polacchi sarebbero dovuti essere allontanati dalle zone a occidente e settentrione, la restante popolazione polacca sarebbe dovuta essere adibita al lavoro fisico.

In tale lettura effettuata da Lemkin (2013, 77), si avrebbe “la denazionalizzazione seguita dalla disumanizzazione. Ciò significherebbe la morte della nazione in senso spirituale e culturale”²³³.

²³⁰ *Infra* § 7.3.

²³¹ “A group can be destroyed without killing any of its members”.

²³² “It does not connote biological destruction”. Si veda in tal senso anche: Lemkin, 1944, 80.

²³³ “Denationalization followed by dehumanization. This would mean the death of the nation in a spiritual and cultural sense”.

Il genocidio, dunque, può avvenire attraverso la “disconnessione dei membri di un gruppo dal gruppo”²³⁴ (May, 2004, 3). Questa disconnessione, che porta alla distruzione di un gruppo, può avvenire in vari modi, tra cui:

- “Vietando loro di parlare la loro lingua madre”²³⁵ (May, 2004, 3);
- “Disperdendo loro per distruggere ogni coerenza di gruppo”²³⁶ (May, 2004, 3).

Questa disconnessione, come nel caso della sottrazione dei bambini dalle famiglie di origine, si fa più evidente e in altri casi giunge dal divieto imposto alle popolazioni occupate di utilizzare la propria lingua, manifestare la propria cultura o svolgere i propri riti religiosi. Quando avviene la denazionalizzazione, non sempre vengono compiute le altre condotte, come l’uccisione dei membri del medesimo gruppo. Dalla dissoluzione di un gruppo umano, in tal modo operata, si aprono due vie:

- Gli individui entrano a far parte del nuovo gruppo, attraverso l’assimilazione in un altro gruppo (Lemkin, 1944, 80; May, 2004, 4);
- Le persone denazionalizzate divengono apolide e gli stessi “membri sono lasciati a se stessi come individui senza diritti riconosciuti, forse anche senza una riconosciuta appartenenza all’umanità”²³⁷ (May, 2004, 4).

Nel primo caso, gli individui di un determinato gruppo entrano a far parte del gruppo colonizzatore occupante, perdono la propria cultura, il proprio stile di vita, gli usi e costumi ed acquisiscono quelli loro imposti.

Nel secondo caso, non sempre coloro, che vengono allontanati dai propri territori e dispersi per il mondo, riescono a ricompattare una parte del gruppo e si trovano da soli, senza la possibilità di portare avanti le proprie tradizioni, gli usi ed i costumi, di conservare e di trasmettere la propria cultura, perdendo in tal modo ogni identità e forma di appartenenza al gruppo di origine.

²³⁴ “Disconnecting members of the group from the group”.

²³⁵ “By forbidding them to speak their native language”.

²³⁶ “By dispersing them to destroy any group coherence”.

²³⁷ “The members are left to fend for themselves as individuals without recognized rights, perhaps even without recognized membership in humanity”. Si veda a tal proposito anche: Lemkin, 1944, 80.

7. Analisi di alcuni casi

Nel presente § 7. sono analizzati alcuni casi. In particolare, si tratta di due casi giudiziari e del lavoro svolto dalla Commissione di verità e riconciliazione del Canada, che nella presente trattazione si articolano in tre parti ben distinte.

Il § 7.1. analizza il caso Greiser. Al termine del secondo conflitto mondiale, il Tribunale Supremo Nazionale polacco si trova a giudicare Artur Greiser. Egli svolge un ruolo attivo prima e durante l'occupazione nazista del territorio polacco. La sentenza risulta interessante, perché il tribunale polacco condanna l'imputato per aver commesso, tra le altre condotte, quelle riconducibili al genocidio culturale. Tale tribunale utilizza la nuova categoria del genocidio per inquadrare le condotte poste in essere dall'imputato, ne rileva tutti gli elementi che integrano la fattispecie e sposa la categoria nelle sue varie declinazioni (fisica, biologica, mediante l'attacco alle fondamenta del gruppo umano), così come concepita da Raphaël Lemkin (1944, 79).

Nel § 7.2. è esaminato il caso Al Mahdi, deciso dalla Corte Penale Internazionale. Anche se vi sono autori che salutano tale sentenza come la prima nel suo genere, dove la Corte Penale Internazionale punisce il responsabile (o corresponsabile) della distruzione dei beni culturali (Arantes, 2021, 219), nella sentenza non è menzionato il genocidio culturale, seppur presenti tutti gli elementi che integrerebbero la fattispecie.

Il § 7.3. è dedicato al lavoro svolto dalla Commissione di verità e riconciliazione del Canada, il quale emerge nel *report* finale (pubblicato in sei volumi) e nel sommario intitolato *Honouring the Truth, Reconciling for the Future. Summary of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada* (The Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015). Tale Commissione vuole riconciliare la popolazione canadese ed in particolare contribuire a tracciare la strada per l'armonia e il reciproco rispetto tra la popolazione indigena e quella non indigena. Per tale fine, essa ritiene che, per prima cosa, occorra fare i conti con il passato.

Essa individua il verificarsi del fenomeno del genocidio culturale nelle azioni che, per più di un secolo, conseguono alle varie politiche del governo canadese in tema di popoli indigeni e, nello specifico, nel fenomeno delle scuole residenziali, che allontanavano i bambini indigeni dalle proprie famiglie.

7.1. Il caso Greiser

Il Tribunale Supremo Nazionale della Polonia nel caso *Poland v. Greiser* si occupa di questioni legate al genocidio culturale.

Il Tribunale Supremo Nazionale, istituito il 22 gennaio 1946 dal Consiglio Nazionale di Stato [*Krajowej Rady Narodowej*] con decreto, assume il compito di giudicare i criminali di guerra nazisti che agirono nella Polonia occupata. Il processo contro Greiser costituisce il primo di sette processi e fu celebrato dal 21 giugno al 9 luglio del 1946 (Rudawski, 2016, 1).

Il caso ruota attorno alle azioni perpetrate prima e durante l'occupazione nazista da Artur Greiser. Le accuse mosse contro l'imputato sono:

- Che quando era uno dei leader del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, tra il 1930 ed il maggio 1945, “prese parte alle attività di una organizzazione criminale” ²³⁸ (The United Nations War Crimes Commission, 1949, 70), in quanto il medesimo partito, stabilitosi in Europa e, nello specifico, in Polonia, portava avanti guerre di aggressione e commetteva vari crimini;
- Che dal suo partito era incaricato di amministrare la sezione per il territorio della Città Libera di Danzica e che in tale veste, tra il 1933 e il 1 settembre 1939, cospirava con gli organi a capo del *Reich* tedesco al fine di separare parte del territorio polacco e di privare dell'indipendenza altri territori con attività belliche, le quali culminarono con l'occupazione militare della Polonia. Inoltre, egli cospirava per privare dei diritti, che lo Stato Polacco aveva in base all'articolo 104 del Trattato di Versailles e dal *Polish-Danzig Agreement*, sulla Città Libera di Danzica, fino alla soppressione della Costituzione della Libera Città di Danzica e all'annessione arbitraria al *Reich* (The United Nations War Crimes Commission, 1949, 70-71);
- Che durante la seconda guerra mondiale, prima come capo dell'ufficio dell'amministrazione civile annessa al quartiere generale militare tedesco a Poznan, in seguito come Governatore [*Reichstatthalter*] e capo della sezione locale [*Gauleiter*] del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori per la provincia di Poznan e parte di Lodz e Pomorze, istigava, assisteva e commetteva vari reati: omicidi di individui e prigionieri di guerra, anche in forma collettiva; maltrattamenti, persecuzioni, lesioni personali; condotte quali la “distruzione sistematica

²³⁸ “*He took part in the activities of a criminal organisation*”.

della cultura polacca, la sottrazione dei tesori culturali polacchi, la germanizzazione del territorio polacco e della popolazione e il sequestro illegale della proprietà pubblica”²³⁹ e la privazione della proprietà privata appartenente ai cittadini polacchi (The United Nations War Crimes Commission, 1949, 71).

Inoltre, vi furono persecuzioni contro i polacchi e gli ebrei. Egli partecipava alle impiccagioni pubbliche, alle torture che portavano alla morte degli individui nei campi di concentramento e di sterminio (The United Nations War Crimes Commission, 1949, 71).

Per quanto concerne il genocidio culturale, emergono diverse condotte ascritte a Greiser dal Tribunale Supremo Nazionale della Polonia, riportate nel tredicesimo volume del *Law Reports of Trials of War Criminals* del 1949 della *The United Nations War Crimes Commission*.

In particolare, si passa dalle pratiche tese a ridurre l’uso della lingua polacca, alla chiusura di istituzioni scientifiche, scuole, archivi, biblioteche, giornali, fino alla distruzione di monumenti e di opere d’arte (The United Nations War Crimes Commission, 1949, 74; Drumbl, 2013, 419). Più in generale si trattava di una massiccia e sistematica distruzione dei valori culturali polacchi.

Bogumił Rudawski (2016, 6) riporta le parole con cui il Tribunale Supremo Nazionale della Polonia riconosceva Greiser colpevole dei reati ascrittigli ed affermava che nello specifico egli non commise personalmente gli omicidi, le lesioni personali ed i maltrattamenti. Il verdetto di condanna del Tribunale prevede la pena di morte per Artur Greiser, la perdita perpetua dei diritti pubblici, civili e all’onore. Inoltre, viene disposta la confisca di tutti i suoi beni²⁴⁰.

La sentenza del Tribunale Supremo Nazionale della Polonia, emessa nei confronti di Artur Greiser, fa leva su diversi punti. Non essendo ancora stata

²³⁹ “Systematic destruction of Polish culture, robbery of Polish cultural treasures and germanization of the Polish country and population, and illegal seizure of public property”.

²⁴⁰ Si veda a tal proposito: Rudawski (2016, 6), il quale riporta le parole della trascrizione del processo ad Artur Greiser davanti al Tribunale Supremo Nazionale [*Proces Artura Greisera przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, stenogram*], s. 408: “colpevole di tutti i reati di cui è accusato, con la limitazione che Artur Greiser non ha commesso personalmente gli omicidi, le lesioni personali ed i maltrattamenti. Per i delitti di cui sopra, si condanna alla pena di morte Artur Greiser, si dispone, inoltre, la perdita perpetua dei diritti pubblici, civili e all’onore e la confisca di tutti i suoi beni [winnym wszystkich zbrodni zarzucanych mu przestępstw, z tym ograniczeniem, że zabójstw, uszkodzeń cielesnych i znęcań się Artur Greiser osobiście nie doko-nywał. Za powyższe przestępstwa skazać Artura Greisera na karę śmierci, nadto orzec utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz konfiskatę całego jego mienia]”.

codificata la definizione di genocidio, la quale avviene con la *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* nel 1948²⁴¹, la sentenza parrebbe sposare la concezione di genocidio di Raphaël Lemkin (1944, 79)²⁴². In particolare, essa trascende dal mero significato di genocidio ristretto al piano fisico e biologico e accoglie anche la concezione di quel genocidio perpetrato attraverso la distruzione dei valori e della cultura di un popolo, nel caso specifico, operato anche attraverso quegli atti che costituiscono quel fenomeno che viene chiamato germanizzazione.

Le condotte spaziano dalla chiusura dei luoghi della cultura (come scuole e biblioteche) al più generale divieto di utilizzare la lingua polacca, fino alla distruzione vera e propria dei monumenti, la quale va a incidere sul valore simbolico, che essi rivestono nella cultura del popolo, minando i valori e la memoria del medesimo gruppo umano.

La definizione di genocidio che viene adottata dal Tribunale nel giudicare i crimini di guerra commessi da Greiser è quella che contempla la distruzione fisica, biologica e dei caratteri specifici del popolo polacco e, in tal senso, pare anticipare il *Projet de Convention sur le Crime de Génocide* realizzato dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1947²⁴³.

Nel caso Greiser il Tribunale ha rilevato come il genocidio culturale si sia affiancato al genocidio fisico e biologico (uccisioni, lesioni personali, attività dei campi di concentramento e sterminio) e, in questo modo, si evince come queste pratiche possano coesistere in un medesimo disegno di distruzione di un popolo.

Vi è un intento genocidiario-culturale che si manifesta in più occasioni come uno schema unitario, volto a distruggere la cultura del popolo sottomesso per annientarlo e, dunque, rispecchiando il dolo specifico richiesto ad integrazione della fattispecie genocidiaria.

Inoltre, il Tribunale, pone l'accento sul fatto che le condotte hanno superato quei limiti che derivano dal diritto internazionale e dalla *Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land* stipulata a L'Aja il 18 ottobre 1907. In tal modo, vi è stato il "superamento dei diritti accordati all'autorità occupante dal diritto internazionale"²⁴⁴ (The United Nations War Crimes Commission, 1949, 71; Drumbl, 2013, 412; 419).

²⁴¹ *Supra* § 3.1.; § 4.2.

²⁴² Si veda in tal senso: Drumbl, 2013, 412.

²⁴³ *Supra* § 4.2.

²⁴⁴ "Exceeding the rights accorded to the occupying authority by international law".

Dall'analisi della sentenza di condanna di Artur Greiser emerge una pionieristica ricostruzione giuridica, che utilizza una nuova concezione per definire un unico disegno criminoso, diretto alla distruzione sistematica di un popolo, attuata mediante azioni volte a uccidere i componenti di un gruppo umano ed a distruggere le sue istituzioni, la sua cultura, la sua memoria storica e la stessa identità di popolo.

Infine, va rilevato, concordemente a quanto osserva Caligiuri (2015, 707), che il Tribunale Supremo Nazionale della Polonia nel 1946 ha riconosciuto un "genocidiario attacco alla cultura e all'apprendimento polacco"²⁴⁵ (The United Nations War Crimes Commission, 1949, 112) e tale fatto avrebbe potuto influenzare la formazione della nozione di genocidio e l'applicazione ai casi concreti, se non fosse per il distanziamento della successiva giurisprudenza polacca in materia di genocidio e l'affermazione di un concetto di genocidio ristretto agli elementi fisici e biologici da parte della *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* del 1948.

7.2. Il caso Al Mahdi

Ahmad Al Faqi Al Mahdi viene processato dalla Corte Penale Internazionale per l'attacco e la conseguente distruzione di "10 edifici di carattere religioso e storico a Timbuktù"²⁴⁶ intenzionalmente e con azioni dirette a questo scopo, avvenuta tra il 30 giugno 2012 e l'11 luglio 2012.

In particolare, tali edifici sono²⁴⁷:

- "Il Mausoleo di *Sidi Mahamoud Ben Omar Mohamed Aquit*"²⁴⁸;
- "Il Mausoleo di *Sheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani*"²⁴⁹;
- "Il Mausoleo di *Sheikh Sidi El Mokhtar Ben Sidi Mouhammad Al Kabir Al Kounti*"²⁵⁰;
- "Il Mausoleo di *Alpha Moya*"²⁵¹;
- "Il Mausoleo di *Sheikh Mouhamad El Mikki*"²⁵²;

²⁴⁵ "Genocidal attacks on Polish culture and learning".

²⁴⁶ Corte Penale Internazionale, 27 settembre 2016, n. ICC-01/12-01/15, 6: "10 buildings of a religious and historical character in Timbuktu".

²⁴⁷ Si veda a tal proposito: Corte Penale Internazionale, 27 settembre 2016, n. ICC-01/12-01/15, 6-7.

²⁴⁸ "The Sidi Mahamoud Ben Omar Mohamed Aquit Mausoleum".

²⁴⁹ "The Sheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani Mausoleum".

²⁵⁰ "The Sheikh Sidi El Mokhtar Ben Sidi Mouhammad Al Kabir Al Kounti Mausoleum".

²⁵¹ "The Alpha Moya Mausoleum".

- “Il Mausoleo di *Sheikh Abdoul Kassim Attouaty*”²⁵³;
- “Il Mausoleo di *Sheikh Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi*”²⁵⁴;
- “La porta della *Sidi Yahia Mosque* e due mausolei adiacenti alla *Djingareyber Mosque*”²⁵⁵: “il Mausoleo di *Ahmed Fulane*”²⁵⁶ e “il Mausoleo di *Bahaber Babadié*”²⁵⁷.

Il 2012 costituisce per il Mali l’anno del colpo di stato (avvenuto nel marzo 2012) e la successiva guerra civile. Ahmad Al Faqi Al Mahdi all’epoca è uno dei leader di Ansar Dine e tale gruppo amministra la città di Timbuktu²⁵⁸.

La città di Timbuktu, situata nel nord del Mali, è “una città dichiarata patrimonio culturale dell’UNESCO nel 1998, che ha una ricchissima storia ed è stata per secoli un centro culturale di enorme importanza, con biblioteche che conservano ancora migliaia di manoscritti medievali, oltre ad essere conosciuta come la città dei “333 Santi”, per i suoi numerosi Santuari in onore dei Santi della corrente islamica del sufismo. Insieme alle moschee, anche questi santuari hanno un ruolo importante nella vita sociale e religiosa della popolazione locale, che li visita costantemente”²⁵⁹ (Arantes, 2021, 224).

Il fatto che tutti i monumenti, tranne il mausoleo di *Sheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani*, sono stati riconosciuti come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, comporta, come affermato dalla Corte²⁶⁰, che si tratta di una distruzione che colpisce non solo i fedeli e gli abitanti della città, ma lo

²⁵² “*The Sheikh Mouhamad El Mikki Mausoleum*”.

²⁵³ “*The Sheikh Abdoul Kassim Attouaty Mausoleum*”.

²⁵⁴ “*The Sheikh Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi Mausoleum*”.

²⁵⁵ “*The Sidi Yahia Mosque door and the two mausoleums adjoining the Djingareyber Mosque*”.

²⁵⁶ “*The Ahmed Fulane Mausoleum*”.

²⁵⁷ “*The Bahaber Babadié Mausoleum*”.

²⁵⁸ Si vedano a tal proposito: Corte Penale Internazionale, 27 settembre 2016, n. ICC-01/12-01/15, 16-18; 27-29; Arantes, 2021, 223-224.

²⁵⁹ “*Uma cidade declarada patrimônio cultural da UNESCO em 1998, que possui uma riquíssima história e foi por séculos um polo cultural de enorme importância, com bibliotecas que até hoje abrigam milhares de manuscritos medievais, além de ser conhecida como a cidade dos “333 Santos”, pelos seus numerosos Santuários homenageando Santos da corrente sufista islâmica. Junto com as mesquitas, tais santuários têm ainda um papel relevante na vida social e religiosa da população local, que os visita constantemente*”.

²⁶⁰ Si veda a tal proposito: Corte Penale Internazionale, 27 settembre 2016, n. ICC-01/12-01/15, 38.

stesso Mali e la comunità internazionale. Inoltre, la Corte²⁶¹ rileva che la gravità della distruzione di tali edifici, sia maggiore in quanto oltre ad essere edifici religiosi, essi possiedono un notevole valore simbolico ed emotivo per i cittadini di Timbuktu.

Accertata la responsabilità di Al Mahdi, la Corte condanna l'imputato a 9 anni di reclusione per gli attacchi e la conseguente distruzione dei beni culturali²⁶².

La sentenza del 27 settembre 2016 condanna Al Mahdi per atti diretti alla distruzione dei beni culturali, che non costituiscono obiettivi militari, ritenendo integrata la fattispecie del crimine di guerra di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), numero iv) del *Rome Statute of the International Criminal Court* del 17 luglio 1998, consistente nella condotta di "dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano obiettivi militari"²⁶³ (questa condotta è inserita nell'articolo 8, comma 2, lettera e), tra le "altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili nei conflitti armati non di carattere internazionale, nel quadro consolidato del diritto internazionale"²⁶⁴), in qualità di "coautore del reato [*co-perpetrator*]"²⁶⁵, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera a) dello stesso Statuto²⁶⁶. Inoltre, la Corte con l'ordine di riparazione [*reparations order*] del 17 agosto 2017, stabilisce che le spese di riparazione a carico di Al Mahdi sono pari ad euro 2,7 milioni²⁶⁷.

In uno scenario bellico, l'attacco ai beni culturali diviene una forma per attaccare il nemico e una metodologia utilizzata per annientare la cultura di un popolo. Queste azioni mirano a distruggere tali beni per quello che simboleggiano nella cultura e nella sfera emotiva dei raggruppamenti

²⁶¹ Si veda a tal proposito: Corte Penale Internazionale, 27 settembre 2016, n. ICC-01/12-01/15, 38.

²⁶² Si veda a tal proposito: Corte Penale Internazionale, 27 settembre 2016, n. ICC-01/12-01/15, 46-49.

²⁶³ "Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military objectives". Si veda a tal proposito: *supra* § 5.1.

²⁶⁴ "Other serious violations of the laws and customs applicable in armed conflicts not of an international character, within the established framework of international law".

²⁶⁵ Corte Penale Internazionale, 27 settembre 2016, n. ICC-01/12-01/15, 49.

²⁶⁶ Si veda a tal proposito: Corte Penale Internazionale, 27 settembre 2016, n. ICC-01/12-01/15, 49.

²⁶⁷ Si veda a tal proposito: Corte Penale Internazionale, 17 agosto 2017, n. ICC-01/12-01/15, 60.

avversari. Anche se l'attacco ai mausolei, in sé e per sé, non costituisce un attacco diretto alle persone, esso sortisce un effetto simile in quanto va a minare le basi culturali di un gruppo umano, la simbologia, i valori che rendono tale lo stesso gruppo. In particolare, tali azioni “trascendono l'ipotesi di un semplice danno, si caratterizzano in una preziosa perdita culturale, costituendo un modo di aggredire il nemico, annichilendo la sua cultura e tutto quello che essa possa rappresentare”²⁶⁸ (Arantes, 2021, 226).

La Corte con tale sentenza affronta la questione della responsabilità internazionale per i crimini contro il patrimonio culturale (Arantes, 2021, 226).

Nello specifico, la stessa Corte rintraccia nelle condotte poste in essere gli estremi che integrano le disposizioni poste a tutela dei beni culturali nei conflitti armati.

Nei crimini perpetrati, secondo la ricostruzione operata dalla Corte, emergono diversi elementi che sono utili ai fini di ricondurre la vicenda nella categoria del genocidio culturale. I singoli attacchi ai beni culturali, come rileva la Corte²⁶⁹, sono frutto di uno stesso *modus operandi* e ciò denota una certa sistematicità. Si tratta di un disegno comune e della intenzionale volontà di colpire la sfera emozionale e simbolica del nemico, attraverso l'eliminazione dei suoi beni religiosi e simbolici. Pertanto, i crimini contro il patrimonio culturale, esaminati dalla Corte, possono essere ricondotti alla categoria del genocidio culturale.

Nello specifico, la Corte con questa sentenza di condanna per la distruzione dei beni culturali, pone le basi su cui si potrà poggiare la successiva e la futura giurisprudenza della Corte Penale Internazionale²⁷⁰.

In tal modo, si potrà concretizzare la tutela internazionale dei beni culturali, sanzionando le condotte della deliberata distruzione dei beni culturali, che si pongano come tecnica sistematica per annientare la cultura di un determinato gruppo umano, durante le fasi belliche.

²⁶⁸ “*Transcendem a hipótese de um simples dano, caracterizando-se numa valiosa perda cultural, constituindo-se numa forma de agredir o inimigo, aniquilando sua cultura e tudo que ela possa representar*”.

²⁶⁹ Si veda a tal proposito: Corte Penale Internazionale, 27 settembre 2016, n. ICC-01/12-01/15, 27.

²⁷⁰ Si veda a tal proposito: Arantes, 2021, 219.

7.3. La Commissione di verità e riconciliazione del Canada

La Commissione di verità e riconciliazione del Canada [*The Truth and Reconciliation Commission of Canada*] pubblica nel 2015 il proprio *report* finale in sei volumi, assieme a un sommario ed a una *Calls to Action*.

In particolare, l'introduzione del sommario, intitolato *Honouring the Truth, Reconciling for the Future. Summary of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada*, si apre affermando che: “per oltre un secolo, gli obiettivi centrali della politica aborigena del Canada erano eliminare i governi aborigeni; ignorare i diritti degli aborigeni; risolvere i trattati; e, attraverso un processo di assimilazione, far sì che i popoli aborigeni cessassero di esistere come distinte entità giuridiche, sociali, culturali, religiose e razziali in Canada. L'istituzione e il funzionamento di scuole residenziali sono stati un elemento centrale di questa politica, che può essere meglio descritta come “genocidio culturale”²⁷¹ (The Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015, 1; Caligiuri, 2015, 705).

Dopo la riconduzione alla categoria del genocidio culturale dei fatti avvenuti in Canada a danno dei popoli indigeni per oltre un secolo, la Commissione di verità e riconciliazione precisa la differenza tra il genocidio fisico, quello biologico e quello culturale.

Il genocidio fisico consiste nell'uccisione degli individui che compongono un gruppo, quello biologico si sostanzia nella “distruzione della capacità riproduttiva di un gruppo”²⁷² (The Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015, 1). La Commissione di verità e riconciliazione delinea una definizione di genocidio culturale, con particolare riferimento al sistema delle scuole residenziali²⁷³. Essa afferma

²⁷¹ “*For over a century, the central goals of Canada’s Aboriginal policy were to eliminate Aboriginal governments; ignore Aboriginal rights; terminate the Treaties; and, through a process of assimilation, cause Aboriginal peoples to cease to exist as distinct legal, social, cultural, religious, and racial entities in Canada. The establishment and operation of residential schools were a central element of this policy, which can best be described as “cultural genocide”*”.

²⁷² “*Destruction of the group’s reproductive capacity*”.

²⁷³ All'amministrazione delle scuole residenziali provvedevano spesso le istituzioni religiose (della chiesa cattolica, anglicana, unita di Cristo, metodista e presbiteriana). La *partnership* del governo con le varie chiese termina nel 1969 e molte di tali scuole vengono chiuse negli anni ottanta, anche se alcune scuole residenziali proseguono la propria attività fino alla fine degli anni novanta. Oltre alla separazione dalle famiglie di origine, la Commissione di verità e riconciliazione rileva che in alcuni casi anche i fratelli e le sorelle venivano separati. In particolare, con tali scuole avveniva l'educazione dei giovani all'insegna della cultura di matrice europea, venivano proibiti l'utilizzo delle lingue

che: “il genocidio culturale è la distruzione di quelle strutture e pratiche che consentono al gruppo di continuare come gruppo. Gli Stati coinvolti nel genocidio culturale hanno deciso di distruggere le istituzioni politiche e sociali del gruppo preso di mira. La terra viene confiscata, le popolazioni vengono trasferite con la forza e il loro movimento è limitato. Le lingue sono bandite. I *leader* spirituali sono perseguitati, le pratiche spirituali sono proibite e gli oggetti di valore spirituale sono confiscati e distrutti. E, cosa più significativa per il problema in questione, le famiglie vengono disgregate per impedire la trasmissione dei valori culturali e dell’identità da una generazione all’altra”²⁷⁴ (The Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015, 1).

Dopo aver delineato la categoria del genocidio culturale, la Commissione di verità e riconciliazione riconduce l’azione del governo canadese al genocidio culturale. In particolare, essa rileva che: “nel trattare con gli aborigeni, il Canada ha fatto tutte queste cose”²⁷⁵ (The Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015, 1).

La Commissione definisce la riconciliazione come “il ristabilimento di uno stato conciliante”²⁷⁶ (The Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015, 6). La Commissione afferma che la riconciliazione auspicata “è stabilire e mantenere una relazione di reciproco rispetto tra i popoli aborigeni e non aborigeni [...]”²⁷⁷ (The Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015, 6). Per far ciò, “ci deve essere la consapevolezza del passato, il riconoscimento del male che è stato inflitto,

indigene e le pratiche spirituali dei popoli nativi (come ad esempio la danza del sole). Inoltre, spesso si trattava di edifici non adeguati e l’educazione era improntata sul presupposto che le lingue, la civiltà europea e le religioni cristiane fossero superiori a quelle degli indigeni. Al termine del percorso di istruzione, vi erano casi in cui le chiese ed il governo organizzavano matrimoni per gli studenti e ciò era volto a eliminare le pratiche matrimoniali indigene (The Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015, 4-5).

²⁷⁴ “*Cultural genocide is the destruction of those structures and practices that allow the group to continue as a group. States that engage in cultural genocide set out to destroy the political and social institutions of the targeted group. Land is seized, and populations are forcibly transferred and their movement is restricted. Languages are banned. Spiritual leaders are persecuted, spiritual practices are forbidden, and objects of spiritual value are confiscated and destroyed. And, most significantly to the issue at hand, families are disrupted to prevent the transmission of cultural values and identity from one generation to the next*”.

²⁷⁵ “*In its dealing with Aboriginal people, Canada did all these things*”.

²⁷⁶ “*The re-establishment of a conciliatory state*”.

²⁷⁷ “*Is about establishing and maintaining a mutually respectful relationship between Aboriginal and non-Aboriginal peoples [...]*”.

l'espiazione per le cause e l'azione per cambiare il comportamento”²⁷⁸ (The Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015, 6-7).

L'attività della Commissione volta alla riconciliazione parte dal passato. Essa riconosce nelle condotte poste in essere dal Governo e, più in generale, da varie istituzioni il genocidio culturale, commesso a danno delle popolazioni native.

Si tratta, nello specifico, di una forma di genocidio perpetrato attraverso atti tesi ad eliminare la cultura dei popoli indigeni, le loro pratiche, le loro istituzioni e procedere ad un processo di assimilazione dei membri di tali gruppi all'interno della cultura di matrice europea.

Queste pratiche, che conducono ad una spersonalizzazione degli individui, alla eliminazione della loro identità collettiva, portate avanti intenzionalmente e sistematicamente, minano dalle fondamenta lo stesso gruppo e, giorno dopo giorno, lo sgretolano.

La Commissione vuole riparare a tali torti e mostrare la strada perché tutti gli individui che compongono il Paese vivano all'insegna del rispetto reciproco.

8. Conclusioni

La presente monografia, intitolata *Il genocidio culturale*, si pone l'obiettivo di analizzare tale fenomeno.

L'intento dell'autore nel susseguirsi dei capitoli è quello di definire il genocidio culturale, capire la sua natura e determinare se l'utilizzo di tale categoria sia una strada percorribile per fornire una adeguata tutela del patrimonio culturale materiale e immateriale nelle situazioni in cui esso sia aggredito, per il fine dell'annientamento di un determinato gruppo umano (etnico, razziale e religioso).

Il termine 'genocidio' è coniato da Raphaël Lemkin (1944, 79), il quale, dopo aver ricostruito l'etimologia del termine, ne fornisce la definizione.

In tale definizione sono ricompresi il genocidio fisico, quello biologico e quello che viene perpetrato con l'attacco alla cultura o ai valori fondanti un determinato gruppo umano (etnico, religioso o razziale).

La particolarità del genocidio risiede nell'intento. L'intento genocidiario consiste nel fine di distruggere, in tutto o in parte, un determinato gruppo, che può essere oggetto di diversi attacchi.

²⁷⁸ “There has to be awareness of the past, acknowledgement of the harm that has been inflicted, atonement for the causes, and action to change behaviour”.

La categoria del genocidio culturale non ha molta fortuna, in quanto la *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* del 1948, nella sua stesura finale non procede a codificarlo. Nonostante questo silenzio riguardo al genocidio culturale, esso riappare in modo più o meno implicito in successivi testi internazionali e popola le discussioni della dottrina.

L'autore sottolinea nella presente monografia, a più riprese, l'importanza della categoria genocidiaria che fa riferimento ad attacchi mossi contro il patrimonio culturale di un determinato gruppo. Queste aggressioni a danno di un determinato gruppo umano, sortiscono lo stesso effetto del genocidio fisico e biologico: la distruzione totale o parziale di un determinato gruppo.

Contro gli attacchi al patrimonio culturale, deliberati e mossi dall'intenzione di colpire la cultura di un popolo, è presente una protezione internazionale, quando avvengono nel contesto di un conflitto armato, ma vi è la necessità di prevedere la categoria del genocidio culturale per intervenire e perseguire i responsabili di condotte, che all'atto pratico si sostanziano nella medesima distruzione di un gruppo umano in un contesto all'apparenza non bellico.

In questo percorso, capitolo per capitolo, volto a comprendere la categoria del genocidio culturale, l'autore parte dalla definizione di patrimonio culturale, una definizione spesso non univocamente condivisa a livello internazionale. Un aspetto importante nell'analisi del concetto del patrimonio culturale è quello relativo alla sua accezione come espressione dell'identità di una comunità.

Il secondo passo, che si rende necessario al fine di cogliere la categoria in esame, è quello che consiste nella definizione e analisi del genocidio.

Il vero centro della presente monografia è posto, in seguito, nella parte relativa al genocidio culturale, dove viene analizzata la sua definizione, la sua presenza e la sua mancanza in alcune fonti internazionali e nella sottolineatura dei vantaggi e degli svantaggi connessi alla previsione di tale categoria.

L'attenzione va, poi, a soffermarsi sulle disposizioni dettate in materia di protezione dei beni culturali nei conflitti armati. Tale parte è volutamente trattata al fine di comprendere il caso Al Mahdi, analizzato tra i casi rinvenuti dall'autore.

Le condotte del genocidio culturale sono prese in esame, in quanto funzionali per comprendere i casi analizzati nell'ultima parte.

Lo scopo della presente monografia è quello di porre l'accento sulla categoria del genocidio culturale. Seppur essa, dopo essere stata concepita da Lemkin nel 1944, ascritta tra i crimini di guerra per i quali il Tribunale

Supremo Nazionale della Polonia nel 1946 condanna Artur Greiser, viene trascurata nel tempo da alcuni testi, che rivestono una notevole importanza a livello internazionale, come la *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* del 1948.

La categoria del genocidio culturale riaffiora in successivi testi, a volte sommessamente, e, a volte in maniera dirompente, popola i discorsi nello scenario dottrinale globale.

Gli elementi di tale categoria sono talvolta esplicitati, come avviene nel rapporto finale della *The Truth and Reconciliation Commission of Canada* (2015) e, in certe circostanze, letti tra le righe, come nella sentenza emessa nei confronti di Al Mahdi.

L'interesse per il genocidio culturale emerge dalla numerosa bibliografia a riguardo e sorge dall'importanza che la stessa categoria conquista nelle riflessioni degli autori, più o meno contemporanei.

La sorpresa suscitata da questa categoria riguarda la sua mancata emancipazione. Se la sentenza che definisce la vicenda processuale relativa al caso Greiser poteva spalancare un portone per l'affermazione di tale nuova categoria, intesa come crimine contro l'umanità, crimine di guerra, crimine contro un gruppo umano, essa non ottiene il giusto riconoscimento negli anni successivi. Nonostante il passaggio dal *Projet de Convention sur le Crime de Génocide* del 26 giugno 1947, redatto dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alla *Draft Convention on Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* del 19 maggio 1948, elaborata dall'*Ad Hoc Committee on Genocide* dell'*Economic and Social Council* dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ammorbidisce la categoria del genocidio culturale ed il passaggio alla versione definitiva della *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* del 1948 espunge ogni riferimento al genocidio culturale, tale categoria non cessa di destare curiosità e coinvolgimento.

Il successo di tale categoria sta nel fatto che essa prevede una tipologia di genocidio compiuto, senza un attacco fisico o biologico diretto alle persone, che sono parte di un gruppo (etnico, religioso e razziale), attraverso una aggressione sistematica del patrimonio culturale, della cultura, dei valori che rendono tale un gruppo umano, con l'intento genocidiario di annichilire il medesimo gruppo.

Il genocidio culturale costituisce un fenomeno storicamente osservabile in tutti i suoi elementi ed è auspicabile che negli anni a venire cresca la sua repressione a livello internazionale, in quanto va a minare le stesse fondamenta di una società, di un determinato gruppo umano e della sua

identità collettiva, fino a sgretolare e far scomparire il medesimo gruppo umano.

Bibliografia

Aguilar Domínguez, A., 2015, “Protección de bienes culturales en caso de conflicto armado”, *Amicus Curiae*, 1, 5, 65-98, disponible in: <http://www.revistas.unam.mx/index.php/amicus/article/view/54584>, ultimo acceso: 19 marzo 2022.

Alemán Carmona, A., 2006, “Los museos como instrumentos educativos”, *Cultura*, 20, 13-30, disponible in: <https://www.revistacultura.com.pe/portfolio-item/cultura-20/>, ultimo acceso: 19 marzo 2022.

Ansión, J., 1994, “La interculturalidad como proyecto moderno”, *Páginas*, 129, 9-16.

Antolisei, F., 1980, *Manuale di diritto penale. Parte generale* [ottava edizione riveduta e aggiornata da L. Conti], Giuffrè, Milano.

Arantes, C.C., 2021, “Tribunal Penal Internacional: O Caso Al Mahdi e a Responsabilização Internacional por Crimes de Genocídio Cultural”, *Revista Jurídica Luso-Brasileira*, 7, 2, 217-228, disponible in: <http://www.cidp.pt/publicacao/revista-juridica-lusobrasileira-ano-7-2021-n-2/214>, ultimo acceso: 19 marzo 2022.

Arévalo, J.M., 2004, “La tradición, el patrimonio y la identidad”, *Revista de Estudios Extremeños*, 60, 3, 925-956.

Argan, G.C., 2005, *História da arte como história da cidade* [tradução Pier Luigi Cabra, 5° ed.], Martins Fontes, São Paulo.

Aristóteles, 2001, *Ética a Nicómaco* [introducción, traducción y notas de José Luis Calvo Martínez], Alianza Editorial, Madrid.

Avilés Flores, P., 2011, “El patrimonio cultural. Guerra, reconstrucción y valoración”, *Revista de la Inquisición (Intolerancia y Derechos Humanos)*, 15, 87-118.

Baldacci, V., 2014, “Tre diverse concezioni del patrimonio culturale”, *Cahiers d'études italiennes* [Online], 18, 47-59, disponible in: <http://journals.openedition.org/cei/1518>, ultimo acceso: 19 marzo 2022.

Bericat, E., 2016, Cultura y sociedad. In: Iglesias de Ussel, J., Trinidad Requena, A., Soriano Miras, R.M. (Eds.), *La sociedad desde la sociología. Una introducción a la sociología general*, Tecnos, Madrid, 123-152.

Bilotti, D., 2019, “Considerazioni sul genocidio: ipotesi di comparazione e conseguenze nella tutela del diritto di libertà religiosa”, *Rivista telematica* (www.statoechiese.it), 9, 1-44, disponibile in: <https://www.statoechiese.it/it/contributi/considerazioni-sul-genocidio-ipotesi-di-comparazione-e-conseguenze-nella-tu>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Bonfil Batalla, G., 1982, El etnodesarrollo: sus premisas jurídicas, políticas y de organización. In: Bonfil Batalla, G., Ibarra, M., Varese, S., Verissimo, D., Tumiri, J., et al., Rojas Aravena, F. (Ed.), *América Latina: Etnodesarrollo y Etnocidio*, Ediciones FLACSO, San José, 131-145.

Bortolotto, C., 2014, “La problemática del patrimonio cultural inmaterial”, *Culturas. Revista de Gestión Cultural*, 1, 1, 1-22, disponibile in: <https://polipapers.upv.es/index.php/cs/article/view/3162>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Burgess, A., 1983, “Preservar el tesoro de las lenguas”, *El Correo de la UNESCO*, 36, 7, julio 1983, 4-5, disponibile in: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000055451_spa, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Caligiuri, A., 2015, “La Commissione verità e riconciliazione del Canada e la riscoperta del concetto di ‘genocidio culturale’”, *Diritti umani e diritto internazionale*, 9, 3, 705-710.

Cerulli, F., 2017, “Cultural Genocide in International Law (Il Genocidio Culturale nel Diritto Internazionale)”, *Science & Philosophy*, 5, 1, 109-128, disponibile in: <http://eiris.it/ojs/index.php/scienceandphilosophy/article/view/347>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Coelho, R.F.P., 2007, “Cultural genocide and the conservative approach of the genocide convention”, *Teoria e Cultura*, 2, 1 e 2, disponibile in: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/TeoriaeCultura/issue/view/557>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Corso, R., 1923, *Folklore*, Casa Editrice Leonardo Da Vinci, Roma.

De Santos-Olmos, L., 2018, “El patrimonio inmaterial”, *Arte, Individuo y Sociedad*, 30, 2, 431-432, disponibile in: <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/51326>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Descola, P., 2011, Más allá de la naturaleza y de la cultura. In: Montenegro Martínez, L. (Ed.), *Cultura y Naturaleza. Aproximaciones a propósito del bicentenario de la independencia de Colombia*, Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, Bogotá, 76-98.

Drumbl, M.A. 2013, ‘Germans are the Lords and Poles are the Servants’: The Trial of Arthur Greiser in Poland, 1946. In: Heller, K.J., Simpson, G. (Eds.), *The Hidden Histories of War Crimes Trials*, Oxford University Press, Oxford, 411-429.

Espinosa Arango, M.L., 2007, “Memoria cultural y el continuo del genocidio: lo indígena en Colombia”, *Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología*, 5, 53-73, disponibile in: <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.7440/antipoda5.2007.03>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Flores, M. 2018, Il genocidio tra storia, diritto e politica. In: Zagato, L., Candiotti, L. (Eds.), *Il genocidio. Declinazioni e risposte di inizio secolo*, Giappichelli, Torino, 3-13.

Frulli, M., 2007, Distruzione dei beni culturali e crimine di genocidio: l’evoluzione della giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia. In: Benvenuti, P., Sapienza, R. (Eds.), *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, Giuffrè, Milano, 253-274.

Fyle, C.N., 1983, “La lengua, soporte de la identidad cultural”, *El Correo de la UNESCO*, 36, 7, julio 1983, 6-7, disponibile in: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000055452_spa, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Galgano, F., 2019, *Diritto privato* [diciottesima edizione con 7 tavole di diritto comparato a cura di Nadia Zorzi Galgano], Wolters Kluwer Italia S.r.l. - CEDAM, Milano.

García García, J.L., 1998, “De la cultura como patrimonio al patrimonio cultural”, *Política y Sociedad*, 27, 9-20, disponibile in: <https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO9898130009A>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Geertz, C., 1973, *The interpretation of cultures. Selected essays*, Basic Books, Inc., New York.

Giuricin, E., 2016, “L’identità amputata: I concetti di “Genocidio culturale” e di “Etnocidio” rapportati all’esperienza dell’esodo degli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia”, *Ricerche sociali*, 23, 87-106, disponibile in: <https://crsrv.org/editoria/ricerche-sociali/ricerche-sociali-23/ezio-giuricin-l-identita-amputata-i-concetti-di-genocidio-culturale-e-di-etnocidio-rapportati-all-esperienza-dell-esodo-degli-italiani-dall-istria-da-fiume-e-dalla-dalmazia>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Grandi, C., 2016, *Neuroscienze e responsabilità penale. Nuove soluzioni per problemi antichi?*, Giappichelli, Torino.

Gualdani, A., 2019, “I beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia”, *Aedon - Rivista di arti e diritto online*, 1, disponibile in: <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2019/1/gualdani.htm>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Hernández Cardona, F.X., Santacana Mestre, J., 2009, “Las museografías emergentes en el espacio europeo occidental”, *Her&Mus. Heritage & Museography* [en línea], 1, 8-20, disponibile in: <https://raco.cat/index.php/Hermus/article/view/314651>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Hernández Hernández, F., 1992, “Evolución del concepto de museo”, *Revista General de Información y Documentación*, 2, 1, 85-97, disponibile in: <https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/RGID9292120085A>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

International Committee of the Red Cross (ICRC), a, *Treaties, States Parties and Commentaries. Convention (II) with Respect to the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 29 July 1899*, disponibile in: <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=CD0F6C83F96FB459C12563CD002D66A1>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

International Committee of the Red Cross (ICRC), b, *Treaties, States Parties and Commentaries. Project of an International Declaration concerning the Laws and Customs of War. Brussels, 27 August 1874*, disponibile in: <https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/135>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

International Committee of the Red Cross (ICRC), c, *Treaties, States Parties and Commentaries. The Laws of War on Land. Oxford, 9 September 1880*, disponibile in: <https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/140?OpenDocument>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Le Goff, J., 1978, *Documento/Monumento*. In: Romano, R. (Ed.), *Enciclopedia: 5. Divino-Fame*, Einaudi, Torino, 38-43.

Lemkin, R., 1944, *Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*, Carnegie Endowment for International Peace, Washington.

Lemkin, R., 1946, "Genocide", *The American Scholar*, 15, 2, 227-230.

Lemkin, R., 2013, *Totally Unofficial. The Autobiography of Raphael Lemkin* [Edited by Donna-Lee Frieze], Yale University Press, New Haven & London.

Leotta, C.D., 2012, "L'intent to destroy nel crimine di genocidio. Un esame della giurisprudenza internazionale", *Archivio Penale*, 3, 1-25 disponibile in: [https://archiviopenale.it/fascicolo-n-3--settembre-dicembre-2012-\(web\)/fascicoli-archivio/132](https://archiviopenale.it/fascicolo-n-3--settembre-dicembre-2012-(web)/fascicoli-archivio/132), ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Londres Fonseca, M.C., 2005, *O patrimônio em processo. Trajetória da política federal de preservação no Brasil* [2 Edição], Editora UFRJ/Minc-Iphan, Rio de Janeiro.

Mantovani, F., 2001, *Diritto penale*, CEDAM, Padova.

Marino, G., 2018, “Il “filo di Arianna”. Dolo specifico e pericolo nel diritto penale della sicurezza”, *Diritto Penale Contemporaneo*, 6, 41-64, disponibile in: <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6089-il-filo-di-arianna-dolo-specifico-e-pericolo-nel-diritto-penale-della-sicurezza>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

May, L., 2004. “How is Humanity Harmed by Genocide?”, *International Legal Theory*, 10, 1-25.

Meloni, C., 2015, “I nodi della responsabilità per genocidio nel diritto penale internazionale: tra dimensione collettiva e imputazione individuale, precetto internazionale e accertamento nazionale”, *Diritti umani e diritto internazionale*, 9, 3, 589-607.

Mendes, A.R., 2012, *O que é patrimônio cultural*, Gente Singular editora, Olhão.

Merton, A. [pseudonimo di Thoms, W.J.], 1846, “Folk-Lore”, *The Athenæum: Journal of English and Foreign Literature, Science, and the Fine Arts*, 982, 862-863.

Ministerio Coordinador de Patrimonio [Ecuador], 2012, *Introducción al Patrimonio Cultural. Manual introductorio para personal municipal*, Instituto Metropolitano de Patrimonio, Quito.

Miranda Urbina, G., 2013, “Conocimientos tradicionales, folclore o expresiones culturales”, *Revista Judicial*, 107, 189-206, disponibile in: <https://escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr/revista-judicial/58-ediciones-antteriores>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Novic, E., 2016, *The Concept of Cultural Genocide. An International Law Perspective*, Oxford University Press, Oxford.

Ospitia Garzón, O., 2006, “Crímenes de guerra y conflicto armado interno”, *Derecho Penal y Criminología*, 27, 81, 119-134 disponibile in: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/987>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Palma Peña, J.M., 2013, “El patrimonio cultural, bibliográfico y documental de la humanidad. Revisiones conceptuales, legislativas e informativas para una educación sobre patrimonio”, *Cuicuilco Revista De Ciencias Antropológicas*, 20, 58, 31-58, disponibile in: <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/cuicuilco/article/view/3890>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Palmarini, M., 2010, “Giurisdizione penale internazionale. Dalla giustizia dei vincitori a quella universale”, *Sistema informativo a schede*, 3, 1-8, disponibile in: https://www.archiviodisarmo.it/view/bjLUn0xKQyiu4dz-QdmWNQFR4nXO13BnTJ_k3cBjeaA/2010-3-palmarini.pdf, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Park, R., 2010, “Proving Genocidal Intent: International Precedent and ECCC Case 002”, *Rutgers Law Review*, 63, 1, 129-191, disponibile in: <http://rutgerslawreview.com/wp-content/uploads/2011/08/Proving-Genocidal-Intent-International-Precedent-and-ECCC-Case-002.pdf>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Pérez Sánchez, A.E., 1977, *Pasado, presente y futuro del Museo del Prado*, Fundación Juan March, Madrid.

Perra, L., 2020, “Protezione ambientale: abbandono dell’antropocentrismo giuridico e evoluzione del diritto”, *Revista Brasileira de Estudos Políticos*, 121, 455-476, disponibile in: <https://pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rbep/article/view/794>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Perra, L., 2021, *I sistemi di protezione ambientale di Ecuador e Bolivia e l’affermazione dei diritti della natura*, Il Sileno Edizioni, Lago (CS), disponibile in: <https://www.ilsileno.it/geographiesoftheanthropocene/monographic-volumes/>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Pitrè, G., 1911, *Per la inaugurazione del corso di demopsicologia nella R. Università di Palermo. Prelezione del Prof. Giuseppe Pitrè letta il dì 12 Gennaio del 1911*, Stab. Tipo-litogr. dell'impr. gen. d'affiss. e pubblicità, già F. Barravecchia e F.°, Palermo.

Querejazu Leyton, P., 2013, "La apropiación social del patrimonio. Antecedentes y contexto histórico", *Patrimonio cultural y turismo. Cuadernos*, 20, 41-53, disponibile in: https://patrimonioculturalyturismo.cultura.gob.mx/cuadernos/cuaderno20_web.pdf, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Rodrigues, M., 2015, "Memória, patrimônio, bibliotecas nacionais e a construção da identidade coletiva", *Em Questão*, 21, 2, 243-262, disponibile in: <https://seer.ufrgs.br/EmQuestao/article/view/54754>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Rodríguez Temiño, I., 2010, "Sobre el patrimonio cultural", *Sphera Publica*, 10 Especial, 75-117, disponibile in: <http://sphera.ucam.edu/index.php/sphera-01/article/view/110/124>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Rudawski, B., 2016, "Proces Arthura Greisera przed Najwyższym Trybunałem Narodowym", *Z Archiwum Instytutu Zachodniego*, 5, 1-8, disponibile in: <https://www.iz.poznan.pl/archiwum/wp-content/uploads/2021/05/Proces-Arthura-Greisera.pdf>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Salmón, E., 2004, *Introducción al Derecho Internacional Humanitario*, Pontificia Universidad Católica del Perú - Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú - Comité Internacional de la Cruz Roja, Lima.

Sammicheli, L., Sartori, G., 2015, "Accertamenti tecnici ed elemento soggettivo del reato", *Diritto Penale Contemporaneo*, 2, 273-286, disponibile in: <https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/it/archivio/rivista-trimestrale-2-2015>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Santacana Mestre, J., 2014, Patrimonio, Educación e Historia: el poder invisible del pasado. In: Prats, J., Barca, I., López Facal, R. (Eds.), *Historia e identidades culturales*, CIED, Universidade do Minho, Braga, 41-50.

Schabas, W.A., 2000, *Genocide in International Law. The Crimes of Crimes*, Cambridge University Press, Cambridge.

Scheler, M., 1916, *Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus*, Verlag von Max Niemeyer, Halle a. d. S.

Simone, B., 2014, “La “sfida” dei beni culturali. Dalle biblioteche di “conservazione” alla “Biblioteca Pubblica” (Lettera ai restauratori)”, *Bibliothecae.it*, 3, 1, 233-264, disponibile in: <https://bibliothecae.unibo.it/article/view/5717>, ultimo accesso: 10 novembre 2021.

Tamayo Ángeles, W., 1997, *Folclore. Derecho a la cultura propia. Diversidad cultural. Guía para el docente*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos; Centro de Recursos Educativos, Amnistía Internacional, San José.

Taylor, E.B., 1903, *Primitive culture. Researches into the development of mythology, philosophy, religion, language, art, and custom, I*, John Murray, London.

The Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015, *Honouring the Truth, Reconciling for the Future. Summary of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada*, Truth and Reconciliation Commission of Canada, Ottawa, disponibile in: https://publications.gc.ca/collections/collection_2015/trc/IR4-7-2015-eng.pdf, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

The United Nations War Crimes Commission, 1949, *Law Reports of Trials of War Criminals, XIII*, His Majesty’s Stationery Office, London.

Tryon, J.L., 1911, “The Hague Conferences”, *The Yale Law Journal*, 20, 6, 470-485, disponibile in: <https://digitalcommons.law.yale.edu/ylj/vol20/iss6/3/>, ultimo accesso: 19 marzo 2022.

Vázquez, M., 2004, *La UNESCO y el Patrimonio Mundial*, UNESCO Etxea, Bilbao, disponibile in:

<https://www.unescoetxea.org/dokumentuak/UNESCOPatrimonio.pdf>,
ultimo acceso: 19 marzo 2022.


Villaseñor Alonso, I., Zolla Márquez, E., 2012, “Del patrimonio cultural inmaterial o la patrimonialización de la cultura”, *Cultura y representaciones sociales*, 6, 12, 75-101, disponible in: <http://www.culturayrs.unam.mx/index.php/CRS/article/view/417/417>,
ultimo acceso: 19 marzo 2022.

Williams, R., 1976, *Keywords. A Vocabulary of Culture and Society*, Oxford University Press, New York.

La presente monografia analizza il genocidio culturale. Esso è perpetrato mediante l'attacco diretto ai beni culturali con l'intento di distruggere un gruppo umano. La categoria del genocidio culturale, seppur prevista nella prima formulazione della definizione del genocidio, non ha molta fortuna. Nei testi internazionali volti a prevenire e punire il genocidio viene menzionato soltanto il genocidio fisico e il genocidio biologico. Ciononostante, l'interesse per la stessa categoria non cessa di esistere. Il fenomeno è analizzato dalla dottrina in numerosi scritti. Il Tribunale Supremo Nazionale della Polonia nella sentenza del 1946, che definisce il caso Poland v. Greiser, qualifica determinati atti come genocidio culturale. Più recentemente, la Corte Penale Internazionale nel 2016 condanna Al Mahdi per la distruzione dei beni culturali, applicando la disciplina prevista a livello internazionale per la protezione dei beni culturali nei conflitti armati. Nel 2015, la Truth and Reconciliation Commission of Canada, nel suo report finale, identifica nelle politiche poste in essere dal governo canadese riguardanti i popoli indigeni e, in particolare nel fenomeno delle scuole residenziali, il genocidio culturale. L'autore, dopo aver delineato la categoria del genocidio culturale, giunge alla conclusione che la sua previsione possa permettere di contrastare l'attacco diretto ai beni culturali perpetrato con il fine di distruggere un gruppo umano.

Nato a Cagliari il 18 ottobre 1987, Livio Perra si laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Cagliari nel 2011 e nel 2013 consegue il Diploma di Scuola di Specializzazione in Professione Legale, indirizzo Giudiziario – Forense presso lo stesso ateneo. Nel 2017 consegue il Diplomado en Defensa Internacional de los Derechos Humanos, Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza y Centro Latinoamericano de Derechos Humanos; nel 2019 il Diplomado en Diseño de Políticas Públicas, Laboratorio de Innovación Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral (Argentina); nel 2020 il Diplomado en Derecho Administrativo, Centro Latinoamericano de Derechos Humanos y Grupo de Investigación de Derecho Público Global de la Universidad de La Coruña. È Professore a contratto di Diritto del Lavoro (A.A. 2016/2017; A.A. 2017/2018); Istituzioni di Diritto Penale e Legislazione Minorile (A.A. 2017/2018) e di Legislazione dei Beni Culturali (A.A. 2019/2020; A.A. 2020/2021; A.A. 2021/2022) presso l'Università degli Studi di Sassari. È Pesquisador Associado, Núcleo V, Democracia, Direito Internacional e Direitos Humanos do Centro Internacional de Direitos Humanos de São Paulo, vinculado à Cadeira San Tiago Dantas, da Academia Paulista de Direito, CIDHSP/APD (Brasil), (BIÊNIO 2019-2021). Livio Perra è autore e referee per riviste nazionali e internazionali.

<https://orcid.org/0000-0002-1045-1206>



ISBN 979-12-80064-32-5

IL Sileno
Edizioni